



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
di *BMC Software Srl* in data 12 luglio 2012

INDICE

PREMESSA.....	- 2 -
SEZIONE I.....	- 3 -
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE	- 3 -
1.1. <i>Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.....</i>	<i>- 3 -</i>
1.2. <i>Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente</i>	<i>- 4 -</i>
1.3. <i>Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa.....</i>	<i>- 4 -</i>
SEZIONE II	- 6 -
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI BMC SOFTWARE SRL	- 6 -
2.1. <i>Descrizione della Società e motivazioni nell'adozione del Modello.....</i>	<i>- 6 -</i>
2.2. <i>Finalità del Modello</i>	<i>- 7 -</i>
2.3. <i>Approccio metodologico e struttura del Modello</i>	<i>- 8 -</i>
2.4. <i>Modifiche ed integrazioni del Modello</i>	<i>- 11 -</i>
3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	- 12 -
3.1. <i>Identificazione dell'Organismo di Vigilanza</i>	<i>- 12 -</i>
3.2. <i>Cause di ineleggibilità e/o di decadenza</i>	<i>- 13 -</i>
3.3. <i>Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....</i>	<i>- 15 -</i>
3.4. <i>Reporting nei confronti degli organi societari.....</i>	<i>- 17 -</i>
3.5. <i>Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....</i>	<i>- 17 -</i>
4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE	- 18 -
4.1. <i>Formazione del personale.....</i>	<i>- 18 -</i>
4.2. <i>Informativa a collaboratori esterni e partners</i>	<i>- 20 -</i>
5. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE	- 20 -
5.1. <i>Profili generali</i>	<i>- 20 -</i>
5.2. <i>Sanzioni per i lavoratori subordinati (non dirigenti).....</i>	<i>- 22 -</i>
6. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	- 24 -

PREMESSA

Il presente documento disciplina il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “**Modello**”) adottato da *BMC Software Srl* (di seguito, anche, “**BMC**” o la “**Società**”) ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito, per brevità, anche il “**Decreto**”).

Il Modello è destinato ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti della Società – per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla medesima da un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti – nonché, in genere, a quanti si trovino a svolgere – in nome o per conto della Società ed anche in conseguenza di un rapporto di collaborazione, di *outsourcing* o di *partnership* – una o più delle identificate attività a rischio.

Il presente documento si compone di una Sezione I a carattere generale, volta ad illustrare la funzione ed i principi del Modello, nonché i contenuti del Decreto e delle principali norme di riferimento.

La Sezione II illustra in dettaglio l'articolazione del Modello e ne definisce i contenuti: adozione, individuazione delle attività a rischio, definizione dei protocolli, caratteristiche e funzionamento dell'organismo di vigilanza, flussi informativi, attività di formazione e di informazione, linee guida del sistema disciplinare, aggiornamento del Modello.

Il Modello è corredato dai seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- allegato 1: Descrizione dei reati;
- allegato 2: Politica di condotta professionale e Codice Etico;
- allegato 3: Matrice dei rischi reato relativa al primo *risk assessment*;
- allegato 4: Matrice dei rischi reato relativa al primo aggiornamento del *risk assessment*;
- allegato 5: Matrice dei rischi reato relativa al secondo aggiornamento del *risk assessment*.

La Società assoggetta – anche per il tramite dell'Organismo di Vigilanza di cui al successivo Capitolo 3 – il presente Modello ad un costante monitoraggio al fine di garantire che i contenuti dello stesso siano costantemente in linea con i cambiamenti che dovessero interessare l'organizzazione o l'attività della Società, nonché la stessa normativa rilevante.

SEZIONE I

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 – il decreto legislativo n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (nel seguito, gli **“Enti”**).

Il Decreto, entrato in vigore il 4 luglio del 2001, introduce nell'ordinamento italiano un peculiare regime di responsabilità a carico degli Enti per una serie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

- (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. *“soggetti in posizione apicale”*);
- (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. *“soggetti sottoposti”*).

Tale responsabilità, che viene accertata nell'ambito e con le garanzie del processo penale, si cumula a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. Dalla sostanziale autonomia di tale responsabilità discende la circostanza che l'Ente è chiamato a rispondere del reato anche quando l'autore del medesimo non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione degli illeciti penali espressamente contemplati nel Decreto, gli Enti nel cui interesse il reato è stato commesso o che da tale commissione abbiano tratto vantaggio. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato o di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente; per i casi più gravi, sono comminate misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'Ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'Ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'Ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una colpa da organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'Ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

1.2 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente

I reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente sono espressamente indicati nella Sezione III del Decreto.

Nella sua stesura originaria, la menzionata Sezione prevedeva i soli reati contro la Pubblica Amministrazione. Per effetto di provvedimenti normativi successivi, il catalogo dei "reati presupposto" è stato ampliato, sino a ricomprendere tutti i reati illustrati in dettaglio nell'allegato 1 al presente Modello.

Non si può escludere, in futuro, l'inserimento di nuovi titoli di reato presupposto nel Decreto o, come nel caso della sopra menzionata Legge 146/2006 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'emanazione di testi legislativi che, pur non modificando direttamente il Decreto, ne dispongano l'applicabilità – integrale o meno – ad ulteriori fattispecie di reato e/o di illecito amministrativo¹.

Al riguardo, si evidenzia che proprio in conseguenza dell'inserimento nel novero dei "reati presupposto" dei delitti in materia di violazione del diritto di autore, dei delitti contro l'industria e il commercio, dei delitti di criminalità organizzata e, da ultimo, dei cc.dd. reati ambientali il presente Modello è stato conseguentemente aggiornato, come espressamente previsto dal successivo paragrafo 6.

1.3 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che l'Ente non risponda dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto, il Modello deve, dunque, rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Più in particolare, in ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale, l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente

¹ Tale è, appunto, il caso degli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti rispettivamente dagli artt. 187-bis e ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione ai quali il successivo art. 187-quinquies del medesimo decreto prevede un'autonoma responsabilità dell'Ente in aggiunta a quella dell'autore materiale dell'illecito.

attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il relativo aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello e (iv) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere svolta a priori.

Merita osservare come la mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, il Consiglio di Amministrazione – non costituisca tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

La caratteristica dell'effettività del Modello è legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7, comma 4, del Decreto, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Secondo quanto rilevato, l'esonero dalla responsabilità consegue, ai sensi del menzionato art. 6, del Decreto, all'adozione ed efficace attuazione del Modello prima della commissione del reato; tuttavia, ai sensi del successivo art. 17, l'adozione ed attuazione – successivamente alla commissione del reato e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – di *“modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”* e nei quali siano state colmate le carenze organizzative che hanno determinato il reato, consente all'Ente, al verificarsi delle ulteriori condizioni previste dal menzionato articolo, di non subire l'applicazione delle sanzioni interdittive, ferma restando tuttavia l'applicazione di quelle pecuniarie.

Appare evidente come, mentre il modello adottato *“ex ante”* debba necessariamente porsi in una prospettiva prognostica e dunque di prevenzione generale delle possibili condotte di reato, l'adozione di un siffatto modello *“ex post”* non possa che prendere le mosse dalla constatazione dell'attuale inefficienza del modello esistente e dall'individuazione dei rimedi a tal fine necessari, basata su un'analisi critica della storia dell'Ente e dei segnali di rischio dalla stessa evidenziati.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

SEZIONE II

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI BMC SOFTWARE SRL

2.1. Descrizione della Società e motivazioni nell'adozione del Modello

BMC Software Srl è parte del Gruppo BMC, composto di una pluralità di società dislocate in tutto il mondo, sottoposte al controllo di BMC Software Inc. – società quotata al *New York Stock Exchange* - ed operanti principalmente nel settore della fornitura di soluzioni di *enterprise management* finalizzate a consentire alle aziende clienti di gestire la propria infrastruttura IT in coerenza con la prospettiva di *business*. Attraverso la strategia di *Business Service Management*, le soluzioni di BMC Software soddisfano le esigenze di sistemi, applicazioni, *database* e servizi.

Nell'Aprile 2008 BMC Software Srl ha acquisito la società Bladelogic Inc., azienda leader nell'automazione dei *data center* in rapida espansione nel segmento delle soluzioni per la gestione IT. Bladelogic, infatti, è *provider* di soluzioni per l'automazione dei *data center*; le soluzioni di *data center automation* sviluppate da Bladelogic permettono alle aziende, ai *service provider* e agli enti della Pubblica Amministrazione di effettuare in maniera assolutamente semplice la consultazione, il *provisioning*, la configurazione, il *patching*, l'*auditing* e il ripristino di applicazioni e server virtuali. La predetta acquisizione consentirà di unire la piattaforma di Business Service management (BSM) di BMC con le soluzioni di Bladelogic dedicate all'automazione dei *data center*.

Nell'Ottobre 2010 BMC Software Inc. ha acquisito integralmente la società italiana Caplan Software Development s.r.l. (nel seguito, "**Caplan**"), società attiva nella ricerca e sviluppo di un particolare tipo di software (*capacity planning*) che va ad integrare l'ampia offerta commerciale di BMC. La Società presta numerosi servizi in favore di Caplan, regolati da un redigendo intercompany agreement che disciplina dettagliatamente tempi, condizioni e modalità di prestazione dei predetti servizi in favore di Caplan.

Nel Novembre 2011 la Società ha cambiato *location*, trasferendo la propria sede legale ed operativa da Via Ugo Bassi 8/A a Milano in Via Scarsellini 14, sempre a Milano. Ciò ha comportato numerose modifiche all'interno della Società, talune delle quali ancora *in fieri*, come ad esempio (e limitatamente a ciò che interessa ai nostri fini), la necessità di aggiornare il Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

La Società è strettamente integrata nella struttura organizzativa del Gruppo, che prevede linee di riporto funzionale sia a livello regionale (Europa/Medio Oriente/Africa: c.d. "regione EMEA"), sia a livello globale (direttamente con la casa madre).

Più in particolare, BMC Software Srl:

- a) **fornisce sul territorio italiano servizi professionali correlati all'installazione, all'implementazione e all'utilizzo dei prodotti della BMC Software Distribution B.V.** A tal riguardo si precisa che la Società è leader nella fornitura di soluzioni di *enterprise management*. Le soluzioni BMC soddisfano le esigenze di gestione di sistemi *enterprise*, applicazioni

database e dei servizi di *business* aziendali. Attraverso la strategia di *Business Service Management*, le soluzioni BMC consentono ai clienti di avere una visione completa del proprio *business* e delle *IT operation*, collegando le risorse *IT* direttamente agli obiettivi di *business*.

- b) ***svolge attività di supporto pre e post vendita dei prodotti della BMC Software Distribution B.V.***, nonché ***attività di marketing*** relativa ai predetti prodotti. A tal riguardo, si precisa che la Società presta, altresì, una specifica attività di ***supporto tecnico*** ai clienti relativamente all'uso dei prodotti.

Al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, la Società ha avviato, nel 2008, un progetto di analisi della normativa in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e valutazione degli impatti derivanti dall'applicazione della stessa sulla realtà aziendale, che ha condotto, nel settembre 2009, all'adozione di un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto.

Tale iniziativa, unitamente alla rivisitazione della "Politica di condotta professionale e Codice Etico" adottato a livello di Gruppo (di seguito, il "**Codice Etico**"), è stata assunta nella convinzione che l'adozione da parte della Società di un modello di organizzazione, gestione e controllo – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla medesima cointeressati (clienti, fornitori, *partners*, collaboratori a diverso titolo), affinché gli stessi, nell'espletamento delle proprie attività, adottino comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

2.2. Finalità del Modello

Il Modello predisposto da BMC si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- a) individuano le ***aree/processi di possibile rischio*** nell'attività aziendale, vale a dire le attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità di commissione dei reati;
- b) definiscono un ***sistema normativo interno*** diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
- un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali;
 - procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili";
 - un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- c) determinano una ***struttura organizzativa coerente***, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando un adeguato livello di segregazione delle funzioni ed assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;

- d) individuano i **processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie** nell'ambito delle attività a rischio;
- e) attribuiscono all'Organismo di Vigilanza di cui al successivo capitolo 3 il compito di **vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello** e di proporne l'aggiornamento.

Pertanto, il Modello si propone come finalità quelle di:

- a) predisporre un **sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo**, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo alla prevenzione/contrasto di eventuali comportamenti illeciti;
- b) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio", la **consapevolezza di poter incorrere**, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, **in un illecito passibile di sanzioni**, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- c) informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società che la violazione delle prescrizioni di cui al Decreto comporterà l'**applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale**;
- d) ribadire che **BMC non tollera comportamenti illeciti**, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

2.3 Approccio metodologico e struttura del Modello

La Società, in ragione della corrente operatività e della propria struttura organizzativa, ha seguito un percorso di elaborazione del Modello che può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- a) **individuazione delle aree a rischio**, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- b) **predisposizione di un sistema di controllo** in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli;
- c) **obbligo** da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", **di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza** di cui al successivo capitolo 3, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche).

2.3.1 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli

In conformità alle indicazioni contenute nel Decreto – a mente del quale il Modello deve "**individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati**" (cfr. art. 6, comma 2, lett. a) – la Società ha provveduto ad effettuare un'accurata verifica delle attività poste in essere, nonché delle proprie strutture organizzative, al fine di identificare i processi societari "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati nel

Decreto e, conseguentemente, individuare i “rischi di reato” ravvisabili nei diversi settori di attività.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, che sono state realizzate nel rispetto dei principi fondamentali della documentazione e della verificabilità delle attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l'attività progettuale realizzata, nonché il rispetto dei dettami del Decreto.

Il Modello è stato progettato e realizzato da un gruppo di lavoro interno alla Società con il supporto di primari consulenti esterni. L'ultimo aggiornamento del Modello coincide con l'introduzione, nel novero dei reati presi in considerazione dal Decreto, dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore e dei delitti contro l'industria e il commercio, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, nonché dei cc.dd. reati ambientali ed è avvenuto nel mese di gennaio 2012.

I fase: identificazione delle attività a rischio

All'esito di una preliminare fase di ricognizione della documentazione ufficiale utile alla realizzazione dell'analisi e disponibile presso la Società, è stata condotta una mappatura di dettaglio dell'operatività aziendale, articolata sulla base delle unità organizzative della Società e svolta per il tramite di interviste e questionari di rilevazione.

Tale attività si è svolta in fasi temporalmente distinte: infatti, in coincidenza dell'introduzione di nuovi reati-presupposto nell'elenco dei reati di cui al Decreto, la Società ha provveduto ad aggiornare la mappatura dei rischi per la propria struttura, adottando, di conseguenza, laddove ritenuto necessario dal management della stessa, i presidi necessari a ridurre il rischio di compimento delle figure di reato di volta in volta prese in considerazione.

L'attività di mappatura ha consentito di evidenziare le attività aziendali “a rischio reato”, ovvero quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio.

È seguita un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività, specificamente intesa a verificare i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, nonché la sussistenza o insussistenza di ciascuna delle ipotesi di reato indicate dal Decreto.

Alla luce dell'attività di rilevazione condotta, è opinione del *management* che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibile commissione – nell'interesse o a vantaggio della Società medesima – delle seguenti figure di reato:

- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- concussione;
- delitti in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento;
- delitti concernenti pratiche di mutilazione degli organi genitali;

- delitti contro la personalità individuale;
- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;
- associazione a delinquere di natura mafiosa o finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati o sostanze stupefacenti o psicotrope; tratta di migranti; favoreggiamento personale;
- delitti contro la persona commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- delitti di criminalità organizzata;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- delitti contro l'industria e il commercio.

Si è, inoltre, ritenuto che i presidi individuati nel Modello al fine di evitare la realizzazione degli altri illeciti previsti dal Decreto (quelli, cioè, non inclusi nel catalogo di cui appena sopra) appaiono pienamente idonei alla prevenzione dei reati con riferimento ai quali vi è un rischio (anche minimo) di commissione.

Si è pertanto stimato esaustivo, sul punto, il richiamo ai principi contenuti sia nel Modello che nel Codice Etico, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i *partners* al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, riservatezza, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

Le risultanze della fase in commento – comprensive dell'elencazione tipologica delle attività nel cui ambito è stato riscontrato un rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto o potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione dei medesimi – sono analiticamente illustrate negli allegati 3, 4 e 5 al Modello, che contengono la “Matrice dei rischi reato” relativa rispettivamente alla prima, alla seconda e alla terza fase di mappatura dei rischi-reato.

Il fase: disegno dei presidi organizzativi e procedurali

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del Decreto, il Modello deve, tra l'altro, «prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire».

La menzionata disposizione evidenzia la necessità di istituire – ovvero migliorare ove esistenti – appositi meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni, al fine di rendere documentate e verificabili le varie fasi di ciascun processo aziendale.

Appare dunque evidente che l'insieme di strutture organizzative, attività e regole operative applicabili – su indicazione del *top management* – in ambito aziendale deve essere preordinato a tale specifico obiettivo, con l'intento di garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento delle finalità rientranti in un adeguato ed efficiente sistema di monitoraggio dei rischi, ivi incluso quello di incorrere nelle sanzioni previste dal Decreto.

Il *management* ritiene di individuare le componenti più rilevanti di tale sistema di controllo preventivo nelle seguenti:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo formalizzato;
- idonea formalizzazione delle procedure aziendali (sia manuali che informatiche);

- adeguata previsione di poteri autorizzativi e di firma, in linea con il principio di “coerenza funzionale” ed al fine di pervenire ad un adeguato presidio operativo senza ridondanze o sovrapposizioni di attribuzioni;
- efficienti sistemi di controllo e gestione;
- attività di comunicazione e formazione rivolta al personale.

Al riguardo, si evidenzia che la Società – anche in conseguenza dell'elevato livello di integrazione che caratterizza il Gruppo di appartenenza e dell'uniforme applicazione di presidi operativi e di controllo all'interno del medesimo – dispone di un articolato *corpus* procedurale, che prevede adeguati controlli di linea e di secondo livello, nonché specifiche linee di *reporting* sia gerarchico che funzionale.

Con riferimento specifico al *corpus* procedurale interno, si evidenzia che è in fase di approvazione da parte della Società una specifica procedura relativa alla tenuta della contabilità, la predisposizione del bilancio ed le attività correlate.

Da ultimo si sottolinea che, a seguito del cambiamento della sede legale e amministrativa della Società, la Società sta provvedendo ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., prendendo in esame i nuovi e diversi rischi per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro presenti in (o comunque connessi con) la nuova sede.

L'impianto organizzativo in essere a livello di Gruppo, integrato alla luce delle specificità locali e delle esigenze di cui al Decreto, è ispirato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza – disciplinato dal successivo capitolo 3 – e caratterizzato da autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Le procedure aziendali sono preordinate a garantire, attraverso la puntuale e formalizzata definizione delle fasi e sotto-fasi operative e l'articolazione delle relative competenze in ragione del principio di segregazione, il massimo grado di efficienza e trasparenza nello svolgimento di tutte le attività aziendali nel cui ambito risieda il rischio di commissione di uno o più dei reati contemplati dal Decreto.

Tutte le procedure che regolano, in conformità ai principi di cui sopra, l'intera operatività aziendale sono rese tempestivamente disponibili ai destinatari del Modello attraverso la Intranet di Gruppo, e precisamente al seguente indirizzo: <http://sharepoint.bmc.com/BMC%20Policies/default.aspx>

2.4. Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello – in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto – un “atto di emanazione dell'organo dirigente”, la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto identifica in un «*organismo interno all'ente*», dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b), l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento (di seguito, l'«**Organismo**» ovvero, in breve, l'«**OdV**»).

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto, l'OdV ha il compito di vigilare, con autonomi poteri di iniziativa e controllo:

- a) sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità del medesimo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- b) sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dell'eventuale accertamento di violazioni.

In assenza di specifiche indicazioni nel Decreto, la Società ha ritenuto di definire la struttura e la composizione del menzionato organismo sulla base delle proprie caratteristiche dimensionali e delle proprie regole di *governance*, tenendo conto della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Come pure suggerito dalle, pur sporadiche, pronunce giurisprudenziali sul punto, è opinione del *management* che la struttura collegiale di siffatto organismo costituisca la miglior garanzia per consentire allo stesso di poter efficacemente assolvere i suoi compiti.

Al fine di garantire l'effettivo svolgimento delle relative mansioni, la società si impegna, inoltre, ad identificare i membri dell'Organismo tra soggetti che dispongano di una conoscenza approfondita dell'attività della società e che siano al contempo dotati di un'indipendenza tale da assicurare la credibilità e l'autorevolezza sia dell'OdV che delle sue funzioni.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene ineludibili, ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, le seguenti caratteristiche:

- a) autonomia e indipendenza, fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica, da realizzarsi anche mediante il relativo inserimento quale unità di *staff* in posizione elevata nell'organizzazione societaria. L'OdV – proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione – effettuerà un'attività di *reporting* periodico direttamente al massimo vertice aziendale. Inoltre, la composizione dell'OdV e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle relative valutazioni e determinazioni;
- b) professionalità, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso demandate ai sensi del Decreto e del Modello;

c) continuità di azione; a tal fine, l'OdV deve:

- verificare nel continuo il rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
- verificare l'effettiva attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- rappresentare un referente costante per tutto il personale della Società e per il *management*, promuovendo, anche in concorso con le competenti funzioni aziendali, la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello.

In considerazione di quanto precede, le mansioni di Organismo di Vigilanza sono pertanto assegnate ad un organo collegiale composto dal Presidente del Collegio sindacale, con mansioni di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, e due professionisti interni alla Società, particolarmente qualificati in materia legale, organizzativa, contabile, di analisi e valutazione dei rischi e dotati di adeguata e comprovata professionalità nelle anzidette materie.

I membri dell'OdV sono designati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica per l'intera durata del relativo mandato. Sono rieleggibili.

L'eventuale revoca dei componenti dell'OdV, da disporsi esclusivamente per ragioni connesse a rilevati e gravi inadempimenti rispetto al mandato conferito, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere preventivamente comunicata al Collegio Sindacale.

3.2. Cause di ineleggibilità e/o di decadenza

Costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- a) la condanna (o il patteggiamento), con sentenza anche non irrevocabile, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) la condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato, a:
 - pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, del credito e dei mercati mobiliari, nonché dalla vigente normativa antiriciclaggio;
 - reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
 - reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) la sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;

- e) l'aver svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria.

Costituiscono cause di decadenza dall'incarico dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) il verificarsi di una causa di ineleggibilità;
- b) le dimissioni, la sopravvenuta incapacità, la morte, la revoca o la decadenza dalla carica di Sindaco;
- c) la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro o il cambio di mansione, che determini l'assegnazione a funzioni aziendali incompatibili con l'esercizio delle mansioni di componente l'Organismo;
- d) l'assenza a tre o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi;
- e) il verificarsi di circostanze tali da menomare gravemente e fondatamente l'indipendenza o l'autonomia di giudizio del componente;
- f) il grave inadempimento – dovuto a negligenza o imperizia – delle mansioni affidate all' Organismo;
- g) l'adozione di reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti degli altri componenti;
- h) l'applicazione di sanzioni disciplinari.

A garanzia della loro indipendenza, i membri dell'OdV, per tutta la durata dell'incarico, non dovranno, inoltre:

- a) intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla specifica condizione patrimoniale del soggetto;
- b) essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da comportare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- c) essere in rapporti familiari con amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei due punti precedenti;
- d) essere, comunque, titolari di interessi in conflitto, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare la propria indipendenza di giudizio.

Nei casi di decadenza di un membro dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede a reintegrarne la composizione; il componente di nuova nomina resta in carica per l'intera durata del mandato degli altri componenti.

Per tutti gli altri aspetti operativi, l'OdV provvederà ad autoregolamentarsi attraverso uno specifico Regolamento, corredato da norme volte a garantirne il miglior funzionamento. L'adozione di tale regolamento è portata a conoscenza del Consiglio alla prima seduta utile.

3.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV svolge le sue funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di alcuna altra funzione aziendale, né del Consiglio di Amministrazione, al quale tuttavia riporta gli esiti delle proprie attività: esso, quindi, agisce in base alle finalità attribuitegli dalla legge e orienta il proprio concreto operare al perseguimento delle medesime.

In conformità a quanto previsto dal Decreto, l'OdV esercita i propri poteri di iniziativa e controllo nei confronti di tutti i settori della Società, compreso il Consiglio di Amministrazione ed i relativi componenti, nonché dei collaboratori esterni e dei consulenti.

In adempimento ai compiti demandatigli ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono affidate all'OdV le seguenti attività:

- a) diffondere e verificare nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello e nel Codice Etico;
- b) predisporre il piano annuale delle verifiche che intende svolgere per verificare l'adeguatezza e il funzionamento del Modello;
- c) verificare, anche attraverso controlli periodici e/o non preventivamente comunicati, le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello e l'efficienza dei protocolli posti in essere dalla Società a presidio delle medesime, avuto particolare riguardo al complessivo sistema delle deleghe, delle procure e delle modalità di gestione dei flussi finanziari;
- d) richiedere, raccogliere ed elaborare, ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'adeguatezza e dell'osservanza del Modello da parte dei destinatari, istituendo specifici canali informativi "dedicati" diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e determinando inoltre modalità e periodicità di trasmissione;
- e) verificare e controllare la regolare tenuta e l'efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;
- f) condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello, anche sulla base delle segnalazioni pervenute;
- g) segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- h) verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate;
- i) predisporre un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza del Modello e del Codice Etico, differenziato secondo il ruolo, la responsabilità dei destinatari e la circostanza che i medesimi operino in aree a rischio, prevedendo in particolare il contenuto e la periodicità dei corsi, l'obbligatorietà della partecipazione alle attività formative e specifici controlli finalizzati a verificare l'effettiva frequenza ed apprendimento;
- j) valutare periodicamente l'adeguatezza del Modello rispetto alle disposizioni ed ai principi regolatori del Decreto;
- k) valutare periodicamente l'adeguatezza dei flussi informativi e adottare le eventuali misure correttive;
- l) trasmettere tempestivamente al Consiglio d'Amministrazione ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'OdV, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni contenute nel Decreto.

Quanto al compito dell'OdV di curare l'aggiornamento del Modello, siffatta funzione si traduce nelle seguenti attività:

- a) monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento;
- b) predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello;
- c) vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge;
- d) valutare, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso;
- e) proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello;
- f) verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- g) vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del Modello. L'OdV dovrà pertanto anche svolgere controlli incrociati per verificare l'effettiva corrispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti ed i poteri formalmente conferiti attraverso le procure in essere.

Al fine di garantire piena efficacia alla sua azione, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli ai sensi del Decreto.

Nello svolgimento delle proprie mansioni ed in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario od opportuno per il corretto svolgimento delle funzioni previste dal Decreto, l'OdV può richiedere informazioni o rivolgere comunicazioni al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, i quali possono a loro volta richiederne la convocazione. Resta impregiudicata la facoltà, per l'OdV, di sollecitare la verifica circa l'eventuale sussistenza degli elementi richiesti dalla legge ai fini della proposizione di azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'Organismo di Vigilanza si può avvalere sia del supporto di altre funzioni interne della Società, sia di consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo, ovvero di aggiornamento del Modello.

All'OdV è assegnato un congruo *budget* annuale, stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, affinché lo stesso possa svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

In ogni caso, l'OdV potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione mezzi finanziari e logistici ulteriori rispetto al fondo di dotazione, necessari a consentirne la normale operatività e per svolgere analisi ed indagini ritenute necessarie per la verifica dell'adeguatezza del Modello.

3.4. Reporting nei confronti degli organi societari

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e, nei modi di seguito precisati, al Collegio Sindacale.

L'attività di *reporting* a siffatti organi, competenti a convocare l'Assemblea dei soci, costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli amministratori, affidato, per previsione legislativa e statutaria, ai soci.

L'OdV riferisce al Consiglio con periodicità annuale in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti, ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.

L'OdV redige inoltre una relazione generale sul proprio operato e sulla propria gestione di spesa che, con cadenza almeno annuale, viene portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

3.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

3.5.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.

Il Decreto contempla, tra i requisiti di idoneità del Modello, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza identifica in via generale o su base particolare le informazioni - rilevanti ai fini della verifica dell'adeguatezza e dell'osservanza del Modello - che devono essergli trasmesse, nei tempi e nei modi definiti dall'OdV medesimo, da parte dei destinatari del Modello.

In ogni caso, gli organi sociali sono tenuti a riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Il personale, dipendente e non, deve riferire ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni:

- a) devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società;
- b) l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto l'eventuale decisione di non procedere ad un'indagine interna;
- c) le segnalazioni dovranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- d) al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di canali informativi "dedicati".

In ogni caso, ciascun responsabile di funzione è tenuto ad informare l'OdV di ogni anomalia, atipicità o violazione del Modello eventualmente riscontrata nell'ambito delle verifiche condotte sull'area/funzione di propria competenza.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

3.5.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- a) i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- b) i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell'amministrazione finanziaria, di amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica Amministrazione, alle richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- c) le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- d) i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

3.5.3. Sistema delle deleghe

All'OdV, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

4.1. Formazione del personale

4.1.1. Pubblicità e diffusione del Modello

L'adeguata formazione e la costante informazione dei destinatari in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori estremamente rilevanti ai fini della corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione adottato.

Tutti i destinatari del Modello, ivi inclusi i *partners* ed i collaboratori esterni, sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli.

Viene effettuata un'attività di comunicazione a tutti i dipendenti, collaboratori, *management* e vertice aziendale della Società mediante:

- a) una comunicazione iniziale: l'adozione del presente documento è comunicata a tutte le risorse di cui l'azienda si avvale al momento dell'adozione stessa. Alle risorse di nuovo inserimento viene consegnato un set informativo, contenente il testo del Decreto, il presente documento "*Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*" e il Codice Etico, con il quale assicurare alle medesime le conoscenze considerate di primaria rilevanza. L'avvenuta consegna della documentazione di cui sopra dovrà risultare da meccanismi – anche informatici – atti a comprovarne l'effettiva e consapevole ricezione;
- b) una specifica attività di formazione: tale attività di formazione "continua" può essere sviluppata facendo ricorso a strumenti e procedure informatiche (*intranet* aziendale, strumenti di autovalutazione, ecc.) e/o a incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici e risulta differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.
- c) Affissione del modello nell'apposita bacheca

La Società rende disponibile il proprio Codice Etico ed i principi generali che ispirano il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a tutti i soggetti terzi con i quali venga in contatto nella propria operatività, quali consulenti e *partners* commerciali.

Viene garantita la comunicazione di ogni aggiornamento apportato al Modello e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

4.1.2. Formazione

Come sopra menzionato, si prevedono interventi differenziati in ragione del ruolo, della responsabilità dei destinatari e della circostanza che i medesimi operino in aree a rischio, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse. Pertanto, si prevedono un modulo comune e moduli di approfondimento specifici e mirati per ciascuna area ritenuta a rischio.

Più in particolare:

- a) modulo per dirigenti: il Modello verrà illustrato a tutto il personale dirigente, attraverso l'ausilio di strumenti che consentano un'informazione efficace e memorizzabile.

Nel corso dell'incontro verranno affrontati, a cura delle competenti strutture aziendali, i seguenti temi:
 - introduzione alla normativa: tutto il personale sarà reso edotto delle conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di reati da parte di soggetti che per essa agiscono, delle caratteristiche essenziali dei reati previsti dal Decreto e della funzione che il Modello svolge in tale contesto;
 - illustrazione delle singole componenti del Modello organizzativo e delle specifiche finalità preventive che esso è chiamato ad assolvere.
- b) modulo formativo per tutti i dipendenti: da svilupparsi mediante specifiche sessioni di aula o attraverso corsi di autoformazione da attivare sulla *intranet*

aziendale. In ogni caso, sarà prevista la certificazione di avvenuta fruizione e la valutazione relativa all'apprendimento.

- c) moduli di approfondimento: saranno effettuati incontri mirati in ciascuna delle aree a rischio al fine di illustrare, con riferimento ai singoli processi aziendali, le modalità operative connesse all'esercizio delle singole aree di attività ritenute a rischio ed i protocolli posti a presidio, con modalità di formazione il più possibile di tipo interattivo.
- d) moduli per neo assunti: nell'ambito dei moduli formativi per il personale neo assunto sarà presente una sezione dedicata alle tematiche relative al Decreto. Tali moduli saranno gestiti dalla competente funzione aziendale, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza. All'Organismo di Vigilanza è assegnato il compito di verificare che le funzioni aziendali pongano in essere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

La partecipazione ai momenti formativi sopra descritti (obbligatoria) sarà formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza e l'inserimento nella banca dati dell'Organismo di Vigilanza dei nominativi dei presenti.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Organismo di Vigilanza potrà prevedere specifici controlli, anche a campione o attraverso test di valutazione/autovalutazione, volti a verificare la qualità del contenuto dei programmi di formazione e l'effettiva efficacia della formazione erogata.

4.2. Informativa a collaboratori esterni e partners

BMC promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo ed i fornitori. A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la Società ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società.

5. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Profili generali

Ai fini di un'efficace attuazione del Modello, fondamentale rilievo assume l'introduzione di un adeguato e specifico sistema disciplinare, volto a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni e delle procedure contenute nel Modello stesso ed atto svolgere un'opportuna azione di deterrenza.

Tale sistema disciplinare si applica nei confronti di tutti coloro che siano legati da un rapporto contrattuale di qualunque natura con la Società, e in particolar modo nei confronti degli Amministratori, dei componenti degli organi di vigilanza o di controllo, dei dipendenti e dei collaboratori e terzi che operino per conto della Società.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, tale codice disciplinare deve integrare i presupposti di idoneità ai sensi del Decreto con i profili giuslavoristici definiti dalla corrente normativa codicistica, dalla legislazione speciale e dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto delle competenti funzioni aziendali, anche con riferimento alla divulgazione del codice disciplinare ed alla adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla segnalazione all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, di ogni violazione accertata del Modello organizzativo di cui venga a conoscenza.

Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni al Modello e l'applicazione di sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* aziendale e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali tutti dovranno in ogni caso mantenere informato l'Organismo di Vigilanza di ogni procedimento sanzionatorio attuato e del suo esito.

Le sanzioni eventualmente irrogate dovranno sempre essere adottate nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione.

Poiché ciascuna violazione si materializza secondo aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto opportuno individuare – alla stregua della previsione di cui all'art. 133 c.p. – taluni parametri che possono oggettivamente guidare l'applicazione della sanzione – nel rispetto del predetto principio di proporzionalità – in caso di violazione del Modello. Nella valutazione della sanzione da applicare dovranno essere considerati i seguenti parametri:

- esistenza e rilevanza – anche all'esterno – delle conseguenze negative derivanti alla Società dalla violazione del Modello;
- intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione (es. essersi attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla società;
- pluralità delle violazioni e ripetizione delle stesse da parte di chi è già stato sanzionato;
- tipologia di rapporto instaurato con il soggetto che pone in essere la violazione (rapporto di collaborazione, rapporto di consulenza, rapporto organico, lavoro subordinato di tipo impiegatizio, lavoro subordinato di tipo dirigenziale, ecc.);
- mansioni del lavoratore e/o posizione funzionale nell'azienda di colui che viola il Modello;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

La gravità del comportamento del lavoratore e l'idoneità ad incidere sul vincolo di fiducia che lo lega all'azienda, può e deve essere valutato separatamente dall'eventuale rilevanza penale della condotta.

In considerazione di quanto sopra, il codice disciplinare applicabile ai soggetti che collaborano con la Società a titolo di lavoratori dipendenti - dirigenti e non dirigenti - Amministratori, componenti degli organi di vigilanza o di controllo, collaboratori, consulenti e terzi che operino per conto o nell'ambito della medesima Società si uniformerà alle linee guida illustrate nei paragrafi seguenti.

5.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati (non dirigenti)

Le condotte dei lavoratori dipendenti non conformi alle norme comportamentali previste dal Modello e/o dal Codice Etico costituiscono illeciti disciplinari e, in quanto tali, sono sanzionate.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il sistema sanzionatorio, parte integrante del Modello, è posto in essere nel rispetto ed entro i limiti dettati dalla legge e/o dalle disposizioni contrattuali applicabili e, in particolare, dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (c.d. "**Statuto dei Lavoratori**") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale; e ciò, sia per quanto riguarda la natura delle sanzioni irrogabili, sia per quanto riguarda le modalità di esercizio del potere disciplinare.

A tal riguardo, occorre tenere presente che la Società applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del Terziario e della Distribuzione dei Servizi ("**Commercio**").

Occorre ancora ricordare che, ai sensi dell'art. 219 del c.c.n.l. applicato, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.

Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

In particolare, le mancanze dei dipendenti possono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

Biasimo verbale, biasimo scritto: incorre nell'irrogazione del biasimo inflitto verbalmente e/o del biasimo inflitto per iscritto il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle aree che non presentano profili di rischio (così come individuate e descritte nel precedente paragrafo 2.3.1. del presente Modello), commetta colposamente un'infrazione di lieve entità, che non assuma rilevanza esterna all'azienda e che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato.

Multa: incorre nell'irrogazione della sanzione della multa, d'importo non eccedente di quattro ore della normale retribuzione, il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali escluse dalle aree non a rischio (così come individuate e descritte nel precedente paragrafo 2.3.1. del presente Modello), commetta colposamente un'infrazione di lieve entità, che non assuma rilevanza esterna all'azienda e che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato.

In particolare, incorre nella sanzione della multa colui che:

- esegua con negligenza o violi colposamente le procedure che regolano l'attività nelle aree escluse da quelle che non presentano profili di rischio (così come individuate e descritte nel precedente paragrafo 2.3.1. del presente Modello);
- esegua con negligenza o violi colposamente le norme comportamentali fissate dal Codice Etico in relazione ad attività che non rientrano nelle aree che non presentano profili di rischio (così come individuate e descritte nel precedente paragrafo 2.3.1. del presente Modello);
- ometta di informare l'Organismo di Vigilanza di eventuali anomalie gestionali o di condotte poste in essere da sé o da altri, che possano determinare l'insorgere di rischi penali rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- reiteri per più di due volte un'infrazione già sanzionata con il biasimo verbale o il biasimo scritto.

Sospensione dalla retribuzione e dal servizio: incorre nell'irrogazione della sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, fino a un massimo di dieci giorni, il dipendente che:

- nell'esercizio delle attività aziendali in aree escluse da quelle non a rischio (così come individuate e descritte nel precedente paragrafo 2.3.1. del presente Modello), commetta colposamente un'infrazione al Modello che assuma rilevanza anche esterna all'azienda e che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato;
- nell'esercizio delle attività aziendali in aree escluse da quelle che non presentano profili di rischio (così come individuate e descritte nel precedente paragrafo 2.3.1. del presente Modello, commetta dolosamente un'infrazione al Modello che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato;
- reiteri colposamente, per più di due volte, un'infrazione al Modello già sanzionata con la multa.

Licenziamento senza preavviso: incorre nell'irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa senza preavviso il dipendente che:

- adotti, violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, commettendo uno dei reati per cui è prevista l'applicabilità del Decreto nei confronti della Società;
- adotti, violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati per cui è prevista l'applicabilità del Decreto nei confronti della Società;
- adotti, violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, anche in via cautelare.

5.3 Sanzioni per i dirigenti

I dirigenti della Società, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare che di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, del modello adottato dalla Società, il potere disciplinare nei confronti del dirigente verrà esercitato nel rispetto della procedura ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Per quanto concerne le misure sanzionatorie, si procederà all'applicazione delle medesime sanzioni previste per gli altri dipendenti – ossia quelle elencate al paragrafo 5.2 che precede – in presenza delle medesime infrazioni ivi indicate.

5.4 Sanzioni per i soggetti esterni aventi rapporti contrattuali con la Società

L'inosservanza da parte di *partners* commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti negoziali con le Società, delle clausole contrattuali volte ad evitare condotte o comportamenti che possano determinare l'applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti e potrà determinare – laddove consentita dalla normativa applicabile – la risoluzione del rapporto stesso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società o che la Società sia chiamata a risarcire, e fermo restando l'esercizio da parte della Società di tutte le ulteriori prerogative di legge.

5.5. Sanzioni per i membri dell'Organismo di Vigilanza

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo provvederà ad

informare mediante relazione scritta l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, nel valutare la condotta in violazione del Modello di un componente dell'Organismo di Vigilanza, dovrà tenere conto delle particolari circostanze, condizioni e modalità in cui si è verificata la condotta stessa, e potrà adottare, nei confronti di colui che pone in essere l'infrazione del Modello, ove ne sussistano i presupposti di legge, il provvedimento della rimozione dalla carica, fermo il diritto al risarcimento degli eventuali danni che l'infrazione potrebbe generare alla Società, e fermo l'esercizio di ogni altra prerogativa di legge.

5.6 Sanzioni per gli Amministratori

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare mediante relazione scritta l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, nel valutare la condotta in violazione del Modello di un suo componente, dovrà tenere conto delle particolari circostanze, condizioni e modalità in cui si è verificata la condotta stessa, e potrà adottare, nei confronti di colui che pone in essere l'infrazione del Modello, ove ne sussistano i presupposti di legge, il provvedimento della rimozione dalla carica e l'azione di responsabilità, fermo il diritto al risarcimento degli eventuali danni che l'infrazione potrebbe generare alla Società, e fermo l'esercizio di ogni altra prerogativa di legge.

5.7 Sanzioni per i Sindaci

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno dei componenti del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, nel valutare la condotta in violazione del Modello di un sindaco, dovrà tenere conto delle particolari circostanze, condizioni e modalità in cui si è verificata la condotta stessa e potrà adottare, nei confronti di colui che pone in essere l'infrazione del modello, ove ne sussistano i presupposti di legge, il provvedimento della rimozione dalla carica, fermo il diritto al risarcimento degli eventuali danni che l'infrazione potrebbe generare alla Società, e fermo l'esercizio di ogni altra prerogativa di legge.

6. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello, in quanto strumento volto a disciplinare l'operatività aziendale e a rifletterne l'organizzazione, deve qualificarsi, oltre che per la propria concreta e specifica efficacia, per la dinamicità, ovverosia per la capacità di seguire ed allo stesso tempo orientare i cambiamenti organizzativi dell'azienda.

Tale dinamicità è un portato essenziale connaturato alla concretezza del Modello e determina la necessità di procedere ad una costante attività di aggiornamento del medesimo, in virtù del continuo evolversi della realtà aziendale, del contesto di riferimento e, soprattutto, del modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti.

Il Consiglio di Amministrazione è, per espressa previsione del Decreto, il soggetto cui compete, in via permanente, la responsabilità circa l'adozione e l'efficace attuazione del Modello. Spetta pertanto allo stesso, anche sulla base dell'impulso e dei

suggerimenti formulati periodicamente dall'OdV, ogni valutazione circa l'effettiva implementazione di interventi di aggiornamento integrazione o in generale modifica del Modello.

In ogni caso, tale attività di aggiornamento sarà precipuamente volta a garantire nel continuo l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal Decreto.

Resta fermo in capo all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal Decreto, il compito di "curare" l'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio ogni intervento ritenuto utile ai fini di cui sopra, laddove il medesimo OdV riscontri esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dell'accertamento di violazioni.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**ALLEGATO 1
I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001**

INDICE

1	PREMESSA.....	4
2	REATI CONNESSI ALLA GESTIONE DI FONDI PUBBLICI.....	5
2.1	MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO	6
2.2	INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO.....	7
2.3	TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE.....	7
3.	REATI CONNESSI ALLA GESTIONE VALORI.....	8
4.	REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	10
4.1	FRODE INFORMATICA AI DANNI DELLO STATO.....	11
4.2	CONCUSSIONE	12
4.3	CORRUZIONE	14
4.4	TRUFFA IN DANNO DELLO STATO.....	19
5.	REATI SOCIETARI	21
5.1	FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI	21
5.2	FALSO IN PROSPETTO	23
5.3	IMPEDITO CONTROLLO	24
5.4	REATI SUL CAPITALE.....	25
5.5	ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA.....	29
5.6	AGGIOTAGGIO	29
5.7	OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	31
5.8	OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA.....	32
6.	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	133
7.	REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	33
7.1	REATI CON FINALITÀ TERRORISTICHE	33
7.2	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	34

8. REATI DI ABUSO DI MERCATO.....	35
8.1 ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	35
8.2 MANIPOLAZIONE DEL MERCATO	37
9. REATI TRANSNAZIONALI	39
9.1 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	39
9.2 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	40
9.3 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI	41
9.4 ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	41
9.5 DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE.....	42
9.6 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	43
9.7 FAVOREGGIAMENTO PERSONALE	44
10. DELITTI CONTRO LA PERSONA COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	45
11. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....	47
12. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DEI DATI.....	51
13. REATI CONTRO L'INDUTRIA E IL COMMERCIO	56
14. REATI IN MATERIA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	67
15. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	70
16. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	77
17. REATI AMBIENTALI.....	78

1 PREMESSA

Nel presente documento vengono illustrate le fattispecie di reato la cui commissione, nell'interesse o a vantaggio di BMC Software Srl (di seguito la "**Società**") può determinare, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il "**Decreto**"), la responsabilità amministrativa della medesima.

Di seguito si sintetizzano, in ordine temporale, gli interventi normativi che hanno introdotto e successivamente ampliato il catalogo dei reati rilevanti ai sensi della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica:

- Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001: i reati realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- Legge n. 409 del 23 novembre 2001, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*" (art. 6): i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25-*bis* del Decreto);
- Decreto Legislativo n. 61 del 11 aprile 2002 (art. 3), successivamente modificato ed integrato con la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005: i reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 (art. 3): i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto);
- Legge n. 228 del 11 agosto 2003, successivamente modificato con Legge n. 38 del 6 febbraio 2006: i delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto);
- Legge n. 62 del 18 aprile 2005 recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee*" e il recepimento, quindi, della normativa in materia di "*market abuse*" nel nostro ordinamento: i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;
- Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 (art. 8): i delitti in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* del Decreto);
- Legge n. 146 del 16 marzo 2006: i reati transnazionali¹;
- Legge n. 123 del 3 agosto 2007: i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007: i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* del Decreto);

¹ Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* cod. pen.); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990); Riciclaggio (artt. 648-*bis* cod. pen.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-*ter* cod. pen.); Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* cod. pen.); Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

- Legge n. 48 del 18 marzo 2008: i delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto).

* * * *

2 REATI CONNESSI ALLA GESTIONE DI FONDI PUBBLICI

Art. 24 del Decreto – *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

Le norme sono finalizzate alla repressione dei fenomeni di “*frode nelle sovvenzioni*”, con riferimento sia alle ipotesi di indebita captazione che a quelle di illecita utilizzazione di risorse pubbliche. In particolare, si tutela la fase dell'istruttoria del finanziamento e della sua erogazione, attraverso la repressione delle condotte di indebita captazione di erogazioni pubbliche, realizzate tramite l'esibizione di documentazione falsa o l'omissione di informazioni dovute (art. 316-*ter* cod. pen.), ovvero tramite la fraudolenta induzione in errore di terzi (art. 640-*bis* cod. pen.); nonché la fase successiva all'erogazione, punendo gli abusi consistenti nell'impiego di finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per finalità diverse da quelle per la realizzazione delle quali erano stati concessi (art. 316-*bis* cod. pen.).

Gli articoli del codice penale richiamati nella presente sezione riguardano i finanziamenti pubblici aventi per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, enti pubblici, UE).

Per finanziamenti pubblici si intendono:

1. contributi, ossia concorsi in spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e produttivi. Possono essere in conto capitale e/o in conto interessi: i primi sono erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate condizioni; i secondi consistono nell'accollo da parte dello Stato e degli enti pubblici di parte degli interessi dovuti per operazioni di credito, talvolta dell'intero ammontare;
2. sovvenzioni, ossia attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (*i.e.* senza obbligo di restituzione) e possono avere carattere periodico oppure *una tantum*;
3. finanziamenti in senso stretto, ossia atti negoziali, operazioni di credito con cui lo Stato finanzia un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogatagli a medio o a lungo termine con pagamento in parte, o integralmente, degli interessi da parte dello Stato o di altro ente pubblico. I finanziamenti si caratterizzano per l'esistenza di una obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine specifico preventivamente determinato, per l'esistenza di una obbligazione di restituzione, nonché per l'esistenza di ulteriori

diversi altri oneri. Rientrano nel concetto di finanziamento anche tutti i crediti agevolati, restando invece esclusi i finanziamenti aventi rilievo squisitamente privatistico.

Tra gli articoli richiamati, in particolare si evidenziano i seguenti.

2.1 Malversazione a danno dello Stato

– Art. 316-bis cod. pen. – *Malversazione a danno dello Stato*

A. Fattispecie

Il reato di malversazione consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati. L'ipotesi criminosa si caratterizza per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

B. Elemento oggettivo

La norma è diretta a tutelare l'interesse dello Stato e degli altri enti pubblici a far sì che gli interventi economici di sostegno ad opere o attività di pubblico interesse non siano vanificati o indeboliti dall'inerzia dei beneficiari.

L'elemento materiale del reato in esame si compone di un presupposto e della condotta. Il presupposto consiste nell'ottenimento, da parte dell'agente – soggetto estraneo alla pubblica amministrazione – di una sovvenzione, di un contributo o di un finanziamento erogati dallo Stato e destinati ad una finalità pubblica. La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta dalla predetta finalità, senza che assuma rilevanza la circostanza che l'attività programmata si sia comunque svolta.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello Stato è costituito dal dolo generico, ossia, dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinate a determinate finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato. Ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire.

D. Momento consumativo

Il reato, in quanto a condotta omissiva, si consuma alla scadenza del termine entro il quale il finanziamento deve essere utilizzato.

E. Considerazioni applicative

Il reato è configurabile, ad esempio, qualora erogazioni pubbliche ricevute con un vincolo di destinazione (ad esempio, al fine di provvedere ad assunzioni agevolate di personale o ad attività di formazione del personale o di ausiliari), vengano indebitamente destinate ad altro fine (ad esempio, per ristrutturazioni di immobili o per l'adeguamento della sicurezza).

2.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

- Art. 316-ter cod. pen. – *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*

A. Fattispecie

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato punisce la condotta di chi, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

B. Elemento oggettivo

La norma è diretta ad evitare frodi che, sebbene non presentino gli elementi propri del reato di truffa, determinano, in ogni caso, un danno allo Stato attraverso l'indebita percezione di prestazioni pubbliche.

Il reato si configura quando le somme ricevute a titolo di contributo, finanziamento o sovvenzione non siano dovute, ovvero sia non sussistano gli estremi per poter aspirare o pretendere di ottenerle e quindi manchi la giustificazione di un pubblico interesse. Nell'ipotesi in cui le erogazioni pubbliche siano ottenute con artifici o raggiri si realizza il reato di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis cod. pen.. (v. oltre).

C. Elemento soggettivo

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di ottenere somme destinate a soddisfare un pubblico interesse pur non avendo titolo a richiederle e ad ottenerle.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma all'atto dell'ottenimento di erogazioni pubbliche non dovute.

E. Considerazioni applicative

Il reato ha un ambito di applicazione più esteso rispetto a quello di cui all'art. 316-bis cod. pen. e può coinvolgere un numero maggiore di strutture e funzioni (quali ad esempio la funzione contabilità, risorse umane, ...) che, mediante presentazione di documenti o dichiarazioni falsi o attestanti informazioni non rispondenti al vero od omissive si attivino al fine di ottenere erogazioni pubbliche non dovute.

2.3 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

- Art. 640-bis cod. pen. – *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

A. Fattispecie

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche punisce la condotta fraudolenta consistente nella formazione e utilizzazione di falsi documenti per captare, a favore della Società o della clientela, finanziamenti pubblici.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche costituisca una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen.. La collocazione della norma in un particolare articolo e soprattutto l'autonomo *nomen juris* indurrebbero, tuttavia, a ritenere che la norma, introdotta dall'art. 22 della legge 19 marzo 1990, n. 55, delinei una figura autonoma di reato.

B. Elemento oggettivo

I requisiti della condotta sono i medesimi richiesti per l'integrazione del reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. (v. oltre). L'elemento specializzante rispetto al reato di truffa è costituito dall'oggetto materiale della frode, cioè da ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee: dal punto di vista oggettivo, per la sussistenza del reato, è richiesta, dunque, la presenza di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, il reato in questione è rivolto a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

C. Elemento soggettivo

Il soggetto attivo deve avere coscienza della particolare natura delle erogazioni e della loro provenienza dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

D. Considerazioni applicative

Con riferimento alle considerazioni applicative relative al reato in esame si rinvia a quanto evidenziato in merito al reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen..

3. REATI CONNESSI ALLA GESTIONE VALORI

Art. 25-bis del Decreto – *Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25-bis sono i seguenti:

- art. 453 – *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;*
- art. 454 – *Alterazione di monete;*
- art. 455 – *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;*
- art. 457 – *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;*

- art. 459 – *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;*
- art. 464 – *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;*
- art. 460 – *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;*
- art. 461 – *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.*

A. Fattispecie

Le condotte relative agli articoli sopra esposti possono essere distinte in:

1. contraffazione: produzione di valori, da parte di chi non è autorizzato, in modo da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;
2. alterazione: modifica delle caratteristiche materiali o formali di valori genuini, volta a creare l'apparenza di un valore monetario diverso;
3. introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di valori contraffatti o alterati:
 - l'introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato valori altrove contraffatti;
 - la detenzione rappresenta la disposizione, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, dei valori contraffatti o alterati;
 - la spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, i valori contraffatti o alterati;
4. acquisto o ricezione di valori falsificati da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterli in circolazione:
 - l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di valori;
 - la ricezione, invece, è rappresentata dal semplice rendersi destinatari dei predetti valori per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione i valori contraffatti o alterati.

Per valori si intendono: monete, valori di bollo, carte filigranate, carte e cedole al portatore emessi dai Governi (ossia banconote, biglietti dello Stato, carte al portatore) e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato).

La rilevazione è finalizzata ad individuare le eventuali condotte che mettono in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario (c.d. "reati di falso"). Le condotte delittuose sono indicate nell'art. 453 cod. pen., mentre i

successivi articoli citati prevedono ipotesi analoghe con alcune specifiche peculiarità.

B. Elemento oggettivo

Le norme sopra richiamate sono dirette a tutelare la fede pubblica ossia l'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

C. Elemento soggettivo

Secondo parte della dottrina, nei delitti di falso, a costituire il dolo non è sufficiente la consapevole volontà di compiere le condotte sopra delineate, ma occorre che il soggetto si renda conto di nuocere ad altri, con la conseguenza che il dolo è escluso allorché il soggetto erroneamente creda che il suo falso sia innocuo.

D. Momento consumativo

I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo sono, generalmente, reati di pericolo e pertanto il falso si consuma al semplice verificarsi del pericolo di danno di un interesse economico o extraeconomico.

E. Considerazioni applicative

Mentre, da un punto di vista pratico, appaiono difficilmente configurabili ipotesi in cui possa ravvisarsi la responsabilità della Società nei reati di falsificazione o alterazione di monete o contraffazione di carta filigranata, risultano pienamente ipotizzabili i reati di spendita – eventualmente in buona fede – di monete falsificate, nel caso in cui non siano adottati i presidi previsti dalla legge per il ritiro dalla circolazione delle monete false comunque pervenute nella disponibilità della Società.

4. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In premessa si sottolinea che nell'ambito della Pubblica Amministrazione è ricompresa una vasta platea di soggetti, quali lo Stato, i Ministeri, gli enti pubblici in genere, i Comuni, le Regioni, le Province, gli organismi pubblici locali, l'Ufficio del Registro, l'Ufficio delle Imposte, la Banca d'Italia, la Consob, l'Ufficio Italiano dei Cambi, la SACE, l'Ufficio del Territorio, gli uffici del Catasto, le Camere di Commercio, Consorzi pubblici, etc. Inoltre, si ricorda che sono ricompresi anche gli organismi di livello internazionale quale, ad esempio, l'Unione Europea.

I risultati dell'attività di Mappatura evidenziano molte Strutture che hanno rapporti, più o meno frequenti, con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato. Ciò porta all'ipotetica assunzione in svariate attività del rischio di corruzione, concussione e truffa in danno dello Stato, con contestuale vantaggio o interesse della Società.

4.1 Frode Informatica ai danni dello Stato

Articolo 24 del Decreto – *Frode Informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico* (art. 640-ter cod. pen.)

A. Fattispecie

L'art. 640-ter cod. pen. punisce la condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La fattispecie in esame è, pertanto, diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

B. Elemento oggettivo

Scopo della norma è, accanto alla tutela del patrimonio del danneggiato, la tutela del regolare funzionamento dei sistemi informatici e telematici e della riservatezza che deve accompagnarne l'impiego.

La dottrina dominante ha elaborato tre tipi di condotta quanto al reato di frode informatica:

- (i) alterazione o immissione di dati;
- (ii) alterazione del *software* finalizzata alla frode;
- (iii) alterazione delle informazioni.

Conseguentemente, ai fini di cui all'art. 24 del Decreto, integra il reato di "*Frode informatica in danno dello Stato*":

- qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico procurando in tal modo alla Società un ingiusto profitto con danno verso la Pubblica Amministrazione;
- qualsiasi intervento (in qualsiasi modo), senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti procurando in tal modo alla Società un ingiusto profitto con danno verso la Pubblica Amministrazione.

Per sistema informatico deve intendersi l'*hardware* (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il *software* (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, *scanner*, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed

alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite *modem*).

È controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615-ter cod. pen., ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") e non quella di frode informatica ex art. 640-ter cod. pen..

La pena è aggravata nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Per l'integrazione di tale circostanza aggravante non rileva un'astratta qualifica del soggetto attivo, ma la legittimazione per motivi di prestazione d'opera.

C. Elemento soggettivo

Il dolo, secondo parte della giurisprudenza, è generico e consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto.

E. Considerazioni applicative

La frode informatica non è configurabile qualora, attraverso l'utilizzo di collegamenti telematici o supporti informatici, vengano trasmessi a Pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o ad Autorità di Vigilanza informazioni non veritiere (ad esempio, nel caso di trasmissione via *mail* o tramite *floppy disk* di *file* contenenti dati falsi). Possono, invece, sussistere gli estremi del reato in esame nelle ipotesi in cui i supporti informatici vengano in qualunque modo manipolati, ovvero, ad esempio, nel caso in cui, essendo ormai scaduto il termine per l'invio di determinati dati alle Autorità di Vigilanza, il sistema venga alterato in modo tale da far emergere che la trasmissione dei dati sia, invece, avvenuta nel termine prescritto.

4.2 Concussione

Articolo 25 del Decreto – *Concussione* (art. 317 cod. pen.)

A. Fattispecie

L'art 317 cod. pen. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

B. Elemento oggettivo

La fattispecie incriminatrice in esame tutela i principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché il principio della libertà di autodeterminazione del privato.

Gli elementi essenziali costitutivi di questo reato sono:

- l'abuso di qualità o di potere da parte del pubblico ufficiale. L'abuso di qualità ricorre quando gli atti compiuti dal soggetto non rientrano nella sfera della sua competenza funzionale o territoriale, ma egli fa valere la sua qualità di soggetto o di incaricato di pubblico servizio per conseguire il suo scopo illecito. L'abuso di potere si realizza tutte le volte che i poteri sono esercitati fuori dei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle istruzioni di servizio o senza le forme prescritte;
- la costrizione o induzione. La costrizione è intesa come minaccia di un male o come violenza fisica; l'induzione comprende ogni attività di persuasione, convinzione o suggestione che abbia come risultato di determinare la vittima a tenere una data condotta. Secondo parte della dottrina, l'induzione comprende anche l'inganno, sia nella forma degli artifici o raggiri, sia nella forma della semplice menzogna. (In dottrina si dibatte in merito all'opportunità di includere nella struttura della concussione anche il c.d. "*metus publicae potestatis*", ossia la consapevolezza nel soggetto passivo del carattere "indebito" della conseguente dazione o promessa e la sua consapevole soggezione).
- la promessa o dazione al soggetto attivo o ad un terzo di denaro o altra utilità. La promessa è l'impegno ad eseguire una prestazione futura; nel concetto di dazione rientra anche la ritenzione, ravvisabile, ad esempio, nel caso del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, si faccia regalare da un privato un oggetto che gli era stato consegnato semplicemente in visione o in prova. Si precisa come al concetto di "utilità" sia riconducibile qualsiasi cosa che rappresenti un vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale oggettivamente apprezzabile per la persona (pertanto anche i "favori sessuali").

Il reato di concussione è un reato proprio. L'art. 4 della legge 26 aprile 1990, n. 86, ha inserito tra i soggetti attivi l'incaricato di pubblico servizio, specularmente a quanto previsto per la corruzione. La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che il reato di concussione può anche essere commesso mediante l'intermediazione di un terzo. In tal caso occorre che il soggetto attivo privato non apporti un'iniziativa propria, ma si presenti come *nuncius* del pubblico ufficiale che deve venire individuato, anche se non nominativamente: la vittima deve, infatti, essere consapevole che il denaro od altra utilità è effettivamente voluto dal pubblico ufficiale, attraverso l'intermediazione del privato fattosi portatore delle richieste del funzionario.

Si è, inoltre, rilevato come, con riferimento a taluni settori della Pubblica Amministrazione permeati da una illegalità diffusa, la concussione risulti agevolata, in quanto attivata facendo riferimento ad una sorta di convenzione tacita ma generalmente riconosciuta ("concussione ambientale").

C. Elemento soggettivo

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, costringendo o inducendo altri all'indebito. Il dolo, dovendo investire tutti gli elementi del reato, esige anche la conoscenza del carattere indebito della dazione o promessa, cosicché se l'agente in buona fede ritiene che questa gli sia dovuta, il dolo è escluso, salva la sua responsabilità per altri eventuali reati ravvisabili nel fatto.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa. La semplice promessa di pagamento è, pertanto, sufficiente ad integrare gli estremi del reato consumato di concussione, costituendo il pagamento dell'indebito un *post factum* che serve solo alla realizzazione dell'illecito profitto, ma che è influente sul già avvenuto perfezionamento del reato.

E. Considerazioni applicative

Merita considerare la difficoltà di distinzione e la possibile interconnessione / ambivalenza tra il reato di concussione e i reati di corruzione (v. oltre); da ciò consegue la necessità di particolare attenzione da parte dell'impresa, soprattutto qualora vi sia il rischio di forme di concussione ambientale o di conseguimento di indebiti vantaggi da parte del soggetto passivo della concussione.

Poiché il reato in esame si caratterizza come "proprio", nel senso che il soggetto attivo deve necessariamente rivestire una delle qualifiche soggettive richiamate dalla fattispecie, lo stesso appare di scarsa configurabilità in relazione alla Società.

4.3 Corruzione

Articolo 25 del Decreto – *Corruzione*

Nel reato di corruzione vi è un abuso di funzione e un illecito profitto e le parti coinvolte si trovano in condizione di parità:

- il privato dà o promette e, con il fatto di corruzione, tende a conseguire un vantaggio illecito a danno della Pubblica Amministrazione;
- l'incaricato di pubblico servizio si fa corrompere, accettando una retribuzione (denaro o altra utilità) ovvero la promessa della stessa.

L'oggetto della corruzione può essere costituito sia da un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione **propria**), che da un atto d'ufficio (c.d. **impropria**). Si distingue, altresì, il caso in cui il fatto di corruzione si riferisca ad un atto che l'incaricato di un pubblico servizio deve ancora compiere (c.d. **antecedente**) dal caso in cui si riferisca ad un atto che il funzionario ha già compiuto (c.d. **sussequente**).

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25 del Decreto sono:

– art. 318 cod. pen. – *Corruzione per un atto d'ufficio*

A. Fattispecie

Il reato di corruzione di cui all'art. 318 cod. pen. punisce la condotta del pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio – ovvero per un atto d'ufficio da lui già compiuto – riceve, per sé o per un terzo una retribuzione, in denaro od altra utilità, che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

B. Elemento oggettivo

La norma intende tutelare i principi di buon andamento e di imparzialità dell'attività dell'Amministrazione, indicati nell'art. 97, comma 1, Costituzione.

L'art. 318 cod. pen. configura un reato a concorso necessario, in quanto richiede la contemporanea presenza di due soggetti specularmente operanti secondo lo schema degli artt. 318, 319, 320, 321 cod. pen.. Si tratta di un reato plurisoggettivo e, più in particolare, di un reato bilaterale.

La dottrina e la giurisprudenza individuano l'essenza della corruzione nel libero accordo tra il pubblico funzionario ed il privato, i quali si pongono in un rapporto di parità. Tale elemento distingue, pertanto, la corruzione dalla concussione che è contraddistinta, invece, dalla superiorità del funzionario, il quale strumentalizza la propria autorità e il proprio potere per coartare la volontà del privato.

L'“atto d'ufficio” è l'atto legittimo che rientra nella sfera di competenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio; esso non va inteso in senso formale e comprende, quindi, ogni comportamento del funzionario che sia attinente al suo ufficio. L'atto deve, inoltre, essere individuato o individuabile, cioè determinato nel contenuto o quanto meno nel genere di atti da compiere.

Secondo parte della giurisprudenza, tuttavia, la mancata individuazione in concreto del singolo atto oggetto di corruzione non esclude il reato qualora si accerti che la dazione o la promessa del denaro sia stata effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal soggetto e per compensarne i favori.

In particolare, si è evidenziato che nel caso in cui le dazioni di denaro siano periodiche o ripetute nel tempo, la controprestazione oggetto dell'accordo corruttivo, può ravvisarsi nell'impegno del pubblico ufficiale ad attivarsi in favore del privato ogni volta che ne ricorra l'opportunità o la necessità.

Il compenso che il privato dà e il funzionario accetta è indicato dalla legge con il termine “retribuzione”, che consiste in ogni prestazione in denaro od altra utilità che abbia il carattere di corrispettivo per l'atto d'ufficio compiuto dal funzionario. La norma richiede, inoltre, che tale retribuzione “non sia dovuta”, il che si verifica non solo quando è espressamente vietata dall'ordinamento giuridico, ma anche quando non è espressamente consentita dal medesimo. Naturalmente la retribuzione, pur nei casi in cui è ammessa da una norma

giuridica, da un atto amministrativo, da una consuetudine legittimatrice, diviene illegittima se supera l'entità consentita.

Secondo l'orientamento dominante, tra l'utilità offerta o promessa e l'atto d'ufficio deve sussistere un rapporto di proporzione, che non può ritenersi sussistente nei piccoli donativi d'uso (c.d. "*munuscula*"). Parte della giurisprudenza ha, tuttavia, rilevato che il delitto è comunque ravvisabile anche nel caso di tenuità della somma o dell'utilità, perché la lesione giuridica prodotta attiene al prestigio e all'interesse della pubblica amministrazione e prescinde pertanto dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Non è richiesta alcuna forma particolare per la ricezione dell'utilità e l'accettazione della promessa.

Con riferimento ai servizi straordinari – ad esempio resi fuori dell'orario di ufficio – a cui il pubblico ufficiale non è tenuto, parte della giurisprudenza ha ritenuto che in tale ipotesi sia configurabile il reato qualora il pubblico ufficiale venga remunerato in denaro.

C. Elemento soggettivo

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale di ricevere, per sé o per un terzo (ovviamente non la Pubblica Amministrazione), una retribuzione non dovuta per il compimento dell'atto di ufficio o la mera promessa di tale retribuzione comprendendone la finalità e la valenza retributiva.

Le responsabilità del corrotto e del corruttore sono indipendenti: la sussistenza di circostanze soggettive che escludono la responsabilità di uno dei due soggetti, non implica, ovviamente, il venir meno della responsabilità dell'altro soggetto.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la promessa e riceve la retribuzione indebita, oppure semplicemente nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la promessa, se questa poi non viene mantenuta.

Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente che vi sia stata ricezione della indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, mentre è irrilevante l'effettivo compimento dell'atto.

– art. 319 cod. pen. – *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*

A. Fattispecie

La norma punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

B. Elemento oggettivo

La norma tutela i principi di buon andamento e di imparzialità dell'attività dell'Amministrazione, indicati nell'art. 97, comma 1, Costituzione. Il pregiudizio insito nel delitto in esame è maggiore di quello che si verifica nella corruzione impropria, perché il fatto del funzionario non solo getta il discredito sull'ente pubblico, ma ne turba il funzionamento, concretandosi in atti che, nell'interesse dell'ente medesimo, non dovevano essere compiuti.

C. Elemento soggettivo

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di ricevere, per sé o per un terzo, una dazione o promessa di denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto di ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

E. Considerazioni applicative

Tanto il reato commento, quanto quello di cui all'art. 318 del cod. pen., presentano una vasta applicabilità. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di ispezioni da parte di soggetti ed autorità pubbliche. Esponenti aziendali della Società potrebbero, infatti, (anche tramite consulenti/legali/fornitori esterni) dare o promettere denaro o altra utilità ai funzionari pubblici, al fine di indurre gli stessi al buon esito degli adempimenti, verifiche e controlli, ove ne manchino i presupposti (corruzione propria) o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio (corruzione impropria).

– art. 319-ter cod. pen. – *Corruzione in atti giudiziari*

A. Fattispecie

La norma prevede l'aumento della pena nel caso di corruzione commessa per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, con le aggravanti nei casi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione o all'ergastolo.

B. Elemento oggettivo

La norma mira a tutelare l'autonomia, la correttezza, l'imparzialità ed ogni altro principio che contraddistingue l'attività giudiziaria.

C. Elemento soggettivo

La norma in esame introduce un autonomo reato di corruzione, che si caratterizza rispetto a quelli precedentemente esaminati sotto il profilo del dolo specifico.

D. Considerazioni applicative

L'occasione di reato potrebbe concretizzarsi in ogni ipotesi di contenzioso giudiziario riguardante o connesso con l'attività aziendale nel quale si inseriscano fattispecie di corruzione per atto d'ufficio o di corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio. Costituisce, inoltre, reato di corruzione in atti

giudiziari l'erogazione di corrispettivi, in tutto o in parte fittizi, a legali in contatto con Organi giudiziari.

Le possibili funzioni interessate sono quelle che possano decidere il ricorso alle vie giudiziarie e/o sostenere la gestione del contenzioso, con particolare riguardo a quelle aree o a quei soggetti che possano avere rapporti, diretti o indiretti, con gli Organi giudiziari.

La Società risponde del reato in esame, congiuntamente alla persona fisica autrice materiale del fatto, qualora decida di corrompere il giudice incaricato del processo, al fine di conseguire un risultato favorevole o ridurre il danno patrimoniale. Analoga situazione può, altresì, verificarsi nel caso in cui la corruzione venga posta in essere per ottenere, al fine di preservare l'immagine della Società, il proscioglimento, nell'ambito di un processo penale, di propri amministratori imputati per ipotesi di *mala gestio*.

– art. 320 cod. pen. – *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*

Tale norma – che secondo parte della dottrina descrive una figura di reato autonoma – estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 319 cod. pen. ad ogni incaricato di un pubblico servizio (anche se non riveste la qualità di pubblico impiegato), nonché delle disposizioni di cui all'art. 318 cod. pen. all'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato. In tali casi è prevista la riduzione delle pene, in misura non superiore ad un terzo.

– art. 322 cod. pen. – *Istigazione alla corruzione*

A. Fattispecie

La norma in esame punisce la condotta di chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio.

B. Elemento oggettivo

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è l'interesse concernente il retto funzionamento ed il prestigio della Pubblica Amministrazione.

La condotta consiste nell'offrire o promettere a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per indurlo a compiere un atto del suo ufficio o contrario ai suoi doveri d'ufficio, qualora l'offerta o la promessa non venga accettata.

Il reato è proprio nei casi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 322, nei quali può essere commesso solo da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

C. Elemento soggettivo

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà, di indurre il pubblico funzionario al compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri di ufficio ovvero di sollecitare la dazione o promessa di denaro o dell'utilità per il compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.

D. Momento consumativo

Il delitto di istigazione alla corruzione è reato di mera condotta per la cui consumazione è sufficiente l'offerta o promessa dell'utilità oppure con la sollecitazione della promessa o dazione, mentre è assolutamente irrilevante il verificarsi o meno del fine a cui è preordinata l'istigazione.

- art. 322-bis cod. pen. – *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*

La norma, introdotta dall'art. 3, comma 1, della legge 29 settembre 2000, n. 300, estende taluni delitti contro la Pubblica Amministrazione anche a soggetti che, pur non rientrando nella sfera dell'Amministrazione italiana, sono ad essa collegati in virtù della loro posizione nell'ambito delle Comunità europee o in altri Stati membri dell'Unione europea o in virtù di collegamenti internazionali.

4.4 Truffa in danno dello Stato

Articolo 24 del Decreto - *Truffa in danno dello Stato* (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.)

A. Fattispecie

Tale reato punisce la condotta di chi, attraverso artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se stesso oppure ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente supplito. La fattispecie criminosa rilevante per le finalità di cui al Decreto è solamente la truffa aggravata, perpetrata a danno dello Stato o di altro ente pubblico da parte della Società che agisce in qualità di agente della truffa.

B. Elemento oggettivo

I beni giuridici tutelati dalla presente norma incriminatrice sono il patrimonio e la libertà del consenso nei negozi patrimoniali.

Il delitto di truffa consta di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente e consistente in **artifici o raggiri**. Gli artifici sono riconducibili all'idea di della "messa in scena", dell'"alterazione della realtà", ovvero sia di una situazione apparente che non trova riscontro nei fatti; i raggiri possono configurarsi come un "discorso o ragionamento" destinato a creare un falso convincimento, ossia un "avvolgimento ingegnoso di parole" che, al contrario dell'artificio, non lascia segno di caratterizzazione oggettiva, operando soltanto sulla psiche del soggetto ingannato. Gli artifici ed i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel silenzio

maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere;

- l'**induzione in errore** della vittima come conseguenza degli artifici o raggiri: ai fini della sussistenza del reato non è sufficiente che l'agente abbia posto in essere artifici o raggiri atti a causare l'induzione in errore della vittima, ma occorre un effettivo inganno di questa come conseguenza dell'azione criminosa svolta;
- il compimento da parte della vittima di un **atto di disposizione patrimoniale** a seguito della induzione in errore;
- un **danno patrimoniale** subito dalla vittima con conseguente ingiusto profitto per l'agente. Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico e può acquistare rilevanza sia sotto il profilo del danno emergente sia sotto quello del lucro cessante.

C. Elemento soggettivo

L'elemento psicologico nel delitto di truffa è rappresentato dal dolo generico – diretto o indiretto, precedente o concomitante con l'azione esecutiva, mai susseguente alla stessa – avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato e consistente nella coscienza e volontà di falsare il processo volitivo del soggetto passivo e di determinarlo alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri.

D. Momento consumativo

La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con altrui danno, anche se tale profitto non corrisponde *in toto* alla previsione o alla finalità dell'agente.

Si realizza la figura della truffa tentata e non quella della truffa consumata, nell'ipotesi in cui all'assunzione da parte del soggetto passivo di una semplice obbligazione, non segue l'adempimento ed il relativo acquisto della disponibilità della cosa da parte dell'agente.

E. Considerazioni applicative

Tale reato è configurabile, ad esempio, nelle ipotesi in cui la Società utilizzi artifici o raggiri nella contrattazione con la Pubblica Amministrazione e/o nell'ambito della partecipazione a gare d'appalto per l'aggiudicazione di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione (ad esempio alterando la documentazione da presentare ai fini della conclusione di contratti con gli enti pubblici o ai fini della partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, ovvero omettendo di presentare parte della documentazione necessaria). Nell'ipotesi di truffa contrattuale, il reato è configurabile non solo nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella dell'esecuzione, allorché la Società, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore la Pubblica Amministrazione con artifici e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno (ad esempio nella fase di rendicontazione delle attività).

5. REATI SOCIETARI

La Società può essere chiamata a rispondere, altresì, dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'articolo 25-ter del Decreto è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 61 del 11 aprile 2002, che ha riformato la disciplina dei reati societari e contiene una lunga serie di reati societari che possono determinare la responsabilità della Società. Una delle condizioni indicate dall'art. 25-ter è costituita dal fatto che il soggetto attivo del reato deve aver agito nell'interesse della Società, vale a dire mirando ad ottenere un risultato apprezzabile per la Società stessa, (risultato che può anche non essere stato, in concreto, raggiunto).

Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.

Per i reati indicati dall'articolo 25-ter, i possibili soggetti attivi delle condotte illecite sono:

- Amministratori;
- Direttori Generali;
- Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- Liquidatori;
- Persone sottoposte alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai punti precedenti (qualora il fatto non si sarebbe realizzato se i suddetti soggetti apicali avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica).

Come si vede, sono esclusi i sindaci, in quanto non possono essere considerati soggetti in posizione apicale, né essere sottoposti ad alcun soggetto in posizione apicale.

Nella descrizione che segue non si è tenuto conto del delitto di cui all'art. 2624 cod. civ. in tema di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione", in quanto reato proprio delle società di revisione.

5.1 *False comunicazioni sociali*

- Articolo 25-ter del Decreto – *False comunicazioni sociali* (art. 2621 cod. civ.)

A. Fattispecie

Il reato di false comunicazioni sociali consiste nella condotta posta in essere da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, **fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge** sulla

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

B. Elemento oggettivo

La norma è diretta a salvaguardare il principio della buona fede che ciascuna società deve rispettare nei confronti dei soci, degli investitori e del pubblico in genere e a tutelare la regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della collettività.

Il reato in esame si configura come reato proprio realizzandosi solo se la condotta viene posta in essere da determinati soggetti e si concretizza nell'esposizione non veritiera in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo, per ingannare i soci o il pubblico.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di false comunicazioni sociali è costituito dal dolo specifico che consiste nella coscienza e volontà di ingannare soci e pubblico a fini di ingiusto profitto, mediante l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali ovvero mediante l'omissione di informazioni la cui comunicazione è obbligatoria per legge.

D. Momento consumativo

Il reato in esame rientra tra i cc.dd. reati di pericolo e, pertanto, si consuma con la sola esposizione di fatti non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali ovvero con l'omissione di informazioni la cui comunicazione è obbligatoria per legge.

E. Considerazioni applicative

Il reato può verificarsi qualora vengano esposti in bilanci, relazioni o comunicazioni sociali fatti materiali non veritieri ovvero vengano omesse informazioni obbligatorie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, per ingannare i soci o il pubblico. Attesa la formulazione della disposizione in esame – che prevede, a livello quantitativo, specifiche soglie di punibilità – sembrano rimanere escluse dall'ambito di applicazione della presente norma le informazioni di tipo "qualitativo", inidonee ad alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

– Articolo 25-ter del Decreto – *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori* (art. 2622 cod. civ.)

A. Fattispecie

Il reato di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori consiste nella condotta posta in essere da amministratori, direttori

generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali cagionano un **danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori**, esponendo nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il danno patrimoniale subito dai soci e dai creditori rappresenta l'elemento di distinzione tra la contravvenzione di cui all'art. 2621 cod. civ. ed i delitti di cui all'art. 2622 cod. civ.: è questo l'evento che deve conseguire alla condotta menzognera.

B. Momento consumativo

Il reato in esame rientra tra i cc.dd. **reati di danno** e, pertanto, si realizza con il verificarsi di un danno patrimoniale alla società, a soci o a creditori a seguito della esposizione di fatti non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali ovvero a seguito dell'omissione di informazioni la cui comunicazione è obbligatoria per legge.

5.2 Falso in prospetto

L'art. 25-ter dell'attuale testo del Decreto contiene il riferimento al delitto di falso in prospetto come previsto dall'art. 2623 cod. civ.. Il predetto articolo 2623 è stato abrogato dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. legge sulla "Tutela del risparmio") e, contestualmente, è stato inserito nel TUF l'art. 173-bis.

La previgente disposizione codicistica prevedeva una contravvenzione per il falso in prospetto "semplice" e una figura di delitto per il falso in prospetto aggravato da un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, mentre il nuovo art. 173-bis del TUF prevede sempre e comunque (indipendentemente dalla circostanza che sia stato cagionato un danno ai destinatari del prospetto) un'ipotesi di delitto. Per il resto, il bene tutelato, la condotta illecita, i soggetti attivi e quelli passivi appaiono sostanzialmente analoghi.

La Legge 262, nell'abrogare l'art. 2623 del cod. civ., non ha, tuttavia, adeguato il rinvio di cui all'art. 25-ter, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto che fa espresso riferimento alla previgente disposizione. In buona sostanza, ad oggi, il Decreto rinvia espressamente ad una fattispecie di reato non più in vigore.

Alla luce di quanto sopra, in via di stretta interpretazione, il falso in prospetto sembrerebbe non rientrare più nell'ambito di applicazione del Decreto. Tuttavia, poiché appare ragionevole che la presente situazione sia per lo più dovuta ad un difetto di coordinamento imputabile al legislatore, si è ritenuto prudente non escludere il correlativo rischio reato dalla mappatura.

A. Fattispecie

Il reato di falso in prospetto consiste nella condotta posta in essere da chiunque esponga nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni od occulti dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto.

B. Elemento oggettivo

La norma è diretta a tutelare l'integrità e la trasparenza dei mercati nonché il pubblico degli investitori.

L'illecito in esame si configura come reato comune e si realizza nell'esporre false informazioni, ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero all'interno dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di falso in prospetto è costituito dal dolo specifico e consiste nella coscienza e volontà di ingannare i destinatari del prospetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri.

D. Momento consumativo

Il reato in esame rientra tra i cc.dd. reati di pericolo e, pertanto, si consuma con la sola esposizione di false informazioni o mediante l'occultamento di dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto.

5.3 Impedito controllo

Articolo 25-ter del Decreto – *Impedito controllo* (art. 2625 cod. civ.)

Ai fini della responsabilità della società, ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, rileva soltanto l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2625 cod. civ., vale dire il caso in cui la condotta abbia causato un danno ai soci.

A. Fattispecie

Il reato di impedito controllo consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

B. Elemento oggettivo

La norma è diretta a salvaguardare le forme di controllo che possono o devono essere svolte all'interno delle società da soci, collegio sindacale e società di revisione, nonché da altri eventuali organi e comitati.

Il reato in esame si configura come reato proprio realizzandosi solo se la condotta viene posta in essere dagli amministratori e si concretizza nell'impedire, mediante azioni od omissioni, lo svolgimento di controlli da parte dei soci, del collegio sindacale o della società di revisione.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di impedito controllo è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di ostacolare i controlli all'interno della società.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma allorché i soci subiscono un danno dall'ostacolo frapposto dagli amministratori allo svolgimento da parte dei soci stessi di controlli all'interno della società.

5.4 Reati sul Capitale

- Articolo 25-ter del Decreto – *Indebita restituzione dei conferimenti* (art. 2626 cod. civ.)

A. Fattispecie

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori, che fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell'obbligo di eseguirli.

B. Elemento oggettivo

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di "annacquamento" del capitale sociale.

Il reato in esame si configura come reato proprio, realizzandosi solo se la condotta viene posta in essere dagli amministratori e si concretizza nella restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, sempre al di fuori dei casi di legittima riduzione.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di indebita restituzione dei conferimenti è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di restituire o liberare i conferimenti dei soci al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

D. Momento consumativo

Il reato in esame si realizza all'atto della restituzione, anche per via indiretta o simulata, di conferimenti ai soci ovvero della liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguire i predetti conferimenti.

- Articolo 25-ter del Decreto – *Illegale ripartizione di utili e riserve* (art. 2627 cod. civ.)

A. Fattispecie

Il reato di illegale ripartizione di utili e riserve consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

B. Elemento oggettivo

La norma è diretta a salvaguardare la capacità finanziaria delle società.

Il reato in esame si configura come reato proprio realizzandosi solo se la condotta viene posta in essere dagli amministratori e si concretizza nella ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva e nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di illegale ripartizione di utili e riserve è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere gli elementi costitutivi della fattispecie.

D. Momento consumativo

Il reato in esame si realizza all'atto della ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero della ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

- Articolo 25-ter del Decreto – *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (art. 2628 cod. civ.)

A. Fattispecie

Il reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

B. Elemento oggettivo

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di "annacquamento" del capitale sociale.

Il reato in esame si configura come reato proprio realizzandosi solo se la condotta viene posta in essere dagli amministratori e si concretizza nell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società di appartenenza (c.d. "azioni proprie") o della società controllante a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà degli amministratori di porre in essere gli elementi costitutivi della fattispecie.

D. Momento consumativo

Il reato in esame si realizza allorché si produce una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge della società a cui appartengono gli amministratori agenti o della società che controlla la prima, a causa dell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali da parte dei suddetti amministratori.

- Articolo 25-ter del Decreto – *Operazioni in pregiudizio dei creditori* (art. 2629 cod. civ.)

A. Fattispecie

Il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

B. Elemento oggettivo

La norma è diretta a tutelare i creditori delle società commerciali sia dal punto di vista della capacità finanziaria sia dal punto di vista della permanenza del soggetto debitore.

Il reato in esame si configura come reato proprio, realizzandosi solo se la condotta viene posta in essere dagli amministratori e si concretizza nell'effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, cagionando danno agli stessi.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di operazioni in pregiudizio dei creditori è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere gli elementi costitutivi della fattispecie.

D. Momento consumativo

Il reato in esame si realizza allorché i creditori di una società subiscono un danno a causa ad esempio di riduzioni del capitale sociale o di operazioni di fusione con altra società o di scissione in violazione delle disposizioni di legge che tutelano i creditori stessi.

- Articolo 25-ter del Decreto – *Formazione fittizia del capitale* (art. 2632 cod. civ.)

A. Fattispecie

Il reato di formazione fittizia del capitale consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori e dai soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale ("sotto la pari"), sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

B. Elemento oggettivo

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di "annacquamento" del capitale sociale.

Il reato in esame si configura come reato proprio realizzandosi solo se la condotta viene posta in essere dagli amministratori e dai soci conferenti allorché i predetti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o di quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione del patrimonio della società.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di formazione fittizia del capitale è costituito è dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere gli elementi costitutivi della fattispecie.

D. Momento consumativo

Il reato in esame si consuma al momento del perfezionamento dell'operazione che integra la fattispecie.

- Articolo 25-ter del Decreto – *Indebita ripartizione dei beni sociali* (art. 2633 cod. civ.)

A. Fattispecie

Il reato di indebita ripartizione dei beni sociali consiste nella condotta posta in essere dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

B. Elemento oggettivo

La norma è diretta a salvaguardare la difesa della massa dei creditori nella fase della liquidazione (volontaria o coatta amministrativa) della società.

Il reato in esame si configura come reato proprio, realizzandosi solo se la condotta viene posta in essere dai liquidatori allorché questi procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei

creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di indebita ripartizione dei beni sociali è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere gli elementi costitutivi della fattispecie.

D. Momento consumativo

Il reato in esame si configura come un reato di danno e si consuma, pertanto, al verificarsi di un danno patrimoniale dei creditori a seguito della indebita preventiva ripartizione dei beni sociali tra i soci.

5.5 Illecita influenza sull'assemblea

Articolo 25-ter del Decreto – *Illecita influenza sull'assemblea* (art. 2636 cod. civ.)

A. Fattispecie

Il reato di illecita influenza sull'assemblea consiste nella condotta posta in essere da chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto.

B. Elemento oggettivo

La norma è diretta a tutelare la correttezza e la libertà di formazione della volontà assembleare nelle società.

Il reato in esame si configura come reato comune e si realizza nel caso di determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di illecita influenza sull'assemblea è costituito dal dolo specifico e consiste nella coscienza e volontà di determinare, con atti simulati o fraudolenti, una maggioranza assembleare a fini di ingiusto profitto.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma con il determinarsi della maggioranza in assemblea a seguito di atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false, fuorvianti, o comunque decettive.

5.6 Aggiotaggio

Articolo 25-ter del Decreto – *Aggiotaggio* (art. 2637 cod. civ.)

A. Fattispecie

Il reato di aggioaggio consiste nella condotta posta in essere da chiunque diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una

richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

B. Elemento oggettivo

La norma è diretta ad evitare operazioni scorrette volte alterare il valore di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati e, parallelamente, è diretta sia a conservare la stabilità patrimoniale delle società bancarie.

Il reato in esame si realizza nel caso di:

- divulgazione, ossia comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero;
- compimento di operazioni simulate, includendo in tale nozione sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute;
- predisposizione di artifici di vario genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, *information based manipulation*, *action based manipulation* o *trade based manipulation*), purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

In particolare, l'*information based manipulation* consiste nella diffusione di notizie false; la *trade based manipulation* consiste nell'operare effettivi scambi di mercato, ma con l'intenzione speculativa di liberarsi degli strumenti finanziari al momento opportuno (creazione delle c.d. "bolle speculative"); l'*action based manipulation* viene definita come una serie di operazioni di carattere simulato, che danno l'apparenza del trasferimento effettivo degli strumenti finanziari, pur essendo in realtà prive di effetti giuridici, creando così l'apparenza di un mercato attivo. Si è, altresì, specificato che la *action based manipulation* può realizzarsi mediante compravendite di titoli con mutamento solo apparente di proprietario economico, nonché attraverso ogni combinazione di ordini contestuali di acquisto e vendita.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di agiotaggio è costituito dal dolo specifico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie non conformi al vero o di porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare sensibili alterazioni del prezzo di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata all'interno dello stesso art. 2637 cod. civ. In particolare, non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma al momento della divulgazione di notizie false o con il porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare sensibili

alterazioni del prezzo di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati.

5.7 Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Articolo 25-ter del Decreto – *Omessa comunicazione del conflitto di interessi* (art. 2629-bis cod. civ)

A. Fattispecie

Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi consiste nella condotta posta in essere dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB, del TUF, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, cod. civ. facendo derivare danni alla società o a terzi.

B. Elemento oggettivo

La figura delittuosa mira a punire il mancato rispetto degli obblighi di preventiva comunicazione e/o di astensione cui sono tenuti gli amministratori in ipotesi di interessi detenuti in proprio o per conto di terzi in una determinata operazione della società, quando da tale inadempimento derivi un danno alla società medesima o a terzi.

La norma è diretta a salvaguardare la sana e prudente gestione della società in qualsiasi operazione e ad evitare operazioni scorrette, a tutela sia della società stessa sia dei terzi.

Il reato si configura come reato proprio in quanto è configurabile solo se la condotta viene posta in essere da determinati soggetti ed è volto a sanzionare la violazione degli obblighi di comunicazione e trasparenza sanciti dall'art. 2391, comma 1, cod. civ. nelle ipotesi in cui dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà dell'amministratore di non dare notizia circa interessi che egli, per conto proprio o di terzi, abbia in una operazione della società o di non precisare natura, termini, origine e portata degli stessi o anche di non astenersi dall'operazione se amministratore delegato o ancora di non darne notizia alla prima assemblea utile se amministratore unico.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma al momento in cui dall'inottemperanza ad uno degli obblighi posti dall'art. 2391, primo comma, cod.civ. si produce un danno alla società o a terzi, nel caso di sussistenza di "interessi degli amministratori".

5.8 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Articolo 25-ter del Decreto – *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 cod. civ.)

A. Fattispecie

Il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza punisce amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, espongono fatti materiali non rispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazioni – sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

La norma punisce inoltre qualsiasi forma di ostacolo consapevole alle funzioni delle medesime autorità pubbliche di vigilanza, anche realizzato attraverso l'omissione delle comunicazioni a queste dovute.

B. Elemento oggettivo

La norma è diretta a tutelare la correttezza dei rapporti tra la Società ed enti deputati per legge alla vigilanza sulla medesima, al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni di vigilanza sulle società, rimuovendo ogni forma di ostacolo.

L'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza si realizza in due ipotesi:

- nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) al fine di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza:
 - a) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero
 - b) occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;
- nel caso in cui la condotta, anche omissiva, degli stessi soggetti, indipendentemente dal fine perseguito, ostacoli effettivamente l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza è costituito dal dolo specifico e consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza di pubbliche Autorità o Amministrazioni.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma con l'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero con l'occultamento di fatti sulla suddetta situazione, nonché con qualsiasi atto, compresa l'omissione di comunicazioni obbligatorie, che ostacoli l'esercizio delle funzioni di qualsiasi Autorità di vigilanza.

E. Considerazioni applicative

La norma non specifica quali siano le "autorità pubbliche di vigilanza" destinatarie della tutela penale. Al riguardo, si evidenzia come sul punto si fronteggiano due opposti orientamenti. Il primo, facendo leva sulla circostanza che la disposizione in commento è volta a riunificare le fattispecie di ostacolo nei confronti della Banca d'Italia e della Consob originariamente contenute nel TUB e nel TUF, ne limita l'applicabilità alle sole "authorities" di settore in senso stretto (es.: Consob, Banca d'Italia, Isvap, Covip, Uic ...). Il secondo orientamento, del quale vi è traccia nelle linee guida di talune associazioni di categoria, estende la nozione in commento a qualunque soggetto pubblico che detenga poteri di natura ispettiva o di controllo.

6. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Art. 25-quater del Decreto – *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (art. 583-bis cod. pen.)

Il reato in esame punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili, nonché chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate da cui derivi una malattia nel corpo o nella mentesi, intendendosi come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

7. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

7.1 Reati con finalità terroristiche

Art. 25-quater del Decreto – *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*

A. Fattispecie

La Società è responsabile nel caso in cui commetta delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione/sovversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, o delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Il reato in esame si riferisce alla recrudescenza del terrorismo internazionale, cui sia a livello mondiale che a livello Europeo si è cercato di porre un freno mediante una serie di contromisure. È sempre maggiore l'impegno della comunità internazionale a combattere il terrorismo in tutte le sue forme, specialmente in seguito agli eventi dell'11 settembre 2001. Si fa riferimento alle risoluzioni dell'ONU e alle disposizioni del Consiglio Europeo, ma in particolare alla Convenzione direttamente citata nell'articolo.

B. Elemento oggettivo

L'intero impianto normativo mira, in via generale, a tutelare la integrità e la invulnerabilità di qualunque comunità umana e di qualunque Stato, considerando vietata l'azione violenta o in generale eversiva contro qualunque Stato o istituzione.

C. Considerazioni applicative

Nella fattispecie, potrebbe essere possibile che siano instaurati, nell'interesse della Società, rapporti con clienti che perseguano, direttamente o quali prestanome, finalità di terrorismo, sovversione o eversione dell'ordine costituzionale, agevolandoli nella realizzazione dei loro criminosi obiettivi. Tali norme tendono, infatti, a punire non solo fattispecie di costituzione di associazioni terroristiche e/o sovversive, ma anche qualsiasi ipotesi di fiancheggiamento o sostegno alle stesse attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie – sia mediante erogazioni liberali sia nell'ambito dello svolgimento dell'attività tipica – nonché di mezzi di comunicazione, trasporto, rifugi o sedi logistiche.

7.2 Reati contro la Personalità Individuale

Descrizione delle fattispecie di reato

Articolo 25 - *quinquies* del Decreto – *Delitti contro la personalità individuale* (artt. 600; 600-bis – *quinquies*; 601; 602 cod. pen.)

Si tratta delle seguenti figure illecite:

- riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.).

A. Fattispecie

Tali norme puniscono chiunque riduca o mantenga persone in schiavitù e chi ne faccia oggetto di tratta, acquisto o alienazione; chiunque induca alla prostituzione una persona minorenne; chiunque sfrutti minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico; chiunque organizzi o propagandi iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (c.d. turismo sessuale).

Le fattispecie in esame sono dirette a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso le attività connesse alla tratta di persone, al c.d. “turismo sessuale” ovvero a fatti di pedopornografia.

B. Elemento oggettivo

Le norme in esame mirano proteggere gli esseri umani da rapporti di sfruttamento o assoggettamento.

I reati in esame sono, generalmente, reati “permanenti”, in quanto la condotta – che si realizza mediante violenza, minaccia o inganno, ovvero con abuso di autorità o approfittamento di una situazione di necessità – deve essere abituale e tale da determinare un assoggettamento continuativo.

8. REATI DI ABUSO DI MERCATO

Art. 25-sexies del Decreto – *Abusi di Mercato*:

8.1 *Abuso di informazioni privilegiate*

Art. 184 TUF – *Abuso di informazioni privilegiate*

A. Fattispecie

La norma punisce tre condotte criminose, riferibili ai soggetti che abbiano accesso alle informazioni privilegiate a motivo della propria professione, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero della partecipazione ad organi di amministrazione, direzione o controllo dello stesso (c.d. *insider* “primari”).

B. Elemento oggettivo

I beni giuridici che la norma intende tutelare sono l'integrità dei mercati finanziari regolamentati e la protezione e l'accrescimento della fiducia degli investitori.

Sono punite le seguenti condotte:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate (c.d. *trading*);
- comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. *tipping*);

- raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari (c.d. *tuyautage*).

Il reato in esame, così come il reato di “Manipolazione del mercato”, successivamente trattato, è punito qualora attenga a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, mentre sono escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 184 TUF (così come del successivo art. 185) le *“operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell’Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell’Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi”*, nonché le *“negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell’ambito di programmi di riacquisto da parte dell’emittente o di società controllate o collegate, e operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento”*.

A seguito delle recenti modifiche legislative – derivanti dal recepimento della Direttiva *Market Abuse* – è stato ampliato l’ambito soggettivo della fattispecie, rendendo punibile anche l’*insider* da reato, ovvero sia la condotta di colui che, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, ponga in essere una delle condotte rilevanti.

Un’ulteriore modifica della disciplina dell’abuso di informazioni privilegiate, risiede nell’introduzione della fattispecie dell’*insider trading* c.d. “secondario”: la nuova disciplina, infatti, vieta agli *insider* secondari il compimento di tutte le condotte vietate agli *insider* primari (*trading, tipping, tuyautage*), e non della sola attività di *trading*, come in precedenza.

Sono *insider* secondari i soggetti che, a qualunque titolo, si trovino a detenere un’informazione privilegiata senza che essa sia stata acquisita in virtù della partecipazione al capitale, o di un incarico societario o dello svolgimento di un’attività lavorativa, professione o ufficio.

C. Elemento soggettivo

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di utilizzare informazioni privilegiate compiendo operazioni su strumenti finanziari attraverso una delle condotte sopra descritte.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma all’atto dell’utilizzo di informazioni privilegiate.

E. Considerazioni applicative

Ai sensi dell’art. 181, TUF, per “informazione privilegiata” si intende un’informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente uno o più emittenti di strumenti

finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti ovvero su sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.

Più in particolare, per informazione di “carattere preciso” si intende un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente ritenere che verrà ed esistenza. Il requisito della precisione è funzionale ad isolare dalla nozione di informazione privilegiata le semplici voci di mercato (c.d. *rumors*), non suffragate da alcun dato oggettivo o dalla possibilità di essere comunicate in modo accurato. L'informazione deve, peraltro, essere qualificata da verità o verosimiglianza.

Per informazione che, *“se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari”*, si intende *“un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento”* (art. 181, comma 4, TUF). Tale requisito è stato oggetto di discussione ed è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale (Sent. n. 382, 1-14 dicembre 2004) che ha rilevato come il criterio non numerico (variazione sensibile), lungi dall'essere impreciso, è necessario in funzione del carattere relativo dell'influenza sensibile, *“strettamente correlata alle caratteristiche dello strumento finanziario al quale la notizia si riferisce: rispetto ad un titolo relativamente stabile, infatti, anche una variazione di pochi punti potrebbe essere considerata significativa; mentre rispetto ad uno strumento finanziario “fisiologicamente” soggetto ad oscillazioni, difficilmente si potrebbe giungere alle medesime conclusioni”*.

8.2 Manipolazione del mercato

Art. 185 TUF – *Manipolazione del mercato*

A. Fattispecie

La norma punisce chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

B. Elemento oggettivo

I beni giuridici che la norma intende tutelare sono l'integrità dei mercati finanziari regolamentati e la protezione e l'accrescimento della fiducia degli investitori.

La fattispecie mira a reprimere le seguenti condotte, poste in essere al fine di arrecare turbamento al valore di mercato di strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata richiesta la quotazione:

- diffusione di notizie false;
- realizzazione di operazioni simulate;
- compimento di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Per la descrizione delle menzionate condotte si richiama quanto evidenziato *supra* nella trattazione del delitto di aggio, art. 2637 cod. civ.

Per effetto della nuova disciplina in tema di abusi di mercato, il delitto di aggio risulta oggi limitato alle condotte che abbiano per oggetto strumenti non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Inoltre, a differenza del delitto di manipolazione del mercato, la fattispecie di aggio fa riferimento alla idoneità delle condotte *«ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari»*.

C. Elemento soggettivo

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla quotazione.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma all'atto della diffusione di notizie false e dell'effettuazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

E. Considerazioni applicative

Si evidenzia come possano costituire reato, qualora siano accompagnati dal dolo e dall'idoneità a provocare alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari:

- la diffusione, tramite mezzi di informazione, ivi compreso *internet* ed ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- l'assunzione di posizioni a lungo termine con successivi acquisti e diffusione di notizie positive fuorvianti;
- l'assunzione di posizioni a breve termine con successive vendite e diffusione di notizie negative fuorvianti;
- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- l'effettuazione di operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- l'utilizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Il reato può realizzarsi, ad esempio, attraverso la diffusione di notizie false circa le strategie aziendali ovvero mediante il compimento di operazioni simulate o altri artifici sul capitale della società o della società controllante o di quelle controllate. La diffusione di notizie false può avvenire anche attraverso le relazioni semestrali o la relazione e redazione del bilancio di esercizio.

9. REATI TRANSNAZIONALI

Con la Legge n. 146 del 16 marzo 2006, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”*, il legislatore ha recepito nell’ordinamento italiano una serie di strumenti di diritto internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale.

Si considera transnazionale il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La legge amplia la responsabilità degli Enti in relazione alle seguenti figure di reato:

- associazione a delinquere, di natura semplice (art. 416 cod. pen.) o mafiosa (art. 416-bis cod. pen.), finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 291-*quater* del DPR n. 43 del 23 gennaio 1973) o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309 del 9 ottobre 1990);
- tratta di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

Si descrivono, di seguito, le principali fattispecie di reato sopra menzionate.

9.1 **Associazione per delinquere**

Art. 416 cod. pen. – *Associazione per delinquere*

A. Fattispecie

Il reato in esame si verifica quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono "per ciò solo" puniti.

B. Elemento oggettivo

L'oggetto della tutela penale è l'interesse dello Stato di garantire l'ordine pubblico, in sé considerato, contro la costituzione o l'esistenza di associazioni dirette a commettere delitti.

La *ratio* della norma è individuabile in un'esigenza marcatamente preventiva, nel senso che, punendo l'associazione in se stessa, il legislatore tende a rimuovere il pericolo che vengano perpetrati i reati oggetto del programma della medesima.

L'associazione per delinquere si caratterizza per almeno tre fondamentali elementi:

- un vincolo associativo, fra almeno tre persone, tendenzialmente permanente, o comunque stabile (c.d. *affectio societatis scelerum*), destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- l'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;
- l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

La fattispecie deve avere inoltre la connotazione della transnazionalità nei termini di cui all'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

C. Elemento soggettivo

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un'associazione, avendo lo scopo di commettere delitti e sapendo che in essa vi sono almeno due altre persone che si propongono lo stesso fine.

D. Momento consumativo

Il reato si perfeziona appena viene costituita l'associazione, indipendentemente dal compimento o meno dei reati programmati. Trattandosi di un reato tipicamente permanente, la consumazione si protrae fino alla cessazione dello stato anti giuridico e, cioè, fino a quando si verifica lo scioglimento dell'associazione.

9.2 Associazione di tipo mafioso

Art. 416-bis cod. pen. – Associazione di tipo mafioso

A. Fattispecie

La norma in esame incrimina chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

B. Elemento oggettivo

Il bene giuridico protetto è costituito non solo dall'ordine pubblico in genere, ma anche dall'ordine pubblico economico, attesa la tendenziale propensione dell'associazione ad acquisire il controllo dell'economia del luogo.

Il reato associativo è di tipo mafioso allorché, alle condizioni previste per l'associazione per delinquere (alla quale si rinvia), si aggiunge la caratteristica del "metodo mafioso". I connotati dell'associazione mafiosa sono la particolare forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva; essa non è diretta necessariamente alla commissione di delitti, in quanto può avere come fine la realizzazione taluno degli altri obiettivi indicati dall'art. 416-bis, cod. pen., fra i quali quello, assai generico, costituito dalla realizzazione di "profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri".

La fattispecie deve avere inoltre la connotazione della transnazionalità nei termini di cui all'art. 3 della legge n. 146 del 16 marzo 2006.

9.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 291-quater del DPR n. 43 del 23 gennaio 1973. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis [i.e. contrabbando di tabacchi lavorati esteri], coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

9.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 74 del DPR n. 309 del 9 ottobre 1990. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 [i.e. produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope], chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

9.5 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998.

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;*
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.*

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni)".

9.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 377-bis cod. pen. - *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

A. Fattispecie

La norma – salvo che il fatto costituisca reato più grave – punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

B. Elemento oggettivo

La norma mira a tutelare il regolare svolgimento dei processi penali, ovvero sia l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati.

Il reato consiste nell'azione diretta a indurre taluno – con violenza o minaccia, oppure con offerta o promessa di denaro o altri beni – a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false in un procedimento penale.

C. Elemento soggettivo

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità giudiziaria in sede penale. Non assumono, ovviamente alcuna rilevanza i motivi che spingono l'agente ad assumere tale comportamento.

D. Momento consumativo

Il reato di cui all'art. 377-bis cod. pen. è un reato di pericolo che si consuma nel momento in cui è posta in essere la violenza o la minaccia o l'offerta o promessa finalizzata ad indurre una persona a non rendere dichiarazioni

ovvero a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità giudiziaria in sede penale.

E. Considerazioni applicative

Il reato può configurarsi con riferimento ad ipotesi di indagini o di procedimenti giudiziari penali riguardanti o connessi con l'attività aziendale a livello transnazionale.

9.7 Favoreggiamento personale

Art. 378 cod. pen. - *Favoreggiamento personale*

A. Fattispecie

La norma punisce la condotta di chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione – e fuori dei casi di concorso nel medesimo – aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, oppure a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato di favoreggiamento personale sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

B. Elemento oggettivo

Il bene giuridico protetto dalla fattispecie in esame è la regolare amministrazione della giustizia, anche al di fuori dei procedimenti penali: la norma mira, infatti, a tutelare le ricerche della polizia giudiziaria e le investigazioni giudiziarie.

Il reato consiste nel porre in essere una condotta volta ad ostacolare o fuorviare l'attività diretta all'accertamento dei reati ed all'individuazione dei relativi responsabili. L'azione tipica del reato di favoreggiamento può consistere anche in una omissione, ovverossia nel silenzio, nella reticenza, nel rifiuto di fornire notizie.

Per la configurabilità del reato di favoreggiamento personale non si richiede che la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del reato in esame anche quando l'Autorità sia a conoscenza della verità dei fatti ed abbia già conseguito la prova della sicura partecipazione al delitto della persona aiutata.

C. Elemento soggettivo

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di aiutare una persona, non necessariamente conosciuta, a sottrarsi alle indagini e alle ricerche dell'Autorità, anche nel caso in cui non si conosca il reato per cui queste vengono condotte.

D. Momento consumativo

Il reato in esame è un reato di pericolo e si consuma allorché si pone in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

10. DELITTI CONTRO LA PERSONA COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

L'art. 12 della legge n. 123 del 3 agosto 2007, recante *“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”* ha introdotto nel Decreto un nuovo art. 25-septies intitolato *“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”*.

A. Fattispecie

La norma estende all'Ente la responsabilità per i delitti di cui all'art 589 (*“Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro”*) e 590, comma 3 (*“Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro”*) cod. pen..

B. Elemento oggettivo

Il bene giuridico che le disposizioni menzionate intendono tutelare è l'integrità della persona.

I delitti di cui ai menzionati artt. 589 e 590 cod. pen.. Sono fattispecie *“a condotta libera”*. Assume dunque rilevanza qualunque condotta (commissiva o omissiva) idonea a cagionare:

- la morte di una persona;
- lesioni gravi o gravissime ad una persona.

Ai sensi dell'art. 583 cod. pen. sono lesioni *“gravi”*:

- a) quelle da cui derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
- b) quelle a cui consegua l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi della medesima disposizione. sono lesioni personali *“gravissime”*, quelle da cui derivi:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nell'uso della parola;
- d) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

C. Elemento soggettivo

Entrambi i delitti sono *“colposi”*, vale a dire *“contro”* l'intenzione del soggetto agente. Più in particolare, trattasi di ipotesi in cui l'evento delittuoso, anche se previsto, non è voluto dal soggetto agente e si verifica a causa di negligenza,

imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Ai fini di cui sopra deve intendersi:

- per “negligenza” la violazione dei canoni di diligenza media nello svolgimento di un’attività, avuto specifico riguardo alle mansioni di vigilanza in concreto gravanti sul soggetto agente;
- per “imprudenza” il comportamento contrario alla normale prudenza, intesa quale insieme di comportamenti che tutti gli uomini devono tenere, in determinate circostanze di tempo e di luogo, per evitare la lesione di diritti altrui;
- per “imperizia” l’inosservanza delle regole e delle precauzioni doverose da parte della media dei soggetti che rivestono una qualifica e sono adibiti a mansioni analoghe a quelle poste in capo al soggetto agente.

D. *Momento consumativo*

Il reato si consuma al verificarsi dell’evento “morte” o “lesione” per causato da violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Più precisamente, secondo parte della giurisprudenza, ai fini della configurazione della condotta illecita non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione delle misure e degli accorgimenti imposti al datore di lavoro dall’art. 2087 del cod. civ. (“*Tutela delle condizioni di lavoro*”) ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore.

E. *Considerazioni applicative*

Le norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui tali rischi siano conseguenti ad un’eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione del lavoratore. Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di approntare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili – con prudente e continua diligenza – che il dipendente faccia effettivamente uso delle medesime.

Né appare sufficiente ad escludere la responsabilità la circostanza che la parte offesa sia stata resa edotta delle norme da rispettare nell’esecuzione della prestazione lavorativa.

In tal senso, il compito del datore di lavoro appare molteplice ed articolato e va dall’istruzione dei lavoratori sui rischi di determinate attività e dalla necessità di adottare le conseguenti misure di sicurezza, alla predisposizione in concreto di tali misure e alla continua vigilanza circa il rispetto delle medesime.

11. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

L'art. 63 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, recante *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"* ha introdotto nel Decreto un nuovo art. 25-octies intitolato *"Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita"*.

A. Fattispecie

La norma estende all'Ente la responsabilità per i delitti di cui all'art 648 (*"Ricettazione"*), 648-bis (*"Riciclaggio"*) e 648-ter (*"Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"*) cod. pen..

Art. 648 cod.pen. - Ricettazione

Risponde di tale delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare.

Art. 648-bis cod.pen. - Riciclaggio

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 648-ter cod.pen. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La fattispecie in questione punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis cod. pen., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. L'espressione *"attività economiche e finanziarie"* viene interpretata dalla giurisprudenza in senso ampio, tale da comprendere qualsiasi tipo di impiego, purché inquadrabile in attività volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

B. Elemento oggettivo

Art. 648 cod. pen. - Ricettazione

Il presupposto del reato in esame è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), al quale operò il ricettatore non abbia partecipato, in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato.

Il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare danaro o cose provenienti da un delitto ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare.

Soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto e, naturalmente, la vittima del reato precedente.

Art. 648-bis - Riciclaggio

Il delitto di riciclaggio ha natura plurioffensiva. Tra i vari beni giuridici tutelati sembrano prevalere l'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico, mentre – nonostante la collocazione della norma nel capo dei delitti che offendono interessi patrimoniali – rimane in secondo piano il patrimonio.

Le condotte sanzionate sono tre:

- sostituzione di danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo: vi rientrano tutte le attività dirette ad incidere sul compendio criminoso, separando ogni possibile collegamento con il reato;
- trasferimento degli stessi: è una specificazione della prima condotta e consiste nello spostamento dei valori di provenienza illecita da un soggetto ad un altro, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro specifica destinazione;
- compimento di altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita: dato che "operazioni" è concetto di genere, non suscettibile di particolari limitazioni, il riciclaggio deve ritenersi, nella sostanza, un reato a forma libera.

Il presupposto del reato in esame è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato.

La clausola di riserva "*fuori dai casi di concorso*" è stata introdotta per rispettare il *ne bis in idem*: il successivo impiego del provento illecito rappresenta una naturale prosecuzione, quasi un perfezionamento della medesima condotta criminosa e dunque un *post factum* non punibile ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen.. La dottrina ha osservato come l'attuale impunità dell'autore o partecipe nel reato presupposto si risolva spesso in una sorta di privilegio in confronto ai soggetti responsabili di riciclaggio e comportamenti nella prassi una mancata applicazione della norma.

Nella condotta di "sostituzione" rientrano concretamente le operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite, ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del denaro in titoli di Stato, azioni, gioielli, ecc..

La condotta di “trasferimento” è, a ben vedere, una specificazione della prima modalità: in questa ipotesi non si ha la sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma lo spostamento degli stessi da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione. In concreto tale condotta è integrata da cambiamenti nell'intestazione di un immobile o di un pacchetto azionario, ovvero da movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi dei trasferimenti elettronici dei fondi.

L'ipotesi delle “altre operazioni” è certamente una clausola di chiusura e comprende qualunque comportamento dai contorni definiti e individuabili in una specifica attività fraudolenta consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto.

Art. 648-ter cod. pen. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La norma incrimina la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 – Ricettazione e 648-bis – Riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Si tratta di un reato a condotta indefinita potendo l'impiego delle risorse di illecita provenienza in attività economiche o finanziarie essere realizzato in qualsiasi modo.

Tale fattispecie si differenzia dall'ipotesi del riciclaggio poiché, mentre quest'ultimo prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie. In sostanza, il legislatore ha voluto punire anche quelle “attività mediate” che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da alcuni gravi delitti, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” degli illeciti capitali.

C. Elemento soggettivo

Art. 648 cod. pen. - Ricettazione

L'elemento soggettivo del reato di ricettazione è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Secondo la dottrina, per quanto concerne l'elemento psicologico richiesto, si sottintende l'effettiva conoscenza dell'illiceità penale del fatto presupposto.

Art. 648-bis cod. pen. - Riciclaggio

Il dolo richiesto per la punibilità è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o l'operazione di c.d. “ripulitura” con la consapevolezza della provenienza da

delitto doloso del denaro, del bene o dell'altra utilità, al fine di ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 648-ter cod. pen. - *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

Il dolo richiesto è generico, e cioè sufficiente che colui che impiega il denaro, i beni o le altre attività sia consapevole che questi provengano da un delitto.

D. Momento consumativo

Art. 648 cod. pen. - *Ricettazione*

Il delitto è consumato quando l'agente ha compiuto uno dei fatti indicati sopra, ossia acquista, riceve o occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

Art. 648-bis cod. pen. - *Riciclaggio*

Il delitto di riciclaggio rientra nella c.d. categoria dei reati a consumazione anticipata: per la sua realizzazione non è necessario che si verifichi l'evento lesivo, ma è sufficiente il compimento di atti o fatti diretti a realizzare il risultato prefissato, ovvero consentire la riutilizzazione dei beni o dei valori di provenienza illecita.

Art. 648-ter cod. pen. - *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

Al fine della consumazione del delitto non è necessario l'attività economica o finanziaria dia un corrispettivo, cioè che risulti in attivo, essendo sufficiente il primo impiego del denaro, dei beni o delle altre utilità, indipendentemente dal risultato attivo o passivo di tale impiego. È ammissibile il tentativo.

E. Considerazioni applicative

Art. 648 cod. pen. - *Ricettazione*

Ai fini della configurazione del delitto di ricettazione non rileva il mancato accertamento giudiziale dei reati presupposti; parimenti il delitto è configurabile anche quanto il reato presupposto è punibile a querela e questa non è stata presentata.

Art. 648-bis cod. pen. - *Riciclaggio*

La giurisprudenza ha affermato che in tema di riciclaggio di denaro, il termine "proveniente" non è da intendersi nel suo significato letterale più stretto, bensì, in un senso più lato, comprensivo di ogni ipotesi nella quale sia da riconoscersi la imminenza della provenienza del denaro da quei delitti per la inidoneità dei precedenti sistemi usati a fargli perdere siffatto carattere.

Il reato in esame si realizza qualora la Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Possibili occasioni:

- costituzione o partecipazione ad un'associazione finalizzata ad attività di riciclaggio;
- investimenti con il patrimonio libero;
- vendita o locazione di immobili di proprietà della Società;
- adempimenti antiriciclaggio;
- movimentazioni economiche relative ad ogni genere di rapporti societari.

Art. 648-ter cod. pen. - *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

La sussidiarietà di tale norma rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio non lascia molto spazio alla fattispecie in esame: sembra, infatti, difficile immaginare un impiego in attività economiche o finanziarie che non sia, appunto, un modo con cui il denaro sporco viene riciclato.

12. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 24-bis del Decreto – *Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 24-bis sono i seguenti:

- art. 615-ter – *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*;
- art. 615-quater – *Diffusione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*;

A. Fattispecie

Le disposizioni sopra menzionate puniscono la condotta di chi, accedendo abusivamente ad un sistema informatico o telematico ovvero diffondendo codici di accesso a sistemi informatici o telematici, violi la riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni.

B. Elemento oggettivo

Le norme sopra richiamate sono dirette a tutelare la riservatezza del c.d. domicilio informatico, inteso come luogo informatico nel quale la persona agisce ed estrinseca la sua personalità. In particolare, oggetto materiale dei reati in commento sono rispettivamente l'altrui sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ed i codici, le parole chiave o gli altri mezzi, le indicazioni o le informazioni, idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* è costituito dal dolo generico che si esaurisce nella coscienza e volontà di introdursi nell'altrui sistema informatico e telematico, oppure nel rimanervi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione.

Ai fini del configurarsi del reato di cui all'articolo 615-*quater* è, invece, richiesta la sussistenza del dolo specifico, ossia della coscienza e volontà di "*procurarsi, riprodurre o diffondere*", al fine di procurare o sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

D. Momento consumativo

Entrambi i reati si caratterizzano quali reati a consumazione istantanea, perfezionandosi con l'introduzione nel sistema informatico.

E. Considerazioni applicative

Essendo richiesto per la configurazione delle fattispecie in esame il superamento di misure protettive effettive, qualora le misure di sicurezza presenti nel *computer* siano disattivate, si ritiene che non si realizzi il reato. L'espressione adottata dal legislatore – "*protetto da misure di sicurezza*" – sembrerebbe, infatti, imporre l'attualità della protezione, che finisce per svolgere un'importante funzione di responsabilizzazione della vittima, che potrà fare affidamento sulla repressione penale solo se avrà in precedenza protetto il suo sistema in uno dei modi che la tecnologia rende disponibili.

- art. 615-*quinqües* – *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*;

A. Fattispecie

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche, punendo la condotta di chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

B. Elemento oggettivo

Oggetto materiale del reato di cui all'articolo 615-*quinqües* sono le apparecchiature, i dispositivi o i programmi informatici. La norma, in particolare, include non solo il *software*, ma anche l'*hardware*, comprendendo tutte quelle apparecchiature e dispositivi il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato è circoscritto al dolo specifico, in quanto il fatto è punibile soltanto laddove sia commesso "*allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico, telematico, le informazioni, i dati o i*

programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento".

D. *Momento consumativo*

La consumazione si ha nel tempo e nel luogo in cui si realizza il fatto descritto nella norma incriminatrice. In particolare, nel momento in cui il soggetto agente "si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".

E. *Considerazioni applicative*

L'accertamento della condotta illecita, più che sul fatto oggettivo della potenzialità dannosa del programma o del dispositivo, dovrebbe fondarsi sul profilo soggettivo, vale a dire sullo scopo per cui il soggetto agente acquisisca, produca, si procuri o diffonda il programma stesso, con il rischio, non meramente ipotetico, di criminalizzare la detenzione di programmi che, pur pienamente leciti, abbiano comunque l'effetto di danneggiare un sistema informatico o i dati in esso contenuti.

- art. 617-*quater* – *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*;
- art. 617-*quinquies* – *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*;

A. *Fattispecie*

Le disposizioni sopra menzionate tutelano la riservatezza delle comunicazioni informatiche, ovverosia il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto delle stesse, sia nei confronti di condotte di indebita captazione sia di rilevazione dei contenuti illecitamente appresi.

B. *Elemento oggettivo*

Le condotte incriminate consistono alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere comunicazioni tra sistemi informatici ovvero nella messa in opera – fuori dei casi previsti dalla legge - di apparecchiature idonee ad intercettare.

In particolare l'"intercettare" indica l'attività di chi si interpone *ab externo* nella comunicazione che si svolge tra terze ed ignare persone.

C. *Elemento soggettivo*

L'elemento soggettivo del reato di *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* è costituito dal dolo generico. È cioè sufficiente che il soggetto attivo del reato abbia la volontà e la consapevolezza di porre in essere una delle condotte previste dalla norma.

Ai fini del configurarsi del reato di cui all'articolo 617-*quinquies* è, invece, richiesta la sussistenza del dolo specifico, in quanto l'installazione deve essere finalizzata alla conoscenza, all'impedimento o alla interruzione di comunicazioni telematiche.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma nel momento in cui vengono messi in opera gli strumenti destinati ad influire sullo scambio di comunicazioni tra sistemi informatici.

E. Considerazioni applicative

L'introduzione di fattispecie speculari alle incriminazioni già presenti nel codice penale in materia di comunicazioni telegrafiche o telefoniche ha comportato un consistente assottigliamento della linea di confine tra questo gruppo di reati ed i nuovi delitti contro le comunicazioni informatiche e telematiche, finendo così per complicare i rapporti intercorrenti tra questo eterogeneo gruppo di fattispecie e lasciando all'interprete il non facile compito di individuare la norma applicabile.

- art. 635-bis – *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;*
- art. 635-ter – *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;*
- art. 635-quater – *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;*
- art. 635-quinquies – *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;*

A. Fattispecie

Le disposizioni sopra menzionate disciplinano specifiche ipotesi di danneggiamento aventi come oggetto materiale un sistema informatico o telematico. In particolare, tali disposizioni puniscono la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime dati o programmi informatici altrui ovvero dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o di pubblica utilità ovvero la condotta di chi, attraverso le azioni da ultimo menzionate o mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi distrugge, danneggia o rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui ovvero sistemi telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

B. Elemento oggettivo

Oggetto materiale del danneggiamento possono essere il sistema o il programma informatico o telematico ovvero i dati informatici, vale a dire quelle rappresentazioni di informazioni o concetti che, essendo destinate alla elaborazione da parte di un *computer* sono codificate in forma non percettibilmente visiva.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo dei descritti reati è il dolo generico, ossia la volontà del fatto materiale con la consapevolezza dell'altruità dei sistemi, programmi, informazioni o dati.

D. Momento consumativo

La consumazione si ha nel tempo e nel luogo in cui si realizza il fatto descritto nella norma incriminatrice.

E. Considerazioni applicative

La distruzione di dati e programmi statisticamente più ricorrente è quella rappresentata dalla loro cancellazione che può avvenire con la smagnetizzazione del supporto, con la sostituzione dei dati originari con altri contenutisticamente diversi, impartendo all'elaboratore comandi in grado di determinare la scomparsa o immettendo nel medesimo un c.d. programma virus.

Il deterioramento può essere attuato con l'introduzione e la registrazione nel sistema operativo dell'elaboratore di messaggi altrui destinati a comparire sullo schermo ogniqualvolta si richiamino taluni dati o si utilizzino determinati programmi secondo la prassi c.d. degli *hacker* o in conseguenza dell'inserimento di istruzioni nocive destinate a produrre effetti deleteri al verificarsi di una predeterminata condizione in essi contenuta.

- art. 640-*quinqies* – *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*;

La condotta rientrerebbe nella fattispecie di cui all'articolo 640 cod. pen. con cui si porrebbe in rapporto di specialità. In particolare, l'art. 640-*quinqies* cod. pen. punisce la condotta del "certificatore qualificato", ossia il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata, che al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi su di esso incombenti.

- art. 491-*bis* – *Documenti informatici*.

A. Fattispecie

Lo scopo della norma è quello di tutelare la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria. Il legislatore ha ritenuto inopportuna la previsione di una serie di norme relative alla falsità su documento informativo ed ha optato per far riferimento alle disposizioni sulla falsità in atti, disponendo l'applicazione anche alle ipotesi di falso su documento informatico.

B. Elemento oggettivo

Oggetto materiale del menzionato reato deve ritenersi il solo documento informatico in senso stretto, ossia quello memorizzato in forma digitale ed intelligibile per l'uomo solo attraverso l'intervento dell'elaboratore.

C. Elemento soggettivo e momento consumativo

Ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e del momento consumativi del reato di cui all'art. 491-*bis* sarà necessario considerare le specifiche caratteristiche del reato in cui rientra la specifica falsificazione del documento informatico.

D. Considerazioni applicative

Si è sostenuto che l'art. 491-bis sia una norma penale in bianco: con tale norma il legislatore non avrebbe voluto attribuire a qualsiasi scrittura informatica la stessa efficacia probatoria propria dei documenti tradizionali bensì tutelare penalmente solo quelli ai quali, in base ad altre leggi, debba essere riconosciuta tale efficacia.

Vengono infatti tutelati solo i dati, le informazioni o i correlativi programmi che assumono una autonoma valenza probatoria. Sono ritenuti documento informatici con efficacia probatoria: (i) gli atti amministrativi formati a mezzo di *computer* e disciplinati da leggi particolari, che attribuiscono efficacia probatoria a registrazioni informatiche; (ii) gli atti della Pubblica Amministrazione predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati ex art. 3, Decreto Legge n. 39 del 12 febbraio 1993; (iii) gli atti registrati su supporto ottico come previsto dall'art. 2, Legge n. 537 del 24 dicembre 1993; (iv) gli atti apparentemente sottoscritti dall'autore, anche mediante riproduzione informativa, per identità di immagine ai sensi dell'articolo 2712 cod. civ.; (v) le registrazioni informatiche dirette a provare le somministrazioni al minuto con estensione analogica dell'art. 2713 cod. civ. in tema di taglie o tacche di contrassegno, corrispondenti al contrassegno di riscontro.

13. REATI CONTRO L'INDUTRIA E IL COMMERCIO

L'art. 25 bis, rubricato *"Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"* è stato modificato, aggiungendo all'elenco di delitti precedentemente previsti la lettera f-bis, ai sensi della quale recita:

"per i delitti di cui agli artt. 473 e 474 la sanzione pecuniaria è fino a 500 quote".

- Art. 473 cod. pen. - *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.*

A. Fattispecie

La norma punisce chiunque *"potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale"* mette in atto attività contraffattive o altera marchi, segni distintivi italiani o stranieri, prodotti industriali, nonché chiunque usa detti segni *"senza essere concorso nella contraffazione o alterazione"*. La norma punisce altresì chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri nonché chiunque, pur non avendo contraffatto od alterato alcunché, fa uso di tali brevetti o disegni e modelli.

B. Elemento oggettivo

La norma tutela direttamente i marchi e gli altri segni distintivi, il brevetto, nonché i modelli e disegni.

Con riferimento alle diverse tipologie di diritti di proprietà industriale considerati dalla norma in commento (ossia marchi, brevetti, disegni o modelli), le condotte previste e punite sono tre: la relativa contraffazione, alterazione e uso.

La contraffazione consiste nella riproduzione abusiva, mentre l'alterazione nella falsificazione ottenuta mediante manomissione del titolo genuino.

C. Elemento soggettivo

La norma richiede il dolo generico, consistente nella volontà di porre in essere la contraffazione o l'alterazione di diritti di proprietà industriale.

Occorre evidenziare che una preventiva verifica dell'esistenza di un titolo di privativa industriale è, in astratto, sempre possibile.

Le disposizioni penali in commento devono, infatti, essere lette alla luce della normativa di cui al D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (*Codice della proprietà industriale* – CPI) che disciplina i diritti di proprietà industriale. A livello civilistico, la conoscenza dei diritti cosiddetti "titolati" (ossia diritti che si costituiscono in forza di brevettazione o registrazione) è presunta.

È, tuttavia, evidente che, da un punto di vista penalistico, la presunzione di conoscenza implica gravi rischi. La sussistenza del dolo dovrà, in linea di principio, essere intesa come effettiva coscienza e volontà di cagionare il reato².

D. Momento consumativo

Per quanto riguarda le condotte descritte nella prima delle due fattispecie previste dalla norma, lo schema rinvenibile è quello del reato di pericolo indiretto, in cui la condotta tipicamente pericolosa è incriminata ad uno stadio anteriore alla successiva ed eventuale esposizione al pericolo del bene tutelato.

Infatti, si punisce una condotta di pericolo (contraffazione od alterazione) di un ulteriore pericolo (l'uso del marchio) per il bene giuridico tutelato.

La fattispecie si realizza per la mera esposizione al rischio di violazione del bene tutelato. Per quanto riguarda l'"alterazione" del titolo di proprietà industriale, il reato si consuma nel momento della riproduzione di un documento falso attestante il rilascio del brevetto e della modificazione di un documento genuino. L'uso va identificato nel primo atto di utilizzo di tali documenti.

E. Considerazioni applicative

Parte della giurisprudenza afferma che per contraffazione debba intendersi l'integrale riproduzione di un marchio nella sua complessità, mentre l'alterazione è la riproduzione parziale, ma tale da potersi confondere con il segno originale. La dottrina invece afferma che il criterio di riferimento debba essere l'ordinaria attenzione del pubblico, cioè del consumatore medio che all'atto dell'acquisto non ha sotto mano il segno genuino col quale poter

² Sul punto si veda anche quanto indicato con riferimento all'art. 517 *quater* cod. pen.

effettuare un raffronto, ma dispone solo di un ricordo di esso. Deve considerarsi poi il tipo di prodotto e la cerchi di consumatori cui è destinato.

- Art. 474 cod. pen. - *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*

A. Fattispecie

La norma punisce la condotta del soggetto che, al fine di ricavarne profitto, introduce nel territorio nazionale prodotti industriali recanti marchi o altri segni contraffatti o alterati da un soggetto terzo.

È prevista e punita altresì l'ipotesi della detenzione per la vendita, l'effettiva messa in vendita e la messa in circolazione dei prodotti sopra indicati.

B. Elemento oggettivo

Oggetto della condotta è l'opera dell'ingegno o il prodotto industriale recante marchi o altri segni contraffatti o alterati.

La Cassazione ha puntualizzato che la norma non concerne beni che costituiscono una mera imitazione di prodotti privi di marchi o altri segni (C. 26/04/2001).

Inoltre, la norma esige che la condotta alterativa o contraffattiva sia stata attuata da un soggetto diverso da chi detiene i beni ai fini di vendita o li metta effettivamente in vendita o comunque in circolazione allo scopo di realizzare un profitto; diversamente, troverà applicazione l'art. 473 cod. pen.

C. Elemento soggettivo

La norma in commento richiede il dolo specifico, comprendente sia la coscienza e volontà di realizzare tutti gli elementi della fattispecie, sia la prefigurazione ed il perseguimento di un profitto personale a seguito della realizzazione della fattispecie.

D. Momento consumativo

La condotta relativa alla *"introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio"* si realizza nel momento in cui il prodotto ha attraversato la frontiera italiana. Il *"detenere per vendere"* si configura nello stoccaggio della merce in determinati luoghi; la *"messa in vendita"* si perfeziona nel momento in cui la merce diviene disponibile al pubblico; *"la messa in circolazione"* è, invece, integrata da ogni atto che possa determinare un contatto tra merce e consumatore e si realizza nel momento in cui la merce esce dalla sfera di controllo del detentore per entrare nel circuito del mercato.

E. Considerazioni applicative

Trattandosi di reato di pericolo, la condotta di messa in vendita sussiste anche quando la vendita non si è effettivamente realizzata, ma le merci sono comunque disponibili per il pubblico.

Articolo 25-bis.1 del Decreto – *Reati contro l'industria e il commercio*

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25-bis.1 sono i seguenti:

- Art. 513 cod. pen. - *Turbata libertà dell'industria o del commercio*

A. Fattispecie

La norma prevede e punisce la condotta di chi, con violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti, impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio, salvo il fatto non costituisca un reato di maggiore gravità.

B. Elemento oggettivo

L'interesse tutelato è, in primo luogo, il libero esercizio e il normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riflette negativamente sulla pubblica economia.

La norma sembrerebbe tesa a proteggere la libertà privata sotto il profilo del concreto esercizio dell'iniziativa economica, libero da indebiti condizionamenti esterni, nonostante la violenza incida direttamente sulle cose e non sulle persone.

Presupposto di applicazione della norma in commento è che il fatto non costituisca un più grave reato, quale, ad esempio, aggravi, sabotaggio, violenza privata. Scopo della fattispecie appare, quindi, quello di perseguire quei comportamenti generici di offesa all'industria ed al commercio, nonché alla libertà del loro esercizio.

La fattispecie costituisce un reato di pericolo: la condotta incriminata consiste nell'utilizzo della violenza sulle cose o nell'impiego di mezzi fraudolenti idonei allo scopo, indipendentemente dal concreto verificarsi del turbamento.

La violenza deve consistere in una condotta che possa ostacolare materialmente l'altrui attività economica, mentre l'uso di mezzi fraudolenti sottintende l'impiego di mezzi ingannatori, aventi come destinatario non solo lo stesso esercente l'attività economica o commerciale, ma anche terzi soggetti il cui comportamento possa in qualche modo condizionare l'esercizio dell'impresa.

C. Elemento soggettivo

La norma richiede il dolo specifico: coscienza e volontà di usare violenza sulle cose o mezzi fraudolenti accompagnati dalla consapevolezza di mettere in pericolo il normale esercizio di una attività economica o commerciale, unitamente all'intenzione di cagionare l'impedimento od il turbamento di tale esercizio.

D. Momento consumativo

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene usata violenza sulle cose. Non occorre che il turbamento si verifichi effettivamente (non è, infatti, configurabile il tentativo).

E. Considerazioni applicative

La fattispecie concerne anche moderne modalità di turbativa o di impedimento di natura sovraindividuale, quali, ad esempio, l'ingenerare nel pubblico la fobia

di acquistare prodotti avvelenati o pericolosi, ancorché essi rimangano invenduti.

- Art. 513 bis cod. pen. - *Illecita concorrenza con minaccia o violenza*

A. Fattispecie

La norma in esame punisce il soggetto che compie atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva. È, inoltre, previsto un aumento di pena in due casi: 1) quando gli atti di concorrenza sono totalmente o parzialmente relativi ad attività finanziarie, 2) quando tali atti riguardano in qualsiasi modo lo Stato o altri enti pubblici.

B. Elemento oggettivo

La norma è stata introdotta dall'art. 8 della l. 13 settembre 1982, n. 646 (norme antimafia).

La condotta tipica consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività imprenditoriale nei confronti dei concorrenti.

I comportamenti sanzionati ledono, in primo luogo, l'esercizio della libertà economica; l'interesse tutelato è quindi l'ordine economico, il buon funzionamento dell'intero sistema economico.

Soggetto attivo del reato è solo colui che esercita un'attività imprenditoriale (si definisce, pertanto, tale fattispecie quale "reato proprio").

Con "attività commerciale" si intende l'attività di interposizione nella circolazione dei beni; quella "industriale" rappresenta l'attività di produzione di beni o servizi che richiede una trasformazione della materia prima; per "produttiva" si intende ogni attività che crea servizi senza presupporre un intervento sulla materia.

La norma, anticipando la soglia di tutela, configura un reato di pericolo: si punisce la condotta prima che l'evento dannoso si verifichi.

C. Elemento soggettivo

Secondo la dottrina, la norma richiede un dolo specifico: coscienza e volontà di compiere atti di concorrenza mediante violenza o minaccia, con lo scopo di scoraggiare i concorrenti. La giurisprudenza, viceversa, è incline a non richiedere la qualificazione dell'elemento psicologico, considerando, pertanto, il dolo come generico.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma nel momento in cui l'atto di concorrenza è perpetrato con violenza o minaccia.

E. Considerazioni applicative

La condotta di "concorrenza sleale" punita dalla norma si realizza quando la violenza o la minaccia sono esercitate contro il concorrente sia in modo diretto che in modo indiretto, agendo, ad esempio, nei confronti di terzi soggetti (clientela, collaboratori, ecc.).

– Art. 514 cod. pen. - *Frodi contro le industrie nazionali*

A. Fattispecie

Il reato contempla la condotta di chiunque cagioni danno all'industria nazionale, vendendo o mettendo in circolazione sul mercato, nazionale o estero, prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

È circostanza aggravante il compimento delle menzionate azioni, qualora per i marchi o i segni distintivi siano state rispettate le norme interne o le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

B. Elemento oggettivo

L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine economico garantito contro il danno derivante all'industria nazionale. La condotta sanzionata consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti recanti nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Diversamente da quanto previsto dall'art. 474 cod. pen., la tutela di cui alla norma in commento è estesa anche ai "nomi", da intendersi quali firme, ditte, titoli, emblemi, insegne riferite a un prodotto per distinguerlo dagli altri, senza, tuttavia, far parte del marchio.

Non si richiede che i marchi e i segni distintivi siano stati registrati o che siano state rispettate le norme nazionali o le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, integrando ciò una circostanza aggravante.

Si tratta di un reato cosiddetto di danno: la fattispecie si realizza allorché il prodotto sia immesso sul mercato nazionale o estero e ciò cagioni effettivamente un danno all'industria nazionale (quale, ad esempio, una diminuzione degli affari in Italia o all'estero, l'offuscamento del buon nome dell'industria nazionale o di un suo settore, ecc.).

C. Elemento soggettivo

Il dolo consiste nella volontà di porre in vendita o in circolazione prodotti industriali con la consapevolezza che essi recano nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, con il fine di cagionare un danno all'industria nazionale.

D. Momento consumativo

Il delitto previsto dall'art. 514 cod. pen si consuma al verificarsi del pregiudizio per l'industria nazionale.

– Art. 515 cod. pen. - *Frode nell'esercizio del commercio*

A. Fattispecie

Salvo il fatto non costituisca un più grave reato, la norma sanziona la condotta di chi, nello svolgimento di una attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, oppure una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita.

B. Elemento oggettivo

La condotta tipica consiste nella consegna di una cosa diversa per quantità o qualità, per provenienza od origine, da quella oggetto del contratto o comunque pattuita, indipendentemente dall'impiego da parte dell'agente di mezzi o accorgimenti per indurre in inganno il pubblico.

Il delitto presuppone un contratto od un qualsiasi negozio giuridico che comporti la consegna di una cosa mobile o di un documento che la rappresenti (si tende, pertanto, ad escludere dalla fattispecie la consegna di denaro contante, le prestazioni personali e quelle cosiddette meccaniche – quali, ad esempio, l'elaborazione meccanica di dati -).

La cosa mobile consegnata deve essere diversa da quella dichiarata o pattuita, potendo tale diversità concernere il genere o la specie della cosa, la relativa origine (luogo di produzione) o provenienza, la qualità o la quantità (il peso, le misure o il numero non corrispondono a quelli richiesti).

C. Elemento soggettivo

È sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà dell'agente di consegnare una merce per un'altra, oppure una merce diversa da quella pattuita o dichiarata. Non appare, invece, necessario alcun movente specifico.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma con la consegna della diversa cosa mobile o del documento che la rappresenta. Quando la merce viene consegnata mediante spedizioniere o vettore, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, rileva il momento in cui la merce entra nella sfera di dominio del destinatario.

E. Considerazioni applicative

Per la giurisprudenza non ha alcun rilievo la facile riconoscibilità della difformità tra il richiesto e il ricevuto, anche qualora il mancato riconoscimento sia ascrivibile ad una scarsa diligenza dell'acquirente. Né pare rilevare la consapevolezza del compratore in merito alla ricezione di una cosa diversa. A questa visione di oppone la dottrina prevalente che ritiene non sussistere il reato in commento, allorché l'acquirente sia consapevole della difformità.

– Art. 516 cod. pen. - *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.*

A. Fattispecie

La norma punisce la condotta di chi vende o mette in commercio sostanze alimentari non genuine, spacciandole per tali.

B. Elemento oggettivo

Con le espressioni “*porre in vendita*” o “*mettere altrimenti in commercio*” la norma fa riferimento a tutti gli atti che possono essere riferiti a un contratto a titolo oneroso. A tal riguardo è sufficiente che tali sostanze non genuine siano, ad esempio, offerte in vendita o esposte al pubblico.

La mera detenzione di sostanze alimentari non genuine rileva solo finalizzata alla vendita.

La condotta sanzionata concerne quelle sostanze alimentari che hanno subito una alterazione o una adulterazione nella loro essenza o nella loro normale composizione.

La “genuinità” attribuibile al prodotto alimentare deve essere intesa sia sotto il profilo “naturale” che sotto quello “formale”.

Con la prima di queste espressioni si fa riferimento a sostanze che non abbiano subito processi di alterazione della propria composizione biochimica, o che, comunque, pur avendo subito modifiche nutrizionali, abbiano mantenuto inalterata la loro essenza.

In tal caso la non genuinità del prodotto può essere ravvisata anche nell'ipotesi in cui il prodotto abbia subito un depauperamento di principi nutritivi caratteristici attraverso l'uso anormale o contrario a specifiche disposizioni di legge delle componenti naturali del prodotto stesso. Sul punto, a titolo meramente esemplificativo, è stata ritenuta non genuina la vendita come carne fresca di puro suino di un prodotto contenente anche carne bovina.

C. Elemento soggettivo

La norma richiede un dolo generico: il soggetto agente, al momento della messa in vendita od in commercio della sostanza non genuina, deve avere la coscienza e la volontà di porre, appunto, in vendita o altrimenti in commercio sostanze non genuine come genuine. La condotta successiva non rileva.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma nel momento in cui le sostanze alimentari sono poste in vendita o messe altrimenti in commercio.

– Art 517 cod. pen. - *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*

A. Fattispecie

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, la norma punisce la vendita o la messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi italiani od esteri, idonei ad ingannare

l'acquirente destinatario dei prodotti o delle opere circa l'origine, la provenienza o la qualità dei medesimi.

B. Elemento oggettivo

Il reato di cui alla norma in commento si differenzia da quello previsto e punito dall'art. 516 cod. pen. per il diverso tipo di merce oggetto della condotta incriminata.

La fattispecie si riferisce a chiunque metta "*altrimenti in circolazione*". Tale espressione costituisce una nozione più ampia di mettere "*altrimenti in commercio*", comprendendo con ciò anche gli atti di liberalità. Sarebbe, in altre parole, sufficiente una qualsiasi azione che faccia uscire la merce dalla sfera giuridica del detentore.

Il delitto sembra configurarsi anche nell'attività di stoccaggio finalizzata alla distribuzione dei prodotti o delle opere, mentre non pare possa rinvenirsi una condotta vietata nella mera detenzione dei suddetti prodotti in locali diversi da quelli di vendita o di deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

È sufficiente l'impiego di nomi, marchi e altri segni distintivi che, senza essere contraffatti, siano idonei ad indurre in errore i consumatori circa l'origine, la provenienza o le qualità della merce.

E' importante evidenziare che nella fattispecie in oggetto i segni utilizzati non sono segni contraffatti. In tal caso troverebbe applicazione l'art. 514 cod. pen.

Ratio della norma è, quindi, quella di colpire condotte che impiegano segni distintivi capaci di trarre in inganno gli acquirenti circa caratteristiche del prodotto rilevanti per la scelta di esso ed il suo apprezzamento e il reato si configura laddove vengano posti in commercio prodotti recanti marchi, anche non registrati, o altri segni distintivi che, senza essere contraffatti, sono idonei ad indurre in errore il consumatore sull'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

C. Elemento soggettivo

Il dolo richiesto è generico: coscienza e volontà dell'esposizione in vendita o della messa in circolazione di prodotti con segni mendaci. L'errore dell'agente circa l'attitudine ingannatoria del segno parrebbe escludere il dolo.

D. Momento consumativo

Il delitto si consuma nel momento in cui vengono posti in circolazione o in vendita i prodotti o l'opera dell'ingegno, senza che, necessariamente, si perfezioni l'acquisto da parte del terzo. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo.

E. Considerazioni applicative

Trattandosi di un reato di pericolo, non occorre che il soggetto sia stato effettivamente ingannato, ma la valutazione della condotta riguarderà la relative idoneità a conseguire l'effetto ingannatorio o di danno.

- Art. 517 *ter* cod. pen. - *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*

A. Fattispecie

La norma sanziona due diverse condotte: da un lato è punito chi, “*potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale*”, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale e, dall'altro lato, chi, al fine di trarne profitto, introduce nello Stato, detiene ai fini della vendita, offre in vendita direttamente al consumatore o pone in circolazione i suddetti beni.

Ai fini dell'applicazione della norma è richiesto che siano state osservate le norme delle leggi nazionali, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale ed industriale.

La norma in commento risponde all'esigenza di completare le fattispecie di illeciti in materia di proprietà industriale all'interno del settore penale.

B. Elemento oggettivo

a) La condotta tipica della prima fattispecie è integrata dalla fabbricazione o dall'utilizzo industriale (quindi, nell'ambito dello svolgimento di un'attività imprenditoriale) di beni realizzati usurpando titoli di proprietà intellettuale o in violazione di essi, potendo l'agente conoscere l'esistenza di un titolo di privativa.

b) La condotta tipica della seconda fattispecie consiste nell'importare, immagazzinare, offrire in vendita al consumatore o, comunque, mettere in circolazione i beni di cui sopra al fine di trarre profitto da tali attività.

Con la norma in commento si è, quindi, inteso colpire anche le condotte di coloro, i quali - pur non avendo partecipato alla fabbricazione o all'impiego industriale dei prodotti sopra menzionati - traggono profitto dalle attività di vendita attraverso la relativa offerta ai consumatori, detenzione, introduzione nel territorio dello Stato o messa in circolazione.

In entrambi i casi è richiesto il rispetto delle normative nazionali o sovranazionali poste a tutela della proprietà intellettuale ed industriale, il che significa che i titoli debbono essere regolarmente registrati.

C. Elemento soggettivo

a) Dolo generico per il primo caso: coscienza e volontà di fabbricare o adoperare industrialmente i beni realizzati usurpando o violando titoli di esclusiva.

b) Dolo specifico per il secondo: importare, stoccare, porre in vendita o mettere in circolazione i beni di cui sopra a fine lucrativo.

D. Momento consumativo

a) Nel primo caso, il reato si consuma nel momento in cui si realizza la fabbricazione o l'impiego dei beni suddetti.

b) Nel secondo caso, il reato è consumato nel momento in cui viene posta in essere una delle attività descritte dal secondo comma dell'articolo.

E. Considerazioni applicative

La suddetta fattispecie costituisce un'ipotesi di reato sussidiaria, che trova, quindi, applicazione ove non risultino integrati gli elementi oggettivi previsti dalle fattispecie di cui agli articoli 473 e 474 c.p.

L'applicazione della norma in commento dipende, inoltre, dalla relativa interpretazione: ove si interpretasse l'art. 517 *ter* c.p. in maniera prettamente letterale, si assisterebbe ad una applicazione estremamente diffusa del reato.

L'espressione "*potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale ...*", introdotto anche all'interno dell'art. 473 cod. pen., consentirebbe, in linea teorica, di assoggettare a sanzione il comportamento di chiunque fabbrica o, anche solo, impiega in ambito industriale beni realizzati, ovvero predisposti, da terzi soggetti, di cui sia possibile una preventiva forma di verifica riguardo all'esistenza di un titolo di proprietà industriale.

Tale forma di verifica è, in realtà, possibile nella maggior parte dei casi, ovvero quando si parla di diritti cosiddetti "*titolati*" (brevetti, disegni e modelli registrati, marchi registrati, ecc.). La normativa penale di cui si discute va, infatti, necessariamente collegata alle disposizioni del codice di proprietà industriale (D. Lgs. 30/205) che definisce diritti di proprietà industriale. A livello civilistico, laddove esista un diritto di proprietà industriale brevettato o registrato, la responsabilità di chi usa tale diritto senza l'autorizzazione del titolare si basa su una presunzione di conoscenza.

Sotto il profilo penale, tale norma implica un gravissimo rischio: non può escludersi che gli Organi Inquirenti possano procedere automaticamente al sequestro del bene, corpo di reato (con correlata iscrizione nel registro di notizie di reato, ex art. 355 c.p.p., dell'asserito responsabile) ogni qualvolta essi possano semplicemente dimostrare che il bene impiegato in campo industriale è oggetto di regolare tutela brevettuale o registrazione secondo le condizioni ("osservanza delle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali") previste ora come condizione di punibilità per i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. Una simile interpretazione implicherebbe una sorta di "azzeramento" della verifica dell'elemento soggettivo del reato. Come, tuttavia, possa conciliarsi un simile concetto di dolo con la semplice "*possibilità di conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale*" è difficilmente giustificabile, se non ricorrendo alla nozione di "*dolo eventuale*" ovvero di accettazione, da parte del soggetto incolpato, del mero rischio che, in caso di mancata effettuazione dei controlli si possa anche incorrere nella violazione del reato *de quo*.

- Art. 517 *quater* cod. pen. - *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*

A. Fattispecie

Come nel caso dell'art. 517 *ter* cod. pen., la norma in commento sanziona due diverse fattispecie, punendo a) chiunque contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; e b) chiunque, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita,

pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte.

Sebbene la protezione delle cosiddette indicazioni di origine trovi espressa protezione nell'ambito dell'art. 29 CPI³, la disposizione in esame costituisce una vera e propria innovazione nel diritto penale italiano.

B. Elemento oggettivo

a) La condotta tipica della prima fattispecie è integrata dall'opera contraffattiva o dall'alterazione di indicazioni o denominazioni. Il bene tutelato è la pubblica fede derivante dalla legittima adozione di indicazioni o denominazioni di prodotti agroalimentari. La tutela si rivolge direttamente titolo di proprietà industriale.

b) La condotta tipica della seconda fattispecie consiste nell'importazione, nell'immagazzinamento, nell'offerta in vendita direttamente ai consumatori o nella messa in circolazione di prodotti agroalimentari, recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte od alterate. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 414-ter, secondo comma e 517-bis, secondo comma.

Ai fini dell'applicabilità della norma è richiesto che siano rispettate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale.

C. Elemento soggettivo

a) Dolo generico nel primo caso: coscienza e volontà di attuare la contraffazione o l'alterazione di indicazioni o denominazioni di prodotti agroalimentari.

b) Dolo specifico nel secondo: coscienza e volontà di realizzare le condotte tipiche per trarne profitto.

D. Momento consumativo

I reati si consumano nel momento in cui si verificano le condotte contemplate dai primi due commi della norma.

14. REATI IN MATERIA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Articolo 24-ter del Decreto – *Reati in materia di criminalità organizzata*

³ Art. 29 CPI: "Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione".

Tale articolo amplia le fattispecie di reato suscettibili di determinare la responsabilità dell'ente alle seguenti fattispecie:

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.). Per il commento a tale norma cf. il par. 9 che precede;
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.): per il commento a tale norma cf. il par. 9 che precede; scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.). Per il commento a tale norma cf. il par. 9 che precede;
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.).

– Art. 416-ter – *Scambio elettorale politico-mafioso*

A. Fattispecie

Il Legislatore ha ritenuto di attribuire rilevanza penale al fenomeno del c.d. voto di scambio, nella misura in cui esso si realizzi nella forma dell'erogazione di denaro al promittente mafioso, ovvero attraverso il c.d. scambio politico-mafioso avente per oggetto l'esito del voto.

B. Elemento oggettivo

La disposizione prevede un accordo sinallagmatico, e più precisamente un "contratto illecito" tra potere mafioso e potere politico, avente per oggetto la promessa di voti da un lato, e l'erogazione di denaro dall'altro. Nonostante non si faccia esplicito riferimento alla presenza di un sodalizio mafioso, si deve ritenere necessaria la sussistenza di un'associazione mafiosa, destinataria dell'elargizione di denaro, che si impegna a far votare il soggetto candidato. La "promessa di voti", in quanto letteralmente riferita la disposto del comma 3 dell'art. 416-bis, deve, peraltro, essere intesa non tanto come promessa di votare, quanto, piuttosto, come promessa di far votare terzi, ed in numero sufficiente a favorire il soggetto che ha erogato il denaro.

C. Elemento soggettivo

E' necessaria la volontà di richiedere la promessa di voti e di ottenerla e la coscienza delle condizioni "ambientali" nelle quali essa viene prestata. Secondo la Suprema Corte per la sussistenza del delitto in esame è necessario che colui che ha promesso il proprio appoggio al candidato faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa con le modalità previste nel comma 3 dell'art. 416-bis c.p. cui l'art. 416-ter c.p. fa esplicito richiamo, per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e falsare il risultato elettorale (Cass. Sez.I, 26 giugno 2003, Cassata, in cui si rileva che la sola qualità di mafioso rivestita da chi è stato interessato, previa consegna di denaro, da un candidato per appoggiarne la campagna elettorale, non è sufficiente, di per sé sola, per provare non solo la collusione tra candidato e organizzazione criminale di appartenenza, ma l'uso di metodi mafiosi per influenzare il corretto e libero svolgimento della competizione elettorale).

D. Considerazioni applicative

Lo scambio di voti mafiosi dietro promessa di favori a seguito di nomina pubblica conseguita alle elezioni può, più correttamente, esser ricompreso nell'ambito di applicazione dell'art. 416-bis comma 3 quando il soggetto attivo sia partecipe dell'associazione o quando sia chiamato a rispondere di concorso esterno nella medesima.

– Art. 630 – *Sequestro di persona a scopo di estorsione*

A. Fattispecie

Un recente orientamento dottrinale (Ronco) ha rilevato come emerga dalle modalità normative di tutela un interesse di tipo qualitativamente diverso rispetto a quello protetto dalle figure dell'estorsione e del sequestro semplice, che si coglie proprio nella strumentalizzazione della persona, in tutte le dimensioni del suo esistere concreto, comprese quelle affettive e patrimoniali per il conseguimento di un profitto ingiusto. Occorre non solo che il soggetto passivo sia privato della libertà, ma anche che la sua libertà – tramite il costringimento mediante violenza o minaccia – finisca nella disponibilità del soggetto attivo: il sequestro estorsivo si connota per la strumentalizzazione estorsiva del "possesso" stabile di una persona (Brunelli).

B. Elemento oggettivo

Si ritiene che il reato costituisca una fattispecie criminosa complessa poiché confluiscono in essa, come elementi costitutivi, fatti che costituirebbero per sé stessi reato: tale reato è caratterizzato infatti dall'uso di un mezzo-sequestro di persona, da cui si differenzia per lo scopo perseguito di un ingiusto profitto come prezzo della liberazione; i due elementi costitutivi – sequestro di persona ed estorsione – del reato complesso si realizzano non appena l'agente ha privato la vittima della sua libertà personale, non essendo chiesto anche il pagamento del riscatto. La condotta tipica consiste nel sequestrare una persona, ossia nel privare taluna della libertà personale, quest'ultima concepita quale possibilità di libero movimento nello spazio. Si considera

indifferentemente il modo con il quale il sequestro viene conseguito.: esso può essere realizzato non solo con la coercizione fisica, ma anche ricorrendo alla violenza morale, ovvero a mezzi ingannatori o fraudolenti.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 630 c.p. è costituito, oltre che dalla volontà di privare taluno della libertà personale (dolo generico), dal dolo specifico consistente nello "scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Nell'interpretazione dominante, il concetto di ingiusto profitto va inteso in un'accezione comprensiva di utilità di natura non patrimoniale.

Il profitto in vista del quale opera l'agente deve essere ingiusto. Se il colpevole mette a prezzo la liberazione del sequestrato compie necessariamente un atto ingiusto, ma può compierlo per conseguire un profitto in sé giusto. Così, dunque, un creditore che priva il debitore della libertà personale condizionando la liberazione alla promessa di pagamento del debito, ad esempio inducendolo a firmare dei titoli non risponde del reato di cui all'art. 630 c.p., ma del delitto di cui all'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone) secondo cui, se il sequestro viene eseguito per ottenere l'adempimento di una pretesa legittima, deve essere esclusa la sussistenza del delitto di cui all'art. 630 c.p., mentre si pone l'alternativa tra la configurabilità del solo esercizio arbitrario delle proprie ragioni ovvero del concorso di detto reato con il sequestro di persona previsto dall'art. 605 c.p.

15. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- *Art. 171, comma 1, lettera a-bis L. 633 del 22 aprile 1941 (di seguito: l.a.)*

A. Fattispecie

Salvo quanto previsto dall'art. 171 *bis* (in materia di software e banche dati) e 171 *ter* l.a. (in particolare in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione e distribuzione di fonogrammi, di videogrammi e di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali, drammatico-musicali, multimediali; di circolazione di supporti privi di contrassegno SAIE, di trasmissioni ad accesso condizionato; di importazione, detenzione per la vendita, vendita, noleggio, fabbricazione e cessione di dispositivi di decodificazione speciale) la norma in esame punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

E' prevista una multa da € 51 a € 2.065. E' ammesso il pagamento, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, di una somma corrispondente alla metà del massimo della pena ora detta, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

B. Elemento oggettivo

La condotta tipica è costituita dalla messa a disposizione del pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. La condotta tipica si riferisce al cd. peer-to-peer: e precisamente alla sola immissione in rete. Essa non riguarda le condotte successive di condivisione e diffusione che consentono a chiunque di accedere alle opere inserite in rete.

C. Elemento soggettivo

Il dolo richiesto dalla norma è generico: coscienza e volontà di compiere le azioni descritte (non è previsto alcuno scopo specifico da perpetrare tramite le azioni).

D. Momento consumativo

Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui la condotta tipica è compiuta.

- Art. 171, comma 3 L. 633 del 22 aprile 1941

A. Fattispecie

Se i reati previsti dall'art. 171 l.a. sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione, la pena è la reclusione fino ad un anno o è prevista una multa non inferiore a € 516.

La norma in questione si riferisce ai reati, oltre a quello previsto dall'art. 171 lett. a bis l.a., di:

- riproduzione, trascrizione, recitazione in pubblico, diffusione, vendita o messa in vendita o messa altrimenti in commercio di un'opera altrui o rivelazione del suo contenuto prima che sia reso pubblico o introduzione e messa in circolazione nello Stato di esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- rappresentazione, esecuzione o recitazione in pubblico o diffusione, con o senza variazioni od aggiunte, di un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo o di una composizione musicale. La rappresentazione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- compimento dei fatti ora detti mediante una delle forme di elaborazione previste dalla legge;

- riproduzione di un numero di esemplari o esecuzione o rappresentazione di un numero di esecuzioni o rappresentazioni maggiore di quello di cui si aveva il diritto rispettivamente di produrre o rappresentare;

- ritrasmissione su filo o per radio in violazione dell'art. 79 l.a. o registrazione in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi di trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche, o commercializzazione di dischi fonografici o di altri apparecchi indebitamente registrati.

B. Elemento oggettivo

La condotta tipica costituisce una circostanza aggravante per violazione della sfera dei diritti personali di cui ai reati previsti dall'art. 171 co. 1 l.a. In questa prospettiva ricorre la circostanza aggravata nei casi in cui alla violazione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera si aggiunge anche la lesione del diritto morale.

C. Elemento soggettivo

Il dolo richiesto dalla norma è generico: coscienza e volontà di compiere le azioni descritte (non è previsto alcuno scopo specifico da perpetrare tramite le azioni).

D. Momento consumativo

Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui le condotte di cui sopra sono compiute.

- Art. 171-bis L. 633 del 22 aprile 1941

A. Fattispecie

Questa norma punisce chiunque, abusivamente ed al fine di trarne profitto, duplichi software o, sempre allo scopo di trarne profitto, importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non recanti il contrassegno SIAE. Sono previste la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da € 2.582 a € 15.493.

E' punita con la stessa pena anche la condotta concernente l'utilizzazione di qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di dispositivi applicati a protezione di un software. Se il fatto è di rilevante gravità la pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493.

Viene punito anche chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati violando gli artt. 64-*quinquies* e 64-*sexies* l.a.; ovvero estragga o reimpieghi la banca dati violando gli artt. 102-*bis* e 102-*terl*.a.; ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca dati. Sono previste la reclusione da sei mesi

a tre anni e la multa da € 2.582 a € 15.493. Se il fatto è di rilevante gravità la pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493.

B. Elemento oggettivo

La condotta tipica è, rispettivamente:

- la duplicazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale, la locazione effettuate in modo abusivo (e cioè violando i diritti di autore riconosciuti dalla legge sul software) al fine di trarne profitto di un supporto contenente software privo del contrassegno SIAE;
- la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione pubblica del contenuto di una banca dati in violazione dei diritti di autore previsti dalle specifiche norme, ovvero l'esecuzione della estrazione o del reimpiego della banca dati in violazione del diritto *sui generis* previsto dalle specifiche norme, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati: al fine di trarne profitto.

C. Elemento soggettivo

Il dolo richiesto dalla norma è specifico: la coscienza e volontà di compiere abusivamente le azioni sopra descritte al fine di trarre da ciò un profitto.

D. Momento consumativo

I reati previsti si consumano nel luogo e nel momento in cui le azioni descritte vengono compiute.

- Art. 171-ter L. 633 del 22 aprile 1941

A. Fattispecie

Questa norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro, se il fatto è commesso per uso non personale:

- a) abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) introduca in Italia, detenga per la vendita o la distribuzione, o distribuisca, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmetta via radio, faccia ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra, pur non avendo concorso alla loro duplicazione o riproduzione;

d) detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta via radio o televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, dalla legge sul diritto di autore, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, e ciò in assenza di accordo con il legittimo distributore;

f) introduca in Italia, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, venda, conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo, promuova commercialmente, installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, pubblicizzi per la vendita o il noleggio, o detenga per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presti servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Tra esse sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente all'iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuova o alteri le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisca, importi a fini di distribuzione, diffonda via radio o televisione, comunichi o metta a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 ter comma 1).

Si noti che si applicano anche le seguenti pene accessorie:

i) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

ii) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

iii) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale (art. 171 ter comma 4).

Inoltre è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:

a) riproduca, duplichi, trasmetta o diffonda abusivamente, venda o ponga altrimenti in commercio, ceda a qualsiasi titolo o importi abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16 l.a., a fini di lucro, comunichi al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione ed importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si renda colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuova o organizzi le attività illecite di cui al comma 1 (art. 171 ter comma 2).

La pena è diminuita se il fatto è particolare tenuità (art. 171 ter comma 3).

B. Elemento oggettivo

La condotta tipica è integrata dal compimento delle azioni sopra descritte.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico. Più precisamente il dolo specifico è composito: esso è definito (in positivo) dallo scopo di lucro e (in negativo) dalla assenza della finalità dell'uso personale.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma nel luogo e nel momento di compimento delle azioni sopra indicate.

- Art. 171-septies L. 633 del 22 aprile 1941

A. Fattispecie

Questa norma applica la pena prevista dall'art. 171 ter comma 1 l.a. ai seguenti soggetti:

a) produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-*bis* l.a. che non comunichino alla SIAE entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio in Italia o di importazione i dati necessari all'identificazione univoca degli stessi supporti;

b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 181-*bis* l.a., salvo il fatto non costituisca più grave reato.

B. Elemento oggettivo

Per quanto riguarda la lettera a), il reato si configura come proprio, essendo previsto solo per il compimento delle azioni da parte di soggetti dotati di una specifica qualifica (produttori e importatori), mentre resta comune per la lettera b), salvo in quest'ultimo caso, il fatto non costituisca più grave reato.

C. Elemento soggettivo

Il dolo è generico, non essendo previsto uno scopo ulteriore e più specifico in relazione alla condotta.

D. Momento consumativo

I reati si consumano nel momento e nel luogo in cui le azioni descritte sono compiute.

- Art. 171-*octies* L. 633 del 22 aprile 1941

A. Fattispecie

La norma punisce chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma sia analogica sia digitale. La norma considera ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sono previsti la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da € 2582 a € 25.822. Se il fatto è di rilevante gravità la pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493.

B. Elemento oggettivo

La condotta tipica, realizzata a fini fraudolenti, è rappresentata dalla vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione o utilizzazione di decoder per la ricezione di trasmissioni ad accesso condizionato (vale a dire di trasmissioni visibili unicamente da gruppi chiusi di utenti selezionati dall'emittente, indipendentemente dalla corresponsione di un canone).

C. Elemento soggettivo

Il dolo richiesto per l'integrazione del reato ha natura diretta: l'evento non è l'obiettivo dell'azione dell'agente. L'agente tuttavia prevede l'evento come conseguenza certa o altamente probabile della sua condotta e lo accetta come strumento per perseguire un fine ulteriore.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma nel momento in cui le azioni descritte vengono ad essere compiute.

16. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Articolo 25-decies del Decreto – Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

D. Fattispecie

L'art. 377-bis c.p. è stato introdotto dall'art. 20 della legge 1 marzo 2001, n. 63 nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo sanciti dalla Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Oggetto dell'incriminazione è la condotta di induzione – con le modalità tassativamente previste – a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, non necessariamente nel contraddittorio delle parti, in quanto il criterio di identificazione del destinatario della condotta è esclusivamente la titolarità della facoltà di non rispondere.

E. Elemento oggettivo

La condotta costitutiva del reato consiste nell'induzione del soggetto avente la facoltà di non rispondere a non rendere dichiarazioni – cioè ad avvalersi di tale facoltà – o a rendere dichiarazioni mendaci, e deve essere realizzata attraverso modalità tipiche tassativamente indicate, consistenti nell'uso di violenza o minaccia ovvero nella offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

F. Elemento soggettivo e momento consumativo

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico e richiede in particolare che l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta – con i mezzi indicati nella norma – a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, in un processo penale, aveva la facoltà di non rispondere.

Il reato si consuma quando tale persona abbia dichiarato che non intende rendere dichiarazioni ovvero abbia reso dichiarazioni mendaci.

G. Considerazioni applicative

L'unica decisione intervenuta ammette il tentativo (Cass. Pen., sez. VI, 12 luglio 2006, n. 32633).

17. REATI AMBIENTALI

Articolo 25-undecies del Decreto – *Reati ambientali*

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Il nuovo art. 727-bis c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette, ovvero:

- a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta; e
- b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno del sito protetto.

La fattispecie in esame punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Il legislatore delegato ha inteso, in particolare, tradurre la formula "provocare il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto" nelle due condotte descritte dall'illecito penale: a) la distruzione dell'habitat; b) il deterioramento dell'habitat, che ne comprometta lo stato di conservazione.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, parr. 1 o 2, Direttiva n. 79/409/CEE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, Direttiva n. 92/43/CEE".

Il reato di distruzione o deterioramento di habitat, pur avendo natura contravvenzionale, non è reato formale di pericolo presunto, ma di danno (distruzione dell'habitat) o di pericolo concreto (deterioramento con compromissione dello stato di conservazione dell'habitat). Ha, inoltre, carattere istantaneo con effetti permanenti.

La fattispecie in esame, inoltre, non avendo natura delittuosa ma contravvenzionale, è punibile apparentemente anche a mero titolo di colpa, ancorché le condotte vietate sembrano presentare una struttura tipicamente dolosa.

Artt. 2, 3-bis e 6-bis L. 150/1992 - Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1

Art. 137 d.lgs.152/06 TUA commi II, III, V primo e secondo periodo, XI e XIII

La norma in esame contempla un insieme di fattispecie penali (tutte ipotesi contravvenzionali) molto eterogenee tra loro, accomunate dalla necessità di sanzionare condotte di aggressione alla risorsa idrica connotate da un particolare disvalore.

Ai fini del Decreto, le fattispecie prese in considerazione sono solamente alcune delle numerose figure di reato previste dall'articolo in commento.

Le norme prese in considerazione (commi II, III e V) riguardano le ipotesi di apertura ed effettuazione di nuovi scarichi di **acque reflue⁴ industriali** contenenti **sostanze pericolose⁵** in difetto di autorizzazione (o con autorizzazione sospesa o revocata) e/o nel caso di "superamento dei limiti tabellari", anche in presenza di valida autorizzazione, il superamento dei limiti integra un reato.

Le successive fattispecie penali sanzionano l'inosservanza di una serie di disposizioni, in particolare ai nostri fini, la mancata ottemperanza a provvedimenti adottati dall'autorità competente o non osservi i divieti di scarico previsti.

Nella nozione di **acque reflue industriali** rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche.

Pene:

A) violazione dei commi III, V primo periodo e XIII, sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

B) violazione dei commi II, V secondo periodo e XI, sanzioni pecuniaria da 200 a 300 + sanzione interdittiva, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 256 TUA commi I lett. a) e b) III - Attività di gestione di rifiuto non autorizzata

La norma ha un ruolo centrale nel sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti.

Le fattispecie criminose previste da tale disposizione normativa appaiono indirettamente rivolte alla tutela del bene giuridico finale attraverso il

⁴ Definizione di "**acque reflue industriali**": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74 let. h);

Definizione di "**scarico**": qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (art. 74 let ff) TUA.

⁵ Definizione di **Sostanze pericolose**: I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono rifiuti pericolosi quelli che hanno le caratteristiche di cui all'Allegato I parte quarta TUA, ad es: esplosivo, facilmente infiammabile-inflammabile, irritante, nocivo tossico, cancerogeno ecc.

compimento di attività volte alla prevenzione da un lato, ed al contenimento dall'altro, dei rischi scaturenti da operazioni e condotte potenzialmente lesive per l'ambiente.

Molte delle fattispecie delittuose previste dalla norma vengono costruite come ipotesi criminose rientranti nella categoria dei reati di pericolo.

Le diverse fattispecie previste poggiano su alcuni elementi comuni:

- a) Nozione di rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- b) La norma si rivolge a "*chiunque* ...", dunque non ha come destinatari soltanto i soggetti che svolgono professionalmente attività di trasporto di rifiuti.
- c) Per quanto riguarda l'oggetto materiale delle attività di gestione, di fondamentale importanza è la distinzione tra *rifiuti pericolosi e non pericolosi*, in quanto la natura pericolosa del rifiuto integra una vera e propria circostanza aggravante.

Alla mancanza di autorizzazione va equiparato lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli autorizzati.

E' un reato proprio e di pericolo.

La fattispecie di cui al secondo comma configura un reato proprio dell'imprenditore o del responsabile dell'ente, punito anche a titolo di colpa.

Nell'ambito dell'attività di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata rileva il rinvio dell'art. 256, terzo comma, TUA, riguardante "*la confisca in caso di trasporto illecito*", che si estende anche alla fattispecie in commento.

La fattispecie di reato che prevede la realizzazione o gestione di una "*discarica non autorizzata*", costituisce di fatto una forma di smaltimento di rifiuti che vengono depositati in un vaso o semplicemente in un'area.

Per la configurabilità del reato sono necessari sia una condotta ripetuta nel tempo di accumulo di rifiuti in un'area, sia il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi.

Il quinto comma prevede un'ipotesi di reato comune che fa ricadere in capo al trasgressore l'obbligo di procedere alla separazione dei rifiuti illecitamente miscelati⁶.

Il sesto comma individua la condotta di deposito temporaneo⁷ di rifiuti sanitari pericolosi. Trattasi di reato proprio che può essere commesso solo da chi riveste la qualità di direttore o responsabile sanitario della struttura che produce i rifiuti e sul quale grava una posizione di garanzie e di controllo da cui discende il dovere di svolgere attività di sorveglianza per impedire il deposito di rifiuti.

Pene per l'ente:

A) comma primo, lett.a) e VI, primo periodo: sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

B) comma primo, lett.b), III primo periodo e V: sanzione pecuniaria 150 a 250 quote;

C) comma terzo, secondo periodo sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzione interdittiva per una durata non superiore a sei mesi.

⁶ Per miscelazione deve intendersi l'attività di unione e mescolatura dei rifiuti, attuata in modo indistinto, sì che l'effetto dell'operazione è quello di rendere complessa, se non impossibile, la materiale distinzione tra le varie categorie dei rifiuti.

⁷ Luogo in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti, soggetto a limiti quantitativi e temporali

Le sanzioni *supra* elencate sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni.

Art. 257, TUA, commi I e II - Bonifica dei siti

La condotta di omessa bonifica dei siti prevista dalla norma introduce una figura di reato incentrata sull'inosservanza dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 242 TUA (*al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in moto le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ex art. 304, secondo comma TUA*).

Per la configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinanti è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR), nonché l'adozione del progetto di bonifica previsto dall'art. 242. E' un reato omissivo di pericolo presunto, (che si consuma ove il soggetto non proceda all'adempimento dell'obbligo di bonifica) dove la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione.

Dalla lettura delle disposizioni sopra citate si evince che il procedimento di bonifica si presenta come alternativo a quello riparatorio e risarcitorio del danno ambientale.

Secondo la più recente giurisprudenza, il reato di omessa bonifica è reato di evento a condotta libera o reato causale puro.

Per l'ente è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote (nel caso del primo comma) oppure da 150 a 250 quote (nel caso del secondo comma).

Art. 258 TUA, IV comma, secondo periodo - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

La fattispecie ricade nell'ipotesi di reato di falso nel certificato di analisi dei rifiuti.

L'interesse tutelato dall'art. 483 c.p. (*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*) è la fede pubblica.

L'elemento oggettivo consiste nell'attestare falsamente (sia in forma orale che scritta) ad un pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Il reato presupposto è un reato proprio; di pericolo, perché richiede l'offesa in senso giuridico del bene protetto; a forma libera, perché il legislatore non ha tipizzato la condotta illecita; si consuma nel momento in cui le dichiarazioni false vengono rese e il tentativo è ammissibile.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di attestare ciò che non è conforme al vero. Il tentativo è ammesso.

Per l'Ente è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 259 TUA, I comma - Traffico illecito di rifiuti

La norma considera la spedizione illegale di rifiuti e la nozione di traffico illecito di rifiuti.

Tale reato può definirsi integrato quando viene operato il (i) trasferimento di rifiuti a fini di smaltimento o di recupero, fuori dallo Stato di appartenenza dell'impresa produttrice degli stessi verso un altro Stato, ma anche (ii) quando si procede a spedizione senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate, ovvero (iii) quando le spedizioni siano effettuate senza il consenso delle autorità competenti interessate o con il consenso ottenuto mediante false dichiarazioni, falsificazioni o frode, ovvero, (iv) quando la spedizione sia carente nel documento di accompagnamento in modo da determinare uno smaltimento o recupero. Infine il reato è integrato (v) quando la spedizione sia contraria alle norme sulle importazioni od esportazioni di rifiuti all'interno degli Stati membri.

Per l'Ente è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 260, TUA, I e II comma - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Tale disposizione normativa prende in considerazione l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. In quanto reato realizzato da più comportamenti della stessa specie, è un reato abituale.

Le condotte sanzionate si riferiscono a qualsiasi gestione di rifiuti che sia svolta in violazione della normativa speciale; la struttura, organizzativa di tipo imprenditoriale (elemento oggettivo), idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso, non deve essere destinata in via esclusiva alla commissione di attività illecite.

Il reato è punibile a titolo di dolo specifico (elemento soggettivo), in quanto la norma richiede in capo all'agente il fine di conseguire un "profitto ingiusto".

Per l'Ente è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote (primo comma) e da 400 a 800 quote (secondo comma). E' prevista l'irrogazione di una possibile sanzione interdittiva per una durata non superiore a sei mesi.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati previsti dall'art.260 TUA si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma III del Decreto.

Art 260- bis TUA, commi VI, VII secondo e terzo periodo e VIII - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Tale articolo si inserisce nell'ambito della generale disciplina del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Si configura la fattispecie del falso ideologico da parte del privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p., in capo a colui che nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti e in capo a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Trattamento analogo è previsto per il trasportatore che in caso di rifiuti pericolosi ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Si applicano le ipotesi relative alla falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati ed autorizzazioni amministrative o alternativamente quella relativa alla falsità materiale commessa dal privato qualora il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti utilizzi una copia cartacea della scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

Per l'Ente è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (per i commi VI e VII secondo e terzo periodo e VIII, primo periodo) e da 200 a 300 quote per il VIII comma).

Art. 3 L. 549/1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

La legge in esame ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze.

L'articolo 3 prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alle tabelle A e B (prevede diverse sostanze chimiche tra cui diverse tipologie di idrocarburi –clorofluorocarburi idroclorofluorocarburi) allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

La norma, in sintesi, vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A e stabilisce i termini fino ai quali è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B.

Individua, altresì, gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe.

Art. 8 e 9 D.lgs.202/07 - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi, la normativa prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti nel mare.

Per l'Ente è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, più un'eventuale sanzione interdittiva di massimo 6 mesi per i reati previsti dall'art. 9, I comma, mentre per i reati di cui all'art. 8, I comma e 9 , II comma, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote più un'eventuale sanzione interdittiva di massimo 6 mesi.

Per il reato di cui all'art. 8, II comma, invece, sanzione pecuniaria da 200 a 300

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 8 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma III del Decreto.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**ALLEGATO 2
POLITICA DI CONDOTTA PROFESSIONALE E
CODICE ETICO**

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	RESPONSABILITÀ	3
3	CONFORMITÀ E CONDOTTA PROIBITA.....	4
4	AMBIENTE DI LAVORO	5
5	RAPPORTI FINANZIARI, CONFLITTO D'INTERESSI E RITENZIONE DI DOCUMENTI	6
6	RAPPORTI CON I TERZI	7
7	DONI, GRATUITÀ ED OMAGGI	9
8	BENI E RISORSE DELLA SOCIETÀ.....	11
9	SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO.....	13
10	GESTIONE E TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ' INTELLETTUALE¶	14
11	GUIDA ALL'IDENTIFICAZIONE O ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	14
12	FORMULARI	15
13	ALTRI SITI CORRELATI.....	15

1 INTRODUZIONE

I dirigenti, amministratori, impiegati, agenti, rappresentanti e personale a tempo determinato (ai fini del presente documento collettivamente denominati il **"personale"** o il **"personale BMC"** di BMC Software (**"BMC"**) ovunque si trovino hanno la responsabilità personale di adottare i più alti standard di etica professionale e la massima integrità personale e professionale. Il personale dovrà evitare qualsiasi attività che sia in conflitto, o che possa apparire essere in conflitto, con gli interessi di BMC, del suo personale, dei suoi azionisti o del pubblico, così come determinato dalla direzione BMC e illustrato nella presente Politica di condotta professionale e Codice etico (**"Politica e Codice"**). Il personale dovrà tenere una condotta responsabile, in linea con la nostra reputazione di onestà, integrità e massima etica professionale.

Agenti, lavoratori a tempo determinato, contraenti e partner commerciali hanno, nel quadro della presente Politica e Codice, gli stessi obblighi del personale e devono conformarsi alla Politica e Codice nell'agire per conto di BMC.

L'obbedienza alla legge, sia nella lettera sia nello spirito, è il fondamento delle norme etiche di BMC. Tutto il personale deve comportarsi nel rispetto delle leggi delle città, stati e paesi in cui BMC è attiva. Qualora qualsiasi disposizione della presente Politica e Codice fosse in conflitto con leggi o regolamenti locali, si dovrà adottare un comportamento corrispondente allo standard più elevato, salvo qualora ciò comportasse una non conformità con le leggi locali. Eventuali domande relative alla conformità giuridica andranno trasmesse al dipartimento di consulenza legale BMC. Qualora un'usanza locale fosse in conflitto con la presente Politica e Codice, il personale dovrà conformarsi alla Politica e Codice. In caso di incertezza il personale dovrà adeguarsi alle linee guida riportate al capitolo "Guida all'identificazione o alla risoluzione dei problemi."

2 RESPONSABILITÀ

Tutte le persone che lavorano con BMC, indipendentemente dal loro grado, posizione e localizzazione geografica, dovranno agire con la massima integrità. Comportarsi conformemente ai principi guida di BMC relativi a integrità, fiducia, comunicazione e rispetto è essenziale. E ciò significa che tutto il personale deve:

- Esercitare un comportamento etico giorno dopo giorno;
- Essere al corrente e conformarsi alle leggi e regolamentazioni rilevanti, ricorrendo al servizio di consulenza legale in caso di dubbio;
- Aderire a tutte le politiche BMC;
- Rispettare gli altri, inclusi tutti i colleghi;
- Assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

Cause, procedure legali e indagini

Il personale dovrà fornire la massima cooperazione in occasione di indagini interne BMC e di *audit* condotti da personale e consulenti autorizzati da BMC, inclusi rappresentanti dei dipartimenti Risorse Umane, *Internal Audit*, Servizio Giuridico e Sicurezza.

Le cause, procedure legali e indagini condotte da agenzie governative o autorità regolatorie e concernenti BMC devono essere gestite in modo puntuale e appropriato, portandole immediatamente all'attenzione del servizio giuridico BMC. Qualsiasi richiesta esterna di informazioni va trasmessa al servizio giuridico, che presiederà alla raccolta di informazioni e coordinerà le necessarie risposte alle parti richiedenti. Tutte le documentazioni rilevanti vanno immediatamente trasmesse al servizio giuridico BMC su richiesta di quest'ultimo.

Il personale BMC ha l'obbligo di essere diretto, onesto e sincero in ogni occasione, compresi i colloqui con il servizio giuridico e con i rappresentanti autorizzati di agenzie governative. Il personale non deve celare, distruggere o alterare alcun documento; né mentire o fornire testimonianze fuorvianti; né celare informazioni rilevanti agli investigatori.

Il personale deve evitare di discutere qualsiasi causa o indagine con chiunque all'interno o all'esterno di BMC senza previa approvazione del servizio giuridico BMC. Le indagini vanno condotte in conformità con le leggi e regolamenti governativi e con le politiche BMC.

3 CONFORMITÀ E CONDOTTA PROIBITA

La presente Politica e Codice proibisce qualsiasi pratica personale e/o lavorativa che sia non etica, illegale, inappropriata, o irresponsabile o che possa causare danno a BMC, al suo personale, ai suoi *partner* commerciali, ai suoi clienti o al pubblico. La presente Politica e Codice non può rispondere a ogni domanda né prevedere ogni situazione. Pertanto, varie politiche *corporate* e regionali più dettagliate rispetto alla portata della presente Politica e Codice sono disponibili sull'intranet *corporate* nelle nostre regioni globali.

BMC si riserva il diritto di procedere all'applicazione di appropriate misure disciplinari in ogni caso di cattiva condotta o comportamento non consono, includendo ma non limitandosi a retrocessione, ammonizioni verbali e scritte, sospensione retribuita o meno, azioni legali e cessazione del rapporto di lavoro. Ogni situazione sarà valutata caso per caso. Le infrazioni alla presente Politica e Codice potrebbero comportare misure disciplinari fino alla cessazione del rapporto di lavoro o del contratto di collaborazione. Secondo la violazione, il dipendente potrebbe essere soggetto a responsabilità civili o penali.

4 AMBIENTE DI LAVORO

Diversità e pari opportunità

BMC considera la diversità della sua forza lavoro un valore. L'approccio BMC alla diversità è caratterizzato da inclusione, rispetto e promozione di una cultura che permetta lo sviluppo del pieno potenziale di ciascuno.

È vitale per BMC che tutto il personale tratti i colleghi con rispetto. Come previsto dalle Politiche BMC per le pari opportunità, inclusa la Politica BMC contro le molestie sul posto di lavoro, BMC non tollera alcuna forma di molestia, discriminazione o ritorsia.

Diritto alla *privacy*

BMC rispetta la *privacy* e la dignità di ogni dipendente. BMC raccoglie e custodisce i dati personali indispensabili a una efficiente gestione della società o richiesti dalla legge. La società adotta procedure che proteggono e limitano l'accesso ai dati personali dei dipendenti in conformità con tutte le leggi sulla protezione dei dati personali in vigore.

Nessun dipendente dovrebbe avere accesso ai registri o utilizzare i dati personali salvo ove autorizzato a farlo a fini legittimi in conformità con le leggi locali.

Responsabilità ambientale

BMC ha la responsabilità di trattare con rispetto l'ambiente in cui opera e le persone dal cui lavoro la società dipende. La salute e sicurezza dei nostri clienti, dei nostri colleghi e delle comunità in cui operiamo è importante per noi, e le considerazioni e preoccupazioni ambientali sono parte integrante delle decisioni e operazioni commerciali di BMC. Di conseguenza, BMC si conforma a tutte le leggi e regolamentazioni ambientali in vigore nei paesi in cui opera.

Minacce e violenze

La sicurezza del personale BMC è fondamentale, pertanto è fatto espresso divieto a chiunque di commettere violenze o qualsiasi altro atto volto ad arrecare danno a persone o cose. Parimenti, è fatto espresso divieto al personale BMC di fare minacce o aggressioni verbali, o di comportarsi in modo tale da pregiudicare la sicurezza personale e la proprietà di altri. Eventuali violenze o minacce di violenza vanno immediatamente riferite a *Global Security*.

Ovunque ciò sia consentito dalla legge, BMC proibisce espressamente il possesso, occultamento, uso o trasferimento di qualsiasi arma da fuoco o altro tipo di arma, inclusi coltelli, mazze, esplosivi o altri dispositivi primariamente volti a procurare lesioni, all'interno di locali di proprietà di o in locazione a BMC.

Abuso di sostanze

Il nostro obiettivo è un ambiente di lavoro privo di abuso di sostanze, inclusa l'assunzione illegale o illecita di droghe e l'abuso di alcol. Pertanto il personale BMC non può fare uso di, detenere, fabbricare, distribuire, dispensare,

spacciare, trasportare, possedere, promuovere o vendere droghe illegali, oggetti collegati all'uso di droghe, o droghe legali ma il cui consumo non è consentito nei locali BMC o nell'espletamento di attività per conto di BMC. Si fa divieto al personale BMC di presentarsi sotto l'influsso di alcol o di sostanze illegali o illecite sul posto di lavoro o nell'espletamento di attività per conto di BMC. Il divieto include l'uso inappropriato o non autorizzato di farmaci prescritti o farmaci da banco. Per ulteriori informazioni e chiarimenti vedi la Politica BMC sull'abuso di sostanze.

5 RAPPORTI FINANZIARI, CONFLITTO D'INTERESSI E RITENZIONE DI DOCUMENTI

Rapporti finanziari

La politica BMC prevede la totale conformità con tutte le leggi e i regolamenti in vigore promulgati dalla *Securities and Exchange Commission* (la "SEC"). I funzionari BMC dovranno fornire informazioni complete, corrette, accurate, tempestive e comprensibili nei rapporti e documenti sottoposti alla SEC da BMC e nelle altre comunicazioni di BMC al pubblico.

Tutto il personale BMC ha l'obbligo di mantenere accurati registri delle attività, di rispettare i controlli interni e di cooperare in tutti gli *audit*.

Conflitto d'interessi

Si ha un conflitto di interesse quando l'interesse personale di un dipendente interferisce in qualsiasi modo con gli interessi di BMC. Una situazione di conflitto può insorgere qualora un dipendente intraprenda delle attività o abbia degli interessi tali da rendere difficile l'esecuzione delle sue mansioni presso BMC in modo obiettivo ed efficiente. Un altro caso potrebbe verificarsi qualora un dipendente o un membro della sua famiglia ricevesse dei vantaggi inappropriati alla luce della sua posizione in azienda. Prestiti o garanzie di obbligazioni di o a un dipendente o membro della sua famiglia possono costituire un'altra fonte di conflitto d'interessi.

Per un dipendente BMC, il fatto di lavorare contemporaneamente per un concorrente, cliente o fornitore costituisce quasi sempre conflitto d'interesse. Il personale non è autorizzato a lavorare per un concorrente in qualità di consulente o membro del consiglio di amministrazione. La migliore pratica è quella di evitare qualsiasi connessione di lavoro diretta o indiretta con concorrenti, clienti o fornitori BMC, salvo qualora ciò avvenga per conto di BMC.

Un conflitto d'interesse può non essere immediatamente evidente. Il personale che avesse delle domande o che si rendesse conto di un conflitto reale o potenziale dovrà conformarsi alle procedure indicate nella sezione "Guida all'identificazione o alla risoluzione dei problemi."

Insider Trading e Securities Trading

In alcune occasioni, il personale BMC potrebbe venire a conoscenza di informazioni riservate o non ancora pubblicate (p. es. dati finanziari non ancora pubblicati, fusioni o acquisizioni, ripartizioni di titoli, nuovi prodotti, *marketing plans*, contratti o piani di rifornimento) relative a BMC o ad altre società. Il personale BMC non può in alcun caso utilizzare informazioni interne al fine di sfruttare o influire sullo scambio azionario o utilizzare in qualsiasi altro modo le informazioni per tornaconto personale o a vantaggio di terzi.

Accordi separati (Side letters)

BMC si è dotata di politiche e procedure per gli accordi commerciali (contratti) con clienti, rivenditori, distributori e terzi in genere. BMC fa divieto ai singoli di concludere accordi separati con terzi, quali clienti, rivenditori e distributori. La politica BMC è di concludere contratti formali per iscritto con clienti e terzi in genere. Qualsiasi dipendente che concludesse accordi separati, scritti o verbali, con qualsiasi terza parte, inclusi clienti, rivenditori e distributori, che contraddica, integri o si sostituisca a un contratto scritto firmato da rappresentanti autorizzati delle due parti, è soggetto a sanzioni disciplinari immediate, che possono includere la cessazione del rapporto di lavoro.

Gestione dei registri

Le registrazioni, siano esse in forma elettronica o su supporto cartaceo, sono indispensabili alla nostra attività. La documentazione delle decisioni e operazioni commerciali di un'organizzazione e la loro gestione coerente, sistematica e completa è il fondamento della responsabilità e trasparenza dell'individuo e dell'organizzazione. La Politica per la gestione dei registri (*Records Management Policy*) riflette i requisiti giuridici, regolatori e commerciali di BMC e fornisce una guida a tutto il personale BMC in merito alla gestione sistematica dei registri delle attività. È pertanto vietata la falsificazione, alterazione, distruzione o distorsione di registri, rapporti contabili e/o note spese della società da parte dei dipendenti, i quali devono seguire le procedure specificate nella Politica per la gestione dei registri ai fini della corretta gestione dei documenti della società.

6 RAPPORTI CON I TERZI

Il personale BMC dovrà dimostrare giudizio e buonsenso nell'evitare azioni che possano pregiudicare la loro integrità o l'integrità di BMC. Il personale BMC dovrà agire correttamente nei confronti di clienti, fornitori, concorrenti ed altri colleghi BMC. Nessun dipendente BMC dovrebbe approfittare di chiunque manipolando, nascondendo, distorcendo, abusando della conoscenza di informazioni riservate o per mezzo di qualsiasi altra pratica intenzionalmente scorretta.

Commercio e antitrust

La politica BMC prevede la conformità nello spirito e nella lettera con tutte le leggi e i regolamenti commerciali e *antitrust* in vigore. Il personale BMC dovrà evitare qualsiasi infrazione delle leggi e i regolamenti commerciali e *antitrust*.

In generale, le leggi *antitrust* proibiscono i seguenti comportamenti:

- *Price Discrimination*. Per *Price discrimination* si intende la vendita dello stesso prodotto a prezzi diversi per clienti diversi qualora questa differenza di prezzi potesse influire negativamente sulla competitività. In generale, tutti i clienti vanno trattati allo stesso modo. Il servizio giuridico può fornire consulenza in merito alle pratiche di *pricing*.
- *Price Fixing*. Per *Price fixing* si intendono intese o accordi orali, taciti o impliciti fra concorrenti in merito ai prezzi. Praticamente quasi ogni comunicazione fra concorrenti che sia in qualche modo associata ai prezzi può essere impugnata come una forma di *price-fixing*.
- *Bid Rigging*. Per *Bid rigging* si intende qualsiasi accordo di astensione dal presentare un'offerta, o di fare un'offerta a un determinato prezzo e di presentare un'offerta "protettiva" (intenzionalmente meno favorevole di quella di un concorrente).
- Ripartizione di territori o clienti. Si tratta di un accordo fra concorrenti che prevede o comporta una spartizione o allocazione di clienti o territori da servire.
- *Market Division*. Per *Market division* si intende un'intesa o un accordo in base al quale i concorrenti si dividono il mercato in cui competono, ripartendosi clienti, territori o prodotti fra di loro.

Le leggi che regolano il commercio e l'*antitrust* nei vari paesi possono differire, in caso di dubbio in merito a una specifica condotta o a una specifica situazione rivolgersi al servizio giuridico BMC della propria *business unit*. In ogni caso, la politica BMC è volta alla conformità a tutte le leggi in vigore e alla concorrenza leale in tutte le giurisdizioni.

Controllo delle esportazioni

BMC è una società globale. I nostri contatti con parti terze in tutto il mondo aumentano di giorno in giorno vista la crescita delle nostre vendite e forniture internazionali e la natura oggettivamente globale dell'attività BMC. BMC è tenuta a rispettare i regolamenti in vigore negli U.S.A. relativamente al controllo delle esportazioni di beni, tecnologie, *software* e servizi provenienti dagli Stati Uniti.

Tutto il personale associato con BMC e coinvolto nell'esportazione e riesportazione di beni, tecnologie, *software* e servizi è tenuto a conoscere e rispettare i regolamenti U.S.A. relativi al controllo delle esportazioni di sua competenza.

Contratti con terzi

I nostri rapporti contrattuali con fornitori e clienti sono un elemento importante del nostro successo. Il personale deve pertanto conformarsi alle Politiche relative all'autorizzazione delle firme (*Signatory Authority Policies*), che fanno parte delle Politiche e procedure aziendali BMC. Nessun dipendente che non sia appositamente autorizzato nel quadro di quella politica può sottoscrivere un contratto o impegnare risorse di BMC.

7 DONI, GRATUITÀ ED OMAGGI

Restrizioni nell'accettazione di omaggi

Il personale è autorizzato, entro certi limiti, ad accettare inviti al ristorante o a spettacoli, doni non in denaro, sconti od oggetti promozionali (nel complesso definiti "omaggi") di modesto valore (inferiore a 100 USD) qualora vengano offerti e accettati in relazione a trattative commerciali. Questi omaggi devono essere conformi alla legge, non richiesti, occasionali e in linea con le accettabili pratiche commerciali in vigore. L'accettazione di omaggi di valore superiore ai 100 USD è consentita unicamente previa autorizzazione scritta del *Senior Vice President* di competenza.

Il personale e i membri delle loro famiglie non sono in alcun caso autorizzati ad accettare doni in denaro o equivalente, carte di credito, prestiti o titoli da qualsiasi persona o società che collabora o intende collaborare con BMC salvo nel quadro delle linee guida della presente Politica e Codice.

Restrizioni nell'offerta di omaggi

Salvo gli sconti al pubblico o abituali sui prodotti o altri incentivi contrattuali, il personale BMC non è autorizzato a dare, offrire o promettere, direttamente o indirettamente, alcunché di valore a qualsiasi rappresentante di clienti effettivi o potenziali, istituti finanziari, funzionari governativi, o a chiunque altro in connessione con qualsiasi attività o transazione che BMC possa avere in atto con questa parte, senza previa approvazione del *Senior Vice President* di competenza. Inviti a pranzi e divertimenti, per esempio un invito al *golf club*, possono essere accettabili purché occasionali e in linea con le pratiche commerciali normalmente in vigore e approvati dal livello di management di competenza. Il personale deve assicurarsi che tutte le spese siano debitamente documentate e in conformità con le Linee guida BMC relative alla rendicontazione delle spese.

Il personale può assumere certe spese (per esempio, di viaggi, vitto e alloggio) di un cliente acquisito o potenziale purché ciò avvenga o nel quadro della promozione, dimostrazione o illustrazione di prodotti o servizi offerti da BMC o nel quadro di una formazione tecnica. Queste spese devono essere approvate dal *manager* BMC di competenza. Pagamenti e doni non debbono infrangere la legislazione locale del paese interessato o lo U.S. *Foreign Corrupt Practices Act*. (vedi sotto: Restrizioni particolari.)

I premi e doni di partecipazione offerti in occasione di fiere di settore o di riunioni con i clienti devono rientrare nell'ambito delle pratiche abituali e normalmente accettate e devono essere approvati dal *Senior Vice President* di competenza.

Restrizioni speciali relative ai Funzionari governativi

Indipendentemente dalla localizzazione geografica, nessun dipendente o consulente BMC può offrire o accettare alcunché di valore da parte di un funzionario di un governo estero allo scopo di favorire od ottenere delle attività. Lo U.S. *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) vieta pagamenti o doni a

funzionari governativi al di fuori degli USA al fine di favorire o mantenere un'attività, anche qualora il pagamento fosse legale nel paese ospite. Lo FCPA vale per tutte le attività domestiche e internazionali delle società USA e prevede severe sanzioni civili e penali nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che violano questa legge. Tutto il personale BMC, di qualsiasi nazionalità, impegnato in operazioni societarie al di fuori degli Stati Uniti deve conformarsi all'FCPA in ogni aspetto. Lo FCPA prevede tuttavia alcune esplicite eccezioni nel caso di "esborsi facilitanti" per attività governative "di routine" quali:

- la pronta fornitura delle consegne o l'ottenimento di permessi e licenze;
- la burocrazia relativa a pratiche amministrative;
- la fornitura di servizi pubblici;
- il carico e scarico di merci.

Questi esborsi facilitanti richiedono la consulenza e l'approvazione del servizio giuridico. Erogazioni consistenti creano la percezione che il pagamento vada al di là di attività di routine.

L'amministrazione USA prevede inoltre una serie di leggi e regolamenti relativi agli omaggi commerciali che il personale governativo può o non può accettare. La promessa, offerta o consegna a un funzionario o dipendente del governo USA di un dono, un favore o qualsiasi altro omaggio in violazione di queste regole, oltre ad infrangere la politica BMC, costituirebbe anche un atto criminale. Gli stati e le amministrazioni locali, oltre ai governi di altri paesi, possono avere regole simili. In caso di necessità il personale dovrà contattare il servizio giuridico.

Pagamenti agli Agenti

Lo FCPA vieta la corruzione tramite pagamento di intermediari. È illegale effettuare un pagamento a terzi sapendo che tutta o parte della somma finirà direttamente o indirettamente nelle mani di un funzionario estero. Qualora un dipendente abbia ragione di ritenere che un agente possa effettuare simili pagamenti o le circostanze siano tali per cui il dipendente avrebbe dovuto sapere che l'agente non agiva correttamente, il dipendente sarà considerato essere stato "al corrente" e quindi responsabile delle infrazioni dell'agente. Qualora gli onorari dell'agente appaiano troppo elevati rispetto al lavoro eseguito o l'agente richieda il pagamento delle commissioni unicamente in contanti o nelle mani di terzi, potrebbe rivelarsi necessaria un'indagine. Di conseguenza, il personale dovrà diligentemente accertarsi sulla possibilità che i suoi agenti, e quindi gli agenti BMC, non effettuino pagamenti illegali al fine di ottenere concessioni. Il personale dovrà tenere un registro di tutti i pagamenti agli agenti abbastanza dettagliato da riflettere correttamente ogni operazione effettuata.

Oltre a quanto sopra, è responsabilità di ogni dipendente stare all'erta e non partecipare a qualsiasi attività proibita o non appropriata, incluso ma non limitandosi a:

- Rapporti inappropriati con venditori, fornitori e clienti, inclusi "accordi sottobanco" o clausole contrattuali improprie;

- Accettazione di sconti su acquisti personali di prodotti e/o servizi di un fornitore o cliente, salvo qualora questi sconti valgano per tutto il personale BMC o per la clientela in generale.

8 BENI E RISORSE DELLA SOCIETÀ

Uso delle risorse e dei sistemi aziendali

I beni appartenenti a BMC vanno utilizzati a beneficio della società. Il personale dovrebbe proteggere le risorse BMC prendendo ogni precauzione necessaria a garantirne l'impiego unicamente a fini legittimi. Il personale deve preservare queste risorse utilizzandole con criterio. L'uso di ore di lavoro, equipaggiamento, forniture, locali e sistemi della Società a fini personali, o la rimozione di equipaggiamento della Società dai locali della Società per uso personale è consentito solo previa autorizzazione del *management* competente. BMC si riserva il diritto di monitorare detti sistemi, conformemente alle leggi applicabili, e l'uso dei sistemi aziendali non comporta *privacy* personale. Il personale BMC è tenuto a seguire le linee guida BMC per la protezione dei sistemi BMC incluso il rispetto delle linee guida per le *password* e l'adozione delle protezioni antivirus approvate da BMC.

Furto e frode

Onestà e integrità sono i pilastri del severo atteggiamento di BMC rispetto a furto e frode. Nel commettere furto o frode nei confronti della Società, una persona colpisce chiunque abbia dei diritti acquisiti in BMC.

BMC non tollera furti e frodi di alcun genere e ne denuncia e persegue legalmente gli autori. Per frode si intende un atto o atti di raggirio che possa(n) venire a tornaconto, profitto o vantaggio di un dipendente, o comportare danni o perdite ad altra persona fisica o giuridica.

Tutto il personale è tenuto a riportare sospetti di furti o azioni fraudolente all'interno di BMC utilizzando le procedure descritte alla sezione "Guida all'identificazione e risoluzione dei problemi."

Copyright, brevetti e marchi commerciali registrati

Il personale è tenuto a proteggere i diritti di proprietà intellettuale e ad astenersi dal fare copie non autorizzate o utilizzare documenti scritti o software di altri dipendenti o della società, siano questi soggetto o meno a *copyright*. BMC è titolare di tutte le invenzioni, scoperte, idee e segreti commerciali creati dai dipendenti sul posto di lavoro o prodotti utilizzando risorse aziendali.

Viaggi e note spese

Tutto il personale BMC ha l'obbligo di garantire che i viaggi d'affari intrapresi avvengano nell'interesse delle attività BMC, e che le spese di viaggio e permanenza siano ragionevoli, prudenti e conformi alle politiche aziendali o locali relative ai viaggi e alle note spese.

Contributi e attività politiche

Pur incoraggiando il personale a impegnarsi in attività politiche e sociali, BMC non autorizza l'effettuazione di contributi, in denaro, risorse o servizi a nome o per conto della società a nessun candidato o partito politico, organizzazione di beneficenza o simile, salvo qualora questi contributi siano espressamente permessi dalla legge e autorizzati da BMC.

Relazioni con entità governative e non governative

BMC è attiva nella creazione di collaborazioni strategiche con organizzazioni della società civile. Il personale BMC potrebbe ricevere sollecitazioni per contributi o beneficenza quali donazioni di equipaggiamento informatico, versamenti in denaro o acquisto di biglietti per raccolte di beneficenza. Tutte le donazioni per beneficenza di BMC devono passare per il servizio *Community and Government Relations* (Relazioni con entità governative e non governative).

Informazioni riservate

La protezione delle informazioni riservate è fondamentale per il successo di BMC. Parte delle nostre attività è costituita da informazioni: i nostri prodotti, i nostri piani e strategie per i nostri clienti e i loro bisogni. Queste informazioni sono risorse aziendali di BMC e comprendono fra l'altro, ma non esclusivamente:

- *Source code* e altri attributi proprietari dei nostri *software*;
- Idee e concetti per attività future;
- Caratteristiche di prodotti non ancora lanciati, programmi e strategie di lancio;
- *Password* e chiavi di licenza dei prodotti;
- *Password* di accesso ai *network* e sistemi;
- Dati finanziari preliminari non ancora pubblicati;
- Informazioni relative ad acquisizioni e *joint ventures* in via di definizione;
- Previsioni di produzione, *marketing* e vendite;
- Strategie di *pricing* e di vendita;
- Identità dei clienti e loro bisogni professionali;
- Dati personali dei dipendenti;
- Struttura dell'organizzazione e cambiamenti al suo interno;
- Strategie operative;
- Procedure di sicurezza;
- Qualsiasi altra informazione che abbia un valore, che fornisca un vantaggio concorrenziale e che non sia di dominio pubblico.

Le informazioni riservate possono essere presentate o custodite su diversi supporti, che comprendono fra l'altro, ma non esclusivamente: documenti cartacei, informazioni trasmesse a voce, informazioni su disco rigido e altri supporti di stoccaggio elettronico, schemi e presentazioni grafiche, nastri audio e video, ed *e-mail*. Le informazioni riservate vanno protette sotto qualsiasi forma.

Informazioni riservate relative all'attività di BMC Software vengono trasmesse a dipendenti e *partner* per consentire loro di portare a termine al meglio le loro attività. Dette informazioni sono di proprietà di BMC e vanno utilizzate

unicamente nell'interesse della società. Custodire la riservatezza delle nostre informazioni proprietarie e dei nostri segreti industriali è fondamentale ai fini del nostro successo e della nostra crescita.

Garantire la riservatezza delle informazioni relative ai nostri clienti, fornitori e *partner* è indispensabile per mantenere la nostra reputazione e i nostri rapporti con loro. La protezione delle informazioni commerciali riservate di BMC e di quelle trasmessa da altre società a BMC Software rientra nel quadro delle politiche BMC.

Corretta divulgazione di informazioni proprietarie riservate

Spesso le attività BMC richiedono la trasmissione di informazioni riservate a persone esterne alla società. Il servizio giuridico BMC ha elaborato accordi di riservatezza da utilizzare con venditori, clienti, consulenti, *partner* e subappaltatori. Il personale è tenuto a far firmare e sottoscrivere correttamente questi accordi prima di divulgare informazioni riservate a terzi. Il sito *web* del servizio giuridico contiene i necessari formulari e istruzioni. Le informazioni riservate possono essere trasmesse a personale non BMC solo dopo la sottoscrizione di detti accordi.

Legislazione sulla protezione delle informazioni

Numerosi paesi si sono dotati di leggi che governano il segreto professionale e le informazioni riservate. Capita che persone trasmettano documenti appartenenti a un precedente datore di lavoro a un nuovo datore di lavoro ritenendo che ciò possa favorire la loro carriera. Negli Stati Uniti, in base all'*Economic Espionage Act* (legge contro lo spionaggio economico) del 1996, la divulgazione di segreti professionali di una società per il tornaconto di altri dal loro proprietario è un grave atto criminale. La legge va molto lontano nella protezione del segreto professionale e delle informazioni riservate.

9 SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO

BMC si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza del personale.

Le attività di BMC devono svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione; la gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Le attrezzature e i metodi di lavoro devono essere concepiti tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica.

A tal fine, BMC si impegna a realizzare interventi di natura tecnica e organizzativa concernenti:

- l'introduzione e/o l'aggiornamento di un sistema integrato di gestione dei rischi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- una continua analisi dei rischi e delle criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- l'adozione delle migliori tecnologie idonee a prevenire l'insorgere di rischi attinenti alla sicurezza e/o alla salute dei lavoratori;
- l'organizzazione di interventi formativi e di comunicazione.

10 GESTIONE E TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

BMC sancisce il divieto assoluto in capo a tutto il proprio personale di utilizzare in qualsiasi forma e/o modo e a qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (tra cui, in particolare, software, banche dati, informazioni segrete, diritti di marchio, disegno e modello, brevetto per invenzione e modello di utilità), senza il consenso dei titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità. Tutto il personale è tenuto ad adoperarsi al fine di chiedere il necessario consenso per l'utilizzazione di opere e materiali protetti.

11 GUIDA ALL'IDENTIFICAZIONE O ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Tutto il personale deve agire prontamente e coerentemente contro ogni infrazione della presente Politica e Codice. In alcune situazioni tuttavia, potrebbe essere difficile decidere che cosa sia giusto o no. Essendo impossibile anticipare ogni possibile situazione, è importante adottare un approccio generale in caso di nuove questioni o problemi. Ecco i passi da tenere a mente:

Riferire in merito a comportamenti sospetti

BMC richiede che il personale riferisca immediatamente in merito a infrazioni conosciute e/o sospette della presente politica secondo le procedure delineate più sotto. Il personale BMC che sia al corrente di attività scorrette o infrazioni e che non ne riferisca come da presente documento potrà essere soggetto ad azioni disciplinari, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro o un'azione legale. Facendo la cosa giusta, i dipendenti aiuteranno BMC a continuare nella strada del successo.

All'interno di BMC sono disponibili le seguenti risorse:

- Nella rara eventualità in cui non fosse appropriato discutere la situazione con il supervisore, o non si fosse a proprio agio nell'affrontare il caso con quella persona, si potrà discuterne con il responsabile locale o con il responsabile Risorse umane.

- In ogni caso, qualunque violazione o presunta violazione della presente Politica e Codice, così come delle procedure adottate in attuazione della medesima, vanno segnalate senza indugio all'Organismo di Vigilanza istituito presso la Società ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- È possibile eventualmente contattare un rappresentante del Servizio Giuridico, l'*Internal Audit*, i *Global Security Services* o la BMC Software *Ethics HelpLine*, per Stati Uniti o Canada al numero verde 800-824-7002, per tutti gli altri paesi con chiamata a carico al 704-973-0276.
- Il personale può inoltre utilizzare il *Global Security Services Incident Fact Sheet* (ottenibile via BMC intranet) per trasmettere informazioni via intranet, mail o interoffice mail a BMC Software, *Global Security Services*, 2101 CityWest Blvd., Houston, TX 77042.
- BMC ha inoltre instaurato una politica di protezione "*Whistleblower*" e metodi di *reporting* al Consiglio di Amministrazione di informazioni che possano comportare violazioni delle leggi U.S.A. sui titoli azionari o frode nei confronti degli azionisti BMC.

Ogni rapporto di violazione rimane per il massimo possibile anonimo e riservato. I rapporti possono essere trasmessi in forma anonima utilizzando le procedure di cui sopra. Nel quadro della presente Politica e Codice sono autorizzati rapporti verbali; tuttavia il personale è invitato a trasmettere detti rapporti per iscritto, in quanto ciò può essere d'aiuto in fase d'investigazione.

Protezione antiritorsione

BMC non permetterà alcuna ritorsione nei confronti di personale che riferisca in buona fede in merito a comportamenti sospetti

Esenzioni dalla Politica e Codice

Qualsiasi esenzione dalla presente Politica e Codice da parte del personale esecutivo e direttivo può essere autorizzata unicamente dal Consiglio di Amministrazione o da un Comitato direttivo (nel caso di un amministratore, i membri non interessati del Consiglio di Amministrazione o di un Comitato direttivo) e dev'essere immediatamente resa nota in base alla legge o ai regolamenti di borsa.

12 FORMULARI

[Approval Form for the Receipt of Gifts/Gratuities/Promotional Items](#)

[Formulario di approvazione per l'accettazione di doni/gratuita/articoli promozionali]

13 ALTRI SITI CORRELATI

- [Overview of Online Company Policies, Procedures, Tools and Benefits](#)
[Panoramica *Online* delle Politiche, Procedure, Strumenti e Benefici aziendali]

- [Communication Systems Use and Security Policy](#)
[Uso dei sistemi di comunicazione e Politica per la sicurezza]
- [Confidential Information Protection Policy](#)
[Politica per la protezione delle informazioni riservate]
- [Equal Employment Opportunity](#)
[Pari opportunità]
- [Export Compliance Control](#)
[Controllo conformità delle esportazioni]
- [Firearms and Prohibited Weapons Policy](#)
[Politica relativa alle armi da fuoco e altre armi proibite]
- [Non-Harassment Policy](#)
[Politica contro le molestie sul posto di lavoro]
- [Records Management Policy](#)
[Politica relativa alla gestione dei registri]
- [Securities Trading Policy](#)
[Politica relativa agli scambi azionari]
- [Substance Abuse Policy](#)
[Politica relativa all'abuso di sostanze]
- [U.S. & Canadian Employee Travel and Expense Policy](#)
[Politica relativa ai viaggi e note spese dei dipendenti U.S.A. e canadesi]
- [Whistleblower Protection Policy](#)
[Politica di protezione "Whistleblower"]
- [Workplace Violence Prevention Policy](#)
[Politica per la prevenzione della violenza sul posto di lavoro]

																				
	Funzione	Aggiotaggio	Corruzione in atti giudiziari	Corruzione propria o impropria/istigazione alla corruzione	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	False comunicazioni sociali, anche in danno di soci e/o creditori	Falso in prospetto	Formazione fittizia del capitale	Frude informatica	Illecita influenza sull'assemblea	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Impedito controllo	Indebita restituzione dei conferimenti	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mandaci all'autorità giudiziaria	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	- Ricettazione - Riciclaggio - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Truffa aggravata ai danni dello Stato
Consigliere Delegato	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Sales Manager				✓	✓	✓													✓	✓
ESM Sales Manager				✓	✓	✓													✓	
Sales Manager Area Centro Sud				✓	✓	✓													✓	✓
Technical Service						✓														✓
Servizi professionali				✓	✓	✓			✓										✓	✓
HR		✓	✓	✓		✓									✓			✓		✓
Legale		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
Marketing				✓	✓													✓		✓
Education					✓	✓						✓							✓	
Information Technology					✓				✓										✓	
Financial Controller		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓
Contratti e recupero crediti		✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓
Servizi generali					✓														✓	
Partner account manager				✓	✓															

																			
Funzione	Accesso a o detenzione di informazioni privilegiate e coinvolgimento nella gestione delle medesime	Coinvolgimento nell'erogazione di contributi, liberalità o sponsorizzazioni a favore di soggetti, Enti, organismi culturali, politici o religiosi	Coinvolgimento nella predisposizione di prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari ovvero di documenti da pubblicare in occasione di OPA o OPS	Collaborazione nella predisposizione delle situazioni patrimoniali o dei prospetti in occasione della deliberazione o dell'esecuzione di operazioni straordinarie o di operazioni sul capitale	Supporto al Consiglio di Amministrazione nelle deliberazioni riguardanti la destinazione dell'utile d'esercizio	Conclusione, stipulazione o esecuzione di contratti e/o convenzioni con Enti Pubblici, anche attraverso la partecipazione a procedure di evidenza pubblica	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, etc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività	Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze	Gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la Società di revisione relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio	Gestione della contabilità generale: determinazione di poste estimative/valutative	Gestione della contabilità generale: lavorazioni finalizzate alla verifica di informazioni o dati o all'azzeramento di conti d'appoggio o transitori	Gestione della contabilità generale: produzione di dati di contabilità analitica o imputazione di scritture massive	Gestione delle Assemblee della Società e dei rapporti con i Soci	Gestione di adempimenti fiscali	Gestione di adempimenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti e dei collaboratori della Società	Gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di Autorità pubbliche di Vigilanza	Gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di Enti Pubblici diversi dalle Autorità di Vigilanza	Gestione di comunicazioni e/o adempimenti per via telematica o utilizzando software pubblici	Gestione di immobili, apparecchiature di comunicazione/informatiche, mobili registrati
Consigliere Delegato	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓		
Sales Manager		✓				✓						✓			✓				
ESM Sales Manager												✓			✓				
Sales Manager Area Centro Sud						✓						✓			✓				
Technical Service						✓						✓			✓				
Servizi professionali						✓						✓			✓				
HR							✓	✓				✓		✓	✓	✓			
Legale			✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓						
Marketing															✓				
Education										✓		✓							
Information Technology																			✓
Financial Controller			✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		✓				✓	
Contratti e recupero crediti						✓	✓										✓		
Servizi generali																			✓
Partner account manager															✓				

	Gestione di rapporti diretti con clientela o fornitori e di eventuali adempimenti anticiclaggio (quali identificazione delle controparti contrattuali e/o registrazione delle relative operazioni)	Gestione di sistemi informativi aziendali o installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici	Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte dell'Amministrazione Tributaria e/o della Polizia Tributaria	Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle Autorità competenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti e dei collaboratori della Società	Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di Amministrazioni Pubbliche	Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di Autorità di Vigilanza	Predisposizione del progetto di bilancio di esercizio/consolidato e della Relazione semestrale/trimestrale	Predisposizione di prospetti, note o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione degli amministratori in occasione delle sedute del CdA/Comitato Esecutivo/Comitati di Governance o dei soci in occasione delle Assemblee	Rapporti con Funzionari Pubblici o loro familiari nello svolgimento dell'attività tipica della Società
Funzione									
Consigliere Delegato	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sales Manager	✓								✓
ESM Sales Manager	✓								
Sales Manager Area Centro Sud	✓								
Technical Service									
Servizi professionali	✓	✓							
HR				✓					
Legale					✓			✓	
Marketing	✓								
Education	✓								
Information Technology	✓	✓							
Financial Controller			✓				✓		
Contratti e recupero crediti	✓								
Servizi generali	✓								
Partner account manager	✓								

	- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro - Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
Funzione	
Consigliere Delegato	✓
Sales Manager	
ESM Sales Manager	
Sales Manager Area Centro Sud	
Technical Service	
Servizi professionali	
HR	
Legale	
Marketing	
Education	
Information Technology	
Financial Controller	
Contratti e recupero crediti	
Servizi generali	✓
Partner account manager	

la Legge 123 del 3 agosto 2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, ha introdotto con l’art. 9 una modifica nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, inserendo dopo l’art. 25-sexies l’art. 25-septies.

Il successivo art. 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha modificato il contenuto dello stesso art. 25-septies, riformulandolo nel modo seguente:

“Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

BMC Software s.r.l.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Reati ambientali	Delitti contro l'industria e il commercio	Delitti di criminalità organizzata
	Funzione/Area				
	Financial Controller				
	IT		√ (1)		
	Servizi Generali		√ (2)		
	MSM Team Manager				
	HR Manager				
	Legal				

(1) Rischio (molto lieve) inerente l'attività di smaltimento toner e apparecchiatura hardware svolta dalla Struttura.

(2) Rischio (molto lieve) inerente l'attività di smaltimento di neon e lampadine svolta dalla Struttura.